

XVI legislatura

Banda larga

aprile 2011
n. 290



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Banda larga

aprile 2011
n. 290

a cura di: F. Colucci
hanno collaborato: S. Bonanni, B. Gatta

Classificazione Teseo: Reti di comunicazione e
trasmissione.

AVVERTENZA

Nel presente fascicolo è proposta una ricognizione normativa sulla banda larga.

In allegato sono proposti documenti di interesse provenienti dalla magistratura contabile, da autorità indipendenti e dal Governo.

INDICE

1. IL PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE.....	9
1.1. Il Documento di Economia e Finanza 2011 - sezione I “Programma di stabilità dell’Italia” e sezione III “Programma nazionale di riforma”	14
2. LE RETI DI NUOVA GENERAZIONE (NGN)	15
2.1. Il Programma di Ricerca “Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga” (ISBUL)	15
2.2. Il procedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., per abuso di posizione dominante.....	15
2.3. L’agenda digitale europea	16
2.4. Il <i>Memorandum of understanding</i> tra Ministero dello sviluppo economico ed operatori di telecomunicazioni “Sviluppo dell’infrastruttura per Reti a Banda Ultra Larga”	17
2.5. Il Documento di Economia e Finanza 2011 - sezione III “Programma nazionale di riforma”	18
2.6. Il disegno di legge comunitaria 2010	18
2.7. La gara per i servizi di comunicazione elettronica in banda larga	19
2.8. Semplificazione normativa delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga	28
2.8.1. <i>Il decreto-legge 112/2008</i>	28
2.8.2. <i>La legge 69/2009</i>	32
ALLEGATI.....	35
1. Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello stato “Interventi per infrastrutture a banda larga nelle aree depresse” – 2007	37
2. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “Programma di studio e ricerca ISBUL – infrastrutture e servizi a banda larga e ultra larga” gennaio 2010	91
3. Ministero dello sviluppo economico “Piano Italia digitale” 2010	199
4. <i>Memorandum of understanding</i> tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori di telecomunicazioni – novembre 2010	221
5. Autorità garante della concorrenza e del mercato – Procedimento n. 21095 del 13 maggio 2010	227

1. IL PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE

L'articolo 6 della legge 273/2002¹ prevede misure volte a promuovere lo sviluppo della banda larga (esenzione dal contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali, anche per quanti abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda in caso di perdite di esercizio).

Nell'ambito delle leggi finanziarie per il 2003² (articolo 89) e per il 2004³ (articolo 4) sono stati previsti, tra l'altro, contributi per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per l'accesso a larga banda ad *Internet*.

Il Fondo per le aree sottoutilizzate – istituito dall'articolo 61 della citata legge finanziaria 2003 – concorre al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte dell'ex-ministero delle comunicazioni (ora Ministero dello sviluppo economico) per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia s.p.a (Infratel Italia).

L'articolo 7, del decreto-legge 35/2005⁴ ha stabilito che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al predetto programma, approvato con delibera CIPE 83/03 del 13 novembre 2003⁵, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate destinate al finanziamento del programma attuato dal Ministero dello sviluppo economico per il tramite della citata Infratel Italia, (ora nel gruppo Invitalia S.p.a.) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.

La legge finanziaria 2007⁶ ha incrementato le risorse assegnate a tale Fondo nella misura di 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, e si è prevista l'attribuzione di ulteriori 50 milioni - sulla base di un'apposita delibera del CIPE - a beneficio del Ministero delle comunicazioni, destinati a sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il suddetto Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

¹ Legge 12 dicembre 2002 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza".

² Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

³ Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

⁴ Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale".

⁵ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004,

⁶ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

La legge finanziaria per il 2008⁷ (articolo 2, comma 299) ha stato disposto un incremento, pari a 50 milioni di euro per il 2008, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale. L'autorizzazione è stata ridotta, per 50 milioni di euro, dall'allegato al decreto-legge 93/2008⁸.

In allegato al *dossier* è proposto il documento della Corte dei conti "Interventi per infrastrutture a "banda larga" nelle aree depresse" che analizza, fino al 31 dicembre 2006, l'attuazione del programma; nella relazione sul Rendiconto del bilancio dello Stato per l'anno 2009 (pagina 383) si afferma che nel corso del 2009 il soggetto attuatore ha proceduto alla ulteriore estensione infrastrutturale sul territorio per 2.100 km di lunghezza ed il cablaggio ottico di circa 300 aree di centrale di telecomunicazione con l'abilitazione di oltre un milione di abitanti e con un investimento complessivo di 116,8 milioni di euro su un piano di rete di circa 127 milioni.

L'articolo 1, comma 1, della legge 69/2009⁹ stabilisce che il Governo – nel rispetto delle competenze regionali e previa approvazione del CIPE - definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate. È, altresì, disposta una dotazione fino ad un massimo di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Tale stanziamento è stato ridotto di 400 milioni di euro dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con la deliberazione 1/2011¹⁰.

Il comma 2 contiene una prima disposizione di carattere meramente enunciativo, prevedendo, come già è nella vigente legislazione, che la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, possono avvenire mediante finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici¹¹.

La legislazione in materia di finanza di progetto è contenuta negli articoli 152-160-*bis* del codice, nel testo come modificato dal terzo decreto correttivo¹².

⁷ Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

⁸ Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie".

⁹ Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

¹⁰ "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013" (Deliberazione n. 1/2011).

¹¹ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

¹² Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62".

Il nuovo testo dell'articolo 153 del codice tiene conto delle osservazioni della Commissione europea, nonché dell'esigenza generale di semplificazione della procedura, sulla scorta delle segnalazioni degli operatori del settore che hanno denunciato a più riprese la farraginosità della stessa. Il diritto di prelazione, soppresso con il secondo decreto legislativo correttivo (113/2007) è stato reintrodotta, limitatamente ad alcune ipotesi procedurali. Le modifiche prevedono diverse procedure utilizzabili al fine di dare attuazione all'istituto della finanza di progetto con il sistema del promotore, che possono essere attivate sia ad iniziativa dell'Amministrazione, mediante la pubblicazione di un bando, sia ad iniziativa di soggetti privati, mediante la formulazione di una proposta rivolta all'amministrazione aggiudicatrice.

La nuova norma prevede, per quanto riguarda la finanza di progetto attivata ad iniziativa dell'amministrazione, due procedure alternative. Con la prima, disciplinata ai commi da 1 a 14, si perviene all'individuazione del concessionario mediante un'unica gara. L'amministrazione pubblica un bando di gara per l'individuazione del promotore, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità. Alla gara sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario, anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti generali di cui all'articolo 38 del codice. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca. A seguito della gara, l'amministrazione nomina promotore il soggetto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e procede all'approvazione del progetto preliminare offerto dal promotore. Se il progetto necessita di modifiche, spetta al promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto. Il promotore, ove accetti le eventuali modifiche progettuali ritenute necessarie dall'amministrazione, stipula il contratto di affidamento della concessione; se non accetta le modifiche, l'amministrazione può aggiudicare la concessione, mediante scorrimento della graduatoria, al primo soggetto che accetta le modifiche progettuali alle stesse condizioni proposte al promotore, rimanendo quest'ultimo titolare del diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta.

La seconda procedura, adottabile in alternativa alla precedente, disciplinata al comma 15, prevede che l'amministrazione individua il concessionario mediante l'espletamento di due distinte procedure selettive, di cui, la prima, è volta esclusivamente all'individuazione del promotore dal quale acquisire il progetto preliminare, e la successiva è volta all'individuazione dell'affidatario della concessione, con diritto di prelazione del promotore. Nel caso in cui sia seguita tale procedura, il bando, oltre ai contenuti già esposti, dovrà indicare espressamente che la gara non comporterà l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con successiva procedura selettiva. A seguito della prima gara l'amministrazione procede all'approvazione del progetto preliminare offerto dal promotore e indice una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare offerto dal promotore. Dopo l'esperimento di quest'ultima gara interviene il diritto di prelazione in capo al promotore, che ha il diritto ad essere preferito al migliore offerente individuato in gara, nel caso in cui intenda adeguare la propria offerta a quella risultata economicamente più vantaggiosa.

La nuova norma, al comma 16, prevede che la procedura di realizzazione dei lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto, possa essere avviata anche ad iniziativa del soggetto privato, in caso di mancata pubblicazione, da parte dell'amministrazione, entro sei mesi dalla approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici, del bando per l'individuazione del promotore.

Secondo la procedura disciplinata nei commi da 16, 17 e 18, i privati, decorso il termine di sei mesi del bando, entro i successivi quattro mesi, possono presentare una proposta, contenente il progetto preliminare. L'amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle proposte, anche qualora sia pervenuta una sola proposta, pubblica un avviso contenente i criteri di valutazione delle proposte stesse sotto il profilo del pubblico interesse. A seguito dell'avviso, entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso, sia nuovi soggetti privati che i soggetti che hanno già presentato le proposte possono presentare eventuali proposte alla luce dei criteri indicati nell'avviso; le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad esaminare dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse. L'esame delle proposte pervenute si conclude con l'individuazione delle proposte ritenute di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti in capo al proponente. L'amministrazione, relativamente alle singole proposte valutate di pubblico interesse, può indire, se il progetto preliminare necessita di modifiche, un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta; invece, nel caso in cui il progetto preliminare non necessiti di modifiche, può invece alternativamente indire una concessione ai sensi dell'articolo 143, invitando alla gara il promotore, ovvero una procedura selettiva ai sensi del comma 15, con il diritto di prelazione per il promotore. Se il promotore non partecipa alle gare, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Se il promotore non risulta aggiudicatario nella procedura di dialogo competitivo ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute; se non risulta aggiudicatario nelle altre due procedure, il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

Il comma 19 prevede che, relativamente ai lavori non presenti negli strumenti di programmazione approvati, i privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità che l'amministrazione può adottare, nell'ambito dei propri programmi, ove ritenuti di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Il comma 20 individua gli altri soggetti che, oltre a quelli indicati nel comma 19, possono presentare le proposte di cui al comma 19. Il comma 21, infine, prevede la possibilità per i soggetti che hanno presentato le proposte ai sensi dei commi 16, 19 e 20 di recedere dalla composizione dei proponenti fino alla pubblicazione del bando di gara, senza che sia inficiata la validità della proposta purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione, e ferma restando l'esclusione in caso di mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti.

Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 69/2009, introduce un criterio preferenziale di valutazione delle proposte e delle offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito della descritta procedura di

finanza di progetto. Viene, quindi, disposto che, nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte va indicata come prioritaria la condizione che i progetti nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.

Il comma 3 introduce un criterio, peraltro non preferenziale, per l'individuazione e il finanziamento degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1; quelli che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino:

- la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire:
 - l'accesso radio a larghissima banda;
 - la completa digitalizzazione delle reti di diffusione;
- a tal fine:
 - prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato;
 - favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

Il comma 4 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2, anche attraverso la previsione di stipulazioni di accordi di programma con le regioni interessate.

Il Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche¹³.

L'articolo 4 del codice enuncia gli obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica (libertà e segretezza delle comunicazioni; libertà di iniziativa economica). L'articolo 13 indica gli obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (neutralità tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese).

I commi 5, 6 e 7 contengono disposizioni di semplificazione circa i lavori per la posa dell'infrastruttura (si veda *infra*).

¹³ Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

1.1. Il Documento di Economia e Finanza 2011 - sezione I “Programma di stabilità dell’Italia” e sezione III “Programma nazionale di riforma”

Fra le implicazioni di bilancio delle misure strutturali indicate nel Programma nazionale di riforma (PNR) il Governo individua quelle derivanti dalle azioni volte a promuovere e rafforzare l’innovazione, tra le quali le misure di sviluppo delle tecnologie delle informazioni (ICT) e delle telecomunicazioni, tra cui il completamento del “Piano banda larga”, per il quale: “le risorse disponibili a legislazione vigente corrispondono a 370 milioni di euro per il periodo 2011-2015. Per il “Piano nazionale per le reti di nuova generazione” (sul quale si veda *infra*) si sono predisposte operazioni di partenariato pubblico-privato in cui sarà coinvolta la Cassa depositi e prestiti S.p.A. senza impatto sui saldi di finanza pubblica” (pagina 33, del Programma di stabilità)¹⁴.

Nella griglia del Piano nazionale di riforma (PNR) sono riportate le principali misure descritte, anche al fine di consentire una valutazione quantitativa dei loro effetti attraverso i modelli econometrici utilizzati dal Dipartimento del Tesoro. Il Piano banda larga è la misura n. 67 della griglia.

¹⁴ Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 13 aprile 2011, ha inviato, ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificati dall’articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39, il Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4). Alla Sezione II del predetto documento è allegata la Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui al comma 4 del citato articolo 10 della medesima legge. Al documento sono altresì allegati il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (Doc. LVII, n. 4-Allegato/I) nonché un documento concernente le Risorse del bilancio dello Stato destinato alle regioni e province autonome (Doc. LVII, n. 4-Allegato/II). Alla data del 18 aprile 2011, il predetto documento, con i relativi allegati, è stato deferito, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, all’esame della 5ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

2. LE RETI DI NUOVA GENERAZIONE (NGN)

2.1. Il Programma di Ricerca “Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga” (ISBUL)

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in considerazione delle prospettive di sviluppo connesse all’introduzione delle reti di nuova generazione (NGN) e all’esigenza di analizzare le relative implicazioni di natura regolamentare, ha avviato con Delibera 405/08/CONS il Programma di Ricerca “Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga” (ISBUL), gestito dalla Direzione Studi, Ricerca e Formazione con la collaborazione di alcuni dei principali Atenei italiani -- Milano Bocconi e Politecnico, Napoli Federico II, Università di Roma (LUISS, Roma Tre, Sapienza, Tor Vergata), Università di Siena, Politecnico di Torino e Imperial College di Londra. Il Programma si articola su 3 Progetti (Tecnologico, Economico e Giuridico) e 14 sottoprogetti (*Work Packages*) da completare nel corso del corrente anno 2009, con l’obiettivo di costituire uno stimolo per la ricerca in un settore rilevante per l’economia del nostro Paese, uno strumento per la definizione di regole e modalità di intervento volte alla promozione dell’innovazione e della concorrenza, un riferimento per le imprese del settore. Il Programma, inoltre, intende porre le basi per un presidio permanente dell’Autorità sulle tematiche tecnologiche, economiche e giuridiche relative agli aspetti infrastrutturali delle reti a banda larga e ultralarga, e fornire risultati utili alla promozione e allo sviluppo delle reti NGN a vantaggio dell’intera collettività. Con delibera 125/10/CONS l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il rapporto finale (un estratto è riportato in allegato al presente *dossier*).

2.2. Il procedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., per abuso di posizione dominante

Il procedimento dell’Antitrust nei confronti di Telecom (n. 21095, riportato in allegato al presente *dossier*) è stato avviato su denunce di Wind e Fastweb. L’Autorità garante della concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Telecom per verificare se la società abbia compiuto due distinti abusi di posizione dominante finalizzati a ostacolare i concorrenti nell’offerta di servizi alla clientela finale. Secondo quanto segnalato, Telecom avrebbe cercato di escludere i concorrenti attraverso due distinti comportamenti: in primo luogo, ostacolando e ritardando in modo strumentale le attivazioni di servizi all’ingrosso richiesti dagli operatori concorrenti. In particolare, Telecom avrebbe opposto motivazioni tecniche ingiustificate o pretestuose o non avrebbe adottato la sufficiente diligenza nella fornitura dei servizi fondamentali per le imprese concorrenti per accedere alla rete fisica e alla banda larga. Se confermato, il boicottaggio tecnico, operato attraverso un elevato numero di rifiuti di attivazione, avrebbe avuto effetto sui mercati al dettaglio dei servizi

vocali e dei servizi di accesso voce ed *internet*, ostacolando sensibilmente gli operatori alternativi nell'offerta di servizi alla clientela finale, con evidenti ripercussioni negative anche per quest'ultima. Una quota rilevante di mancate attivazioni, rallentando e ostacolando il processo di attivazione del servizio, limita lo sviluppo dei concorrenti e arreca pregiudizio agli utenti finali. In secondo luogo, Telecom avrebbe attuato politiche di prezzo particolarmente aggressive nelle aree dove i concorrenti possono avere accesso alla rete attraverso *l'unbundling* (affitto dell'ultimo miglio), con sconti molto elevati rispetto ai prezzi praticati dalla stessa Telecom nelle aree meno esposte alla concorrenza e, comunque, a prezzi inferiori ai costi sostenuti all'ingrosso dai concorrenti per *l'unbundling*. Secondo Wind e Fastweb, in questo modo Telecom potrebbe incamerare profitti nelle aree dove la concorrenza avviene solo attraverso altri servizi di accesso, per finanziare sconti alla clientela finale business non replicabili nelle zone dove i concorrenti possono operare attraverso *l'unbundling*. Il procedimento dovrebbe concludersi entro il 30 maggio 2011.

2.3. L'agenda digitale europea

Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)245), una delle sette "iniziative faro" della Strategia UE 2020, che si articola in linee d'azione fondamentali per affrontare in modo sistematico sette aree problematiche.

La Commissione si dovrebbe adoperare per:

- creare un quadro giuridico stabile al fine di incentivare investimenti per internet ad alta velocità;
- definire una politica efficiente in materia di spettro radio;
- creare un vero e proprio mercato unico per i contenuti e i servizi online;
- promuovere l'accesso a internet, in particolare mediante azioni a sostegno dell'alfabetizzazione digitale e dell'accessibilità.

Gli Stati membri dovrebbero:

- elaborare strategie operative per internet ad alta velocità e orientare i finanziamenti pubblici, compresi i fondi strutturali, verso settori non totalmente coperti da investimenti privati;
- creare un quadro legislativo per coordinare i lavori pubblici in modo da ridurre i costi di ampliamento della rete;
- promuovere la diffusione e l'uso dei moderni servizi *online*.

Nell'ambito dell'agenda digitale europea, il 20 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di fornire ai cittadini europei l'accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020), composto da:

- una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), che indica l'obiettivo di assicurare l'accesso a internet per tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 megabit per secondo, e per almeno il 50% delle famiglie la

disponibilità di un accesso a internet con una velocità superiore a 100 Megabit per secondo entro il 2020;

- una raccomandazione sull'accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223) che mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l'innovazione sul mercato dei servizi a banda larga;
- una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471) che espone orientamenti per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per realizzare il mercato interno e mira a garantirne l'uso e la gestione efficiente.

Il 1° giugno 2010 la Commissione europea ha pubblicato una relazione (COM(2010)271) sul consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche nell'UE dalla quale si evince che, sebbene tali mercati siano diventati più concorrenziali, non esiste ancora un mercato unico.

A tale proposito la relazione ricorda che l'Agenda digitale per l'Europa, sopra citata, invita ad attuare la normativa UE in materia di comunicazioni in maniera rapida e coerente e preannuncia l'intenzione della Commissione di proporre misure adeguate per ridurre i costi derivanti dalla mancanza di un mercato unico di servizi competitivi nel settore delle comunicazioni.

Il 25 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la quindicesima relazione sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche (COM(2010)253) nella quale si sottolinea che l'applicazione disomogenea delle norme UE in materia impedisce ai consumatori, alle imprese e all'economia europea di godere pienamente dei benefici economici di un mercato unico delle telecomunicazioni che sia competitivo.

2.4. Il *Memorandum of understanding* tra Ministero dello sviluppo economico ed operatori di telecomunicazioni “Sviluppo dell'infrastruttura per Reti a Banda Ultra Larga”

Nel novembre 2010 i predetti soggetti hanno sottoscritto un documento (riportato in allegato al presente *dossier*) avente ad oggetto la definizione ed attuazione di un'iniziativa di Partnership Pubblico Privata per la realizzazione delle infrastrutture passive necessarie allo sviluppo delle Reti di telecomunicazioni Nuova Generazione (nel seguito “NGN: *Next Generation Networks*”) con l'obiettivo di coinvolgere le Regioni, gli Enti Locali e le Istituzioni Finanziarie Pubbliche e Private. Tali soggetti condivideranno la pianificazione ed erogazione degli investimenti necessari per la realizzazione delle Infrastrutture passive per le NGN in aree da individuare (opere civili di posa, cavi in fibra spenta, canalizzazioni verticali negli edifici e locali per la terminazione delle fibre ottiche) con caratteristiche di neutralità, apertura, efficienza ed espandibilità.

2.5. Il Documento di Economia e Finanza 2011 - sezione III “Programma nazionale di riforma”

Il capitolo V “Le riforme dell’Italia” del Programma nazionale di riforma (PNR) nell’ambito delle politiche di ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione (pagina 66) distingue il “piano nazionale banda larga” (sul quale si veda *supra*) ed il “Piano per le reti di nuova generazione” (NGN); il primo mira a ridurre il numero di cittadini italiani ancora in *digital divide* dagli 8 milioni del 2008 a 3 milioni a fine 2011. Il secondo è focalizzato sulle aree più densamente abitate del paese ed è volto a realizzare, entro il 2020, reti ultra veloci sia su rete fissa, per almeno il 50 per cento della popolazione, sia su rete mobile.

La rete NGN sarà realizzata su un modello di co-investimento, che unisce gli sforzi di tutti gli *stakeholders*: Governo, Regioni, investitori istituzionali, Regolatori nazionali e operatori di telecomunicazioni realizzeranno un’infrastruttura comune su cui ciascun operatore potrà far passare la propria rete.

Nella griglia del PNR sono riportate le principali misure descritte, anche al fine di consentire una valutazione quantitativa dei loro effetti attraverso i modelli econometrici utilizzati dal Dipartimento del Tesoro. Le NGN sono la misura n. 68 della griglia, mentre la misura n. 69 concerne la gara per le frequenze in banda 800 mhz (comunicazioni mobili in larga banda, su cui si veda *infra*).

2.6. Il disegno di legge comunitaria 2010

Il disegno di legge comunitaria 2010¹⁵ reca la delega per il recepimento di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 che, unitamente al Regolamento n. 2009/1211, costituiscono il c.d. “Pacchetto Telecom”. Lo scopo dichiarato del pacchetto è quello di porre le basi per un mercato aperto e il più possibile libero, mediante la progressiva eliminazione della regolamentazione *ex ante*, e quindi l’imposizione di obblighi agli operatori, per giungere ad un mercato disciplinato principalmente dalle regole del diritto della concorrenza, applicabili *ex post*. L’intento del legislatore comunitario è quello di estendere i poteri delle Autorità nazionali in tema di condivisione, soprattutto prevedendo la facoltà per le Autorità nazionali di imporre la condivisione (anziché limitarsi ad incoraggiarla, come recitava il testo previgente) a tutti gli operatori e proprietari di rete di comunicazioni, quindi anche agli operatori non detentori di un significativo potere di mercato. Viene espressamente prevista la facoltà di imporre la condivisione del cablaggio all’interno degli edifici nei casi in cui la duplicazione dell’infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. E’ poi ancora stabilita

¹⁵ Approvato dal Senato della Repubblica il 2 febbraio 2011 (A.S. 2322) e, alla data del 14 aprile 2011, all’esame della Camera dei deputati (A.C. 4059-A).

la creazione, sulla base di informazioni fornite alle autorità nazionali dalle stesse aziende, di un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture, da mettere a disposizione delle parti interessate. Circa gli obblighi particolari, invece, la nuova direttiva accesso stabilisce che agli operatori SPM possa essere imposto: di concedere un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti; di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

Il disegno di legge comunitaria 2010 prevede, quali principi e criteri direttivi per il recepimento del pacchetto telecom:

- l'adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscono all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;
- la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;
- la promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio.

2.7. La gara per i servizi di comunicazione elettronica in banda larga

La legge di stabilità 2011 (220/2010¹⁶) all'articolo 1, commi 8-13 disciplina la procedura per l'attribuzione delle frequenze radioelettriche a servizi di comunicazione elettronica.

Il comma 8 prevede che, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve avviare le procedure per l'assegnazione di tali frequenze, che saranno destinate a servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga. La data per l'attribuzione delle frequenze verrà individuata dal Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto della normativa dell'Unione europea. Il Ministro potrà sostituire frequenze già assegnate con altre che si rendano disponibili. Il Piano di ripartizione delle frequenze e il Piano di assegnazione delle frequenze verranno aggiornati secondo le nuove disposizioni introdotte dal comma in esame.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con deliberazione 3/11/CONS¹⁷ ha avviato le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di

¹⁶ Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nell'ambito di tali procedure sarà effettuata una consultazione pubblica. L'Autorità propone al Ministro dello sviluppo economico la costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura di gara in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.

La Commissione Europea ha proposto nel settembre 2010 un piano quinquennale per la concessione e armonizzazione dello spettro radio nell'Unione Europea, con il fine di potenziare il dispiego e l'adozione della banda larga rapida e ultra-rapida. Tale indirizzo è stato confermato dal Commissario per l'Agenda digitale europea Neelie Kroes, nel corso dell'audizione svoltasi il 10 novembre presso le competenti Commissioni di Camera e Senato. Va inoltre segnalato che la gara per l'assegnazione di frequenze della banda 800 MHz destinata alla telefonia mobile, effettuata in Germania nello mese di maggio del 2010, ha determinato un ricavo complessivo per lo Stato di circa 3,5 miliardi di euro.

Il comma 9 dispone che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, vengano definiti criteri e modalità per quantificare e attribuire misure finanziarie compensative, pari al 10 per cento degli introiti derivanti dalla procedura di cui al comma precedente, e comunque entro il limite massimo di 240 milioni di euro, destinate ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di trasmissioni in ambito locale.

Il comma 10 stabilisce che, entro la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica – che ai sensi del citato articolo 2-*bis* del decreto-legge 5/2001, è fissata al 31 dicembre 2012 - il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva, e rilascia i titoli abilitativi secondo i criteri previsti dall'art. 15, comma 1, del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 177/2005¹⁸), nonché dell'articolo 8-*novies* del citato decreto-legge 59/2008.

L'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 177/2005, come modificato dall'art. 8-*novies*, comma 1, del decreto legge n. 59/2008, prevede che la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi delle direttive 2002/20/CE e 2002/77/CE, ed è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. Lo stesso art. 8-*novies* dispone inoltre, al comma 2, che le licenze individuali già rilasciate - ai sensi del regolamento di cui alla

¹⁷ Autorità per le garanzie delle comunicazioni “Determinazioni in materia di dividendo digitale in attuazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)». (Deliberazione n. 3/11/CONS)”.

¹⁸ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 – sono convertite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 4 dello stesso art. 8-*novies* prevede che, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basati su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

Dopo l'assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, i soggetti privi di titolo abilitativo dovranno astenersi dal compiere atti che comportino utilizzo delle radiofrequenze o che possano interferire con l'uso delle stesse da parte di terzi. Per la violazione di tali obblighi, è prevista l'applicazione degli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003¹⁹).

L'art. 97 prevede che chiunque espliciti attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale (che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il danneggiamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico). Il comma 2 vieta di arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. L'art. 98 reca una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di violazione delle norme relative a reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Si dispone inoltre che l'attivazione di impianti non autorizzati, anche su reti SFN (*Single Frequency Network*, rete con una sola frequenza di trasmissione o monofrequenziale) comporta la disattivazione dell'impianto stesso, e la sospensione del diritto d'uso da tre mesi a un anno, con revoca del diritto in caso di recidiva nel triennio.

Le reti *Single Frequency Network*, o SFN, sono caratterizzate da un segnale televisivo trasmesso nelle zone adiacenti sulla stessa frequenza, mentre le reti di trasmissione del segnale televisivo *Multi Frequency Network*, o MFN, prevedono che lo stesso segnale televisivo sia irradiato su frequenze differenti in zone adiacenti.

Il comma 11 dispone che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabiliscano gli obblighi gravanti sui titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso efficiente dello spettro, nonché della promozione delle culture regionali e

¹⁹ Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

locali. In caso di violazione degli obblighi suddetti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 52, comma 3, del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 177/2005) il quale prevede che in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Il Ministero in questo caso acquisisce il diritto di disporre delle frequenze precedentemente assegnate.

Il comma 12 prevede che, in caso di trasmissioni di programmi televisivi in digitale privi del titolo abilitativo, al responsabile editoriale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 2, del citato codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003). Tale comma stabilisce che, in caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00.

Lo stesso comma 12 precisa infine che l'operatore di rete il quale ospiti nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo del titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con diritto d'uso.

Per regolamentare la fase di transizione verso il definitivo passaggio dal sistema televisivo analogico al digitale terrestre (*switch off*), previsto in Italia, come già detto, entro il 2012, il citato art. 8-*novies* del decreto legge n. 59/2008 ha modificato la disciplina vigente in materia radiotelevisiva (decreto legislativo 177/2005) tenendo conto dei principi elaborati in sede di Unione europea. È stato pertanto introdotto il regime dell'autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete, anche per la fase di transizione, e si è stabilito che le procedure da applicarsi per le assegnazioni dei diritti d'uso delle frequenze per le reti digitali terrestri sono quelle indicate dalla delibera n. 603/2007 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Successivamente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Con la delibera n. 181/2009 del 7 aprile 2009, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato i criteri per la completa digitalizzazione delle reti terrestri, che integrano e modificano quelli indicati nella precedente citata delibera n. 603/07. In particolare, l'allegato A della delibera n. 181/2009, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri", prevede tra l'altro la disponibilità di un dividendo digitale, non inferiore a cinque reti nazionali, la cui assegnazione dovrà avvenire attraverso procedure selettive basate sui criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. Tre delle cinque reti saranno riservate a "nuovi entranti", o ad operatori già esistenti, con esclusione dei soggetti già titolari di due (o più) reti nazionali. Le regole per le procedure di gara potranno prevedere l'utilizzo del meccanismo del "beauty contest". Tale sistema – assimilabile a quello della licitazione privata – prevede una selezione fra i soggetti interessati, al fine di individuare quello più idoneo all'aggiudicazione, sulla base di una serie di requisiti (affidabilità, esperienza

maturata, risorse finanziarie, caratteristiche del progetto, etc.). Si precisa peraltro che nella definizione delle procedure di gara, si terrà conto dei seguenti principi:

- assicurare un uso efficiente dello spettro attraverso l'utilizzo della SFN (single frequency network);
- promuovere l'innovazione tecnologica nell'interesse sia dell'industria, sia dei consumatori;
- assicurare la miglior valutazione dello spettro tenendo conto della diffusione di contenuti di buona qualità alla più vasta maggioranza della popolazione italiana.

A seguito di tale delibera, l'art. 45 della legge comunitaria 2008 (88/2009²⁰) ha modificato il citato art. 8-*novies* del citato decreto-legge 59/2008, prevedendo appunto che per l'assegnazione delle nuove frequenze televisive vengano applicati i criteri stabiliti nella delibera n. 181/2009 della citata Autorità.

Con la delibera n. 300 del 15 giugno 2010 l'Autorità ha poi approvato i criteri generali ai fini dell'assegnazione delle frequenze per il servizio di radioffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. In particolare, la delibera detta i criteri generali per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, che deve conformarsi ai principi di uso pluralistico ed efficiente dello spettro radioelettrico e alle raccomandazioni e decisioni assunte in sede comunitaria, identifica il numero delle reti televisive nazionali digitali terrestri e correlate frequenze, e riserva almeno un terzo delle frequenze pianificabili alle emittenti televisive locali. La pianificazione delle frequenze adottata nella delibera tiene conto – come specificato nei *considerata* iniziali - degli sviluppi relativi alla utilizzazione delle frequenze della banda 800 MHz per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva secondo gli indirizzi comunitari, e che le frequenze non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro per l'assegnazione al dividendo digitale esterno. A tal fine, l'articolo 1 della delibera dispone, al comma 12, che le frequenze non utilizzate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale "esterno", in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni.

Il comma 13 stima in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, relativi all'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica.

Le procedure di assegnazione dei diritti devono concludersi in termini tali che i relativi introiti siano versati all'entrata dello Stato entro il 30 settembre 2011.

In sede di attuazione della misura, nell'ipotesi in cui si verificano o in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto, alla riduzione lineare, sino a

²⁰ Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008".

concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. La Decisione di Economia e Finanza 2011²¹ (pagina 70) enumera tra le minori spese in conto capitale "in linea con le regole europee SEC95), i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche, destinate ai servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga".

Dalla riduzione è escluso il Fondo ordinario delle università e le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille.

Nell'ipotesi di maggiori entrate accertate rispetto alla stima, queste sono riassegnate nell'anno al Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate a misure di sostegno da definire con decreto del Ministro.

Con deliberazione 127/11/CONS l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indetto la consultazione pubblica concernente l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz da parte dei sistemi pubblici commerciali terrestri di comunicazione elettronica via radio, nonché sulle norme ai fini dell'adeguamento della regolamentazione per le frequenze già assegnate a 900, 1800 e 2100 MHz, ivi inclusa la possibilità del *refarming* per la banda a 1800 MHz.

Il decreto-legge 34/2011²² (articolo 4) proroga (*rectius differisce*) il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre; viene, inoltre, dettata una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga.

Il comma 1, primo periodo, proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire, con le modalità di cui all'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge

²¹ Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 13 aprile 2011, ha inviato, ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificati dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39, il Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4). Alla Sezione II del predetto documento è allegata la Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui al comma 4 del citato articolo 10 della medesima legge. Al documento sono altresì allegati il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (Doc. LVII, n. 4-Allegato/I) nonché un documento concernente le Risorse del bilancio dello Stato destinato alle regioni e province autonome (Doc. LVII, n. 4-Allegato/II). Alla data del 18 aprile 2011, il predetto documento, con i relativi allegati, è stato deferito, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, all'esame della 5ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

²² Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo" (*alla data del 13/04/11 in corso di conversione presso il Senato della Repubblica*).

59/2008²³, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre.

Il comma 5, del citato articolo 8-*novies* prevede che:

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare;
- d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- è definito:
 - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge;
 - un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008²⁴ come successivamente modificato da omologhi atti amministrativi.

*Poiché il termine per l'attuazione del citato articolo 8-*novies*, comma 5, è scaduto nel 2008, la disposizione in commento sembra piuttosto integrare gli estremi di un differimento e non di una proroga. Inoltre, la disposizione in commento non sembra modificare il termine per la transizione definitiva alla trasmissione televisiva digitale terrestre, che resterebbe fissato al 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 5/2001²⁵, bensì solo quello per la definizione del calendario, relativo alle singole aree tecniche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale, quasi corrispondenti alle regioni. Per modificare il calendario di transizione, quindi, potrebbe essere sufficiente una novella, con decreto ministeriale, al citato decreto ministeriale 10 settembre 2008, come peraltro è già avvenuto.*

Il comma 1, secondo periodo prevede che:

- entro il 30 giugno 2012;
- il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive:
- nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 220/2010;
- per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei

²³ Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

²⁴ Decreto ministeriale 10 settembre 2008 “Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze”.

²⁵ Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”.

soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità del patrimonio al netto delle perdite;
- b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- c) ampiezza della copertura della popolazione;
- d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Il comma 1, terzo periodo, prevede che nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del citato comma 8 dell'articolo 1 della legge 220/2010.

Il comma 1, quarto periodo, prevede che nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.

Il citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008 stabilisce il calendario per la definitiva transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre. Dall'esame della tabella 2, prevista dall'articolo 2, del decreto, alla data del 1° gennaio 2011 le seguenti aree risultano passate a tale tecnica trasmissiva: Sardegna, Valle d'Aosta,, Piemonte occidentale, Trentino e Alto Adige, Lazio, Campania,, Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza), Emilia-Romagna, Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone), Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 1, quinto periodo, demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

La relazione governativa giustifica l'intervento normativo con il fine di razionalizzare l'uso dello spettro radioelettrico, anche a seguito della previsione di cui alla citata legge 220/2010, secondo la quale le frequenze nella banda 790-

862 MHz sono destinate ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda e non più alle trasmissioni televisive. È, quindi, necessario individuare un nuovo termine per il decreto definitivo relativo al passaggio al digitale e nuovi criteri per procedere all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. Il mutato quadro normativo, infatti, non consente più di assegnare per le trasmissioni in digitale una frequenza a tutti i soggetti legittimamente operanti in analogico, in quanto le risorse, almeno in alcune regioni, sono oggettivamente insufficienti. La legge 220/2010, riducendo le risorse frequenziali disponibili ha determinato un quadro di risorse scarse, in presenza delle quali, conformemente alla normativa comunitaria, è necessario procedere allo svolgimento di una selezione per individuare i soggetti destinatari delle stesse. L'applicazione della suddetta norma comporterebbe quindi l'esclusione dal mercato radiotelevisivo di un certo numero di soggetti attualmente operanti. La situazione sopra descritta impone da un lato la necessità di individuare in tempi brevi – in considerazione della scadenza per l'effettuazione della gara sulle frequenze imposta dalla legge di stabilità per il mese di settembre 2011 – efficaci criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi e dall'altro di prevedere l'obbligo per gli assegnatari di riservare parte della propria capacità trasmissiva in favore dei soggetti esclusi dall'assegnazione. Una previsione normativa redatta in tali termini consentirebbe di liberare la banda di frequenza messa a gara facendo sì che nessuna attività commerciale televisiva sia costretta alla chiusura, potendo diventare un fornitore di servizi media audiovisivi. La suddetta norma, aggiunta alle misure economiche compensative già disposte nella legge di stabilità, renderebbe raggiungibile l'obiettivo prefissato di introitare nel bilancio dello Stato le entrate conseguenti alla gara citata, che sarebbero ovviamente commisurate alla certezza giuridica da parte degli operatori telefonici di avere l'effettiva disponibilità delle frequenze oggetto della gara alla data indicata, certezza assicurabile tramite una norma di rango primario contenente gli elementi sopra specificati che, in aggiunta, preveda che la conversione dei provvedimenti da provvisori in definitivi dei diritti d'uso avrà luogo entro il 30 giugno 2012 piuttosto che entro il 31 dicembre 2012, anticipando il momento della liberazione della banda oggetto di gara. La finalità di garantire lo svolgimento dell'attività come fornitore di servizi e media audiovisivi ai soggetti non destinatari di diritti d'uso ai sensi della suddetta norma è prevista nell'ultimo periodo con rinvio ad un successivo provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La relazione tecnica recita che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi ma anzi mira a rendere più agevole liberare la banda di frequenza messa a gara ai sensi della legge di stabilità 2011 (la citata legge 220/2010) evitando l'esclusione dal mercato radiotelevisivo di un certo numero di soggetti attualmente operanti e prevedendo efficaci criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi. Peraltro la certezza giuridica da parte degli operatori telefonici dell'effettiva disponibilità delle frequenze oggetto della gara alla data indicata, assicurabile tramite una norma di rango primario e l'anticipo della liberazione della banda

oggetto di gara al 30 giugno 2012, possono anche avere positivi effetti sull'entità delle entrate derivanti dall'asta.

2.8. Semplificazione normativa delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga

2.8.1. Il decreto-legge 112/2008²⁶

L'articolo 2 del citato decreto-legge 112/2008 introduce norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. A tal fine, il **comma 1** prevede che l'installazione di reti e impianti in fibra ottica²⁷ sono realizzabili con la procedura della denuncia di inizio attività (DIA).

Ai sensi dell'articolo 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico in materia di edilizia*), sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non subordinati al permesso di costruire (di cui all'articolo 10 dello stesso DPR 380), e non rientranti nella categoria dell'attività edilizia libera (di cui all'articolo 6 del DPR), purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

La vigente normativa in materia di infrastrutture per la comunicazione elettronica è dettata dal decreto legislativo 259/2003²⁸; l'articolo 87 prevede che per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, deve essere presentata domanda all'Ente locale competente, previo accertamento - demandato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - circa i limiti di esposizione e i valori di attenzione. Salvo che un'amministrazione interessata abbia espresso dissenso, con conseguente convocazione di una conferenza di servizi, l'istanza si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. I lavori devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

L'articolo 87-*bis*, in ordine al procedimento di realizzazione degli impianti con tecnologia UMTS o altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, prevede procedure semplificate per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile. In particolare, si prevede che per avviare

²⁶ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

²⁷ Le fibre ottiche sono costituite da filamenti sottili in vetro (o in plastica), idonee alla conduzione di comunicazioni digitali e utilizzate per trasmissioni su lunghe distanze e per l'accesso a reti in banda larga.

²⁸ Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

l'installazione di apparati con tecnologia UMTS²⁹ o di altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, è richiesta la sola denuncia di inizio attività. La denuncia resta priva di effetti ove entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale competente, ovvero un parere negativo da parte dell'organismo di controllo - Agenzia nazionale e agenzie regionali per la protezione dell'ambiente - di cui all'art. 14 della legge 36/2001³⁰.

L'articolo 88 dispone che, qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la domanda si intende accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

Il **comma 2** prevede che l'operatore della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dalla esecuzione dell'opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza determinare ritardi nella prosecuzione dei lavori,

Con riferimento a tali fattispecie, il **comma 3** fa salvo il potere di regolamentazione riconosciuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del citato d.lgs. n. 259/2003.

Tale norma prevede che, quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione previste dallo stesso decreto, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la cospicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.

Il secondo periodo del **comma 3** richiama inoltre la competenza della stessa Autorità in materia di emanazione delle regolamento sulla installazione delle reti dorsali.

In ordine alle procedure connesse ai lavori di cui all'articolo in esame, il **comma 4** prevede che l'operatore della comunicazione debba presentare la denuncia, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico

²⁹ Universal Mobile Telecommunications System, tecnologia di comunicazione telefonica mobile che si è sviluppato successivamente al GSM (Global System for Mobile Communications), il quale resta tuttora il sistema tecnologico di telefonia mobile largamente più diffuso nel mondo.

³⁰ Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

dell'amministrazione competente per territorio, corredandola con una relazione ed elaborati che attestino la conformità del progetto alla normativa vigente, e che precisino le infrastrutture civili di cui intenda avvalersi secondo quanto previsto dal comma 2.

Il **comma 5** prevede che le infrastrutture destinate alle comunicazioni in fibra ottica siano assimilate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del citato DPR n. 380/2001.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 16 prevede, al comma 1, che il rilascio del permesso di costruire comporti la corresponsione di un contributo, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, incidenza che, ai sensi del comma 4, viene stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il comma 7 specifica che gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione.

Il **comma 6** prevede un termine massimo di efficacia di tre anni per la denuncia di inizio attività e pone a carico dell'interessato l'onere di comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

I **commi 7 e 8** regolano le ipotesi in cui l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto a vincolo. Ove la tutela del bene appartenga all'amministrazione comunale, dispone che il termine di trenta giorni (di cui al comma 4) decorra dalla data di rilascio dell'assenso; se tale atto non sia favorevole, la denuncia resta priva di efficacia. Se la competenza circa la tutela dell'immobile appartenga a soggetto diverso dall'amministrazione comunale, e se il parere di tale ente non sia stato allegato alla denuncia di inizio attività, deve essere convocata una conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990. Il termine di trenta giorni decorre in questo caso dall'esito della conferenza; se tale esito non è favorevole, la denuncia resta priva di efficacia.

La procedura ora illustrata ricalca quanto previsto dall'articolo 23 del citato DPR n. 380/2001, il quale, nel disciplinare in via generale la procedura della denuncia di inizio attività, prevede appunto che, ove sia necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, l'ufficio comunale competente debba convocare un'apposita conferenza di servizi.

Il **comma 9** precisa che la sussistenza del titolo che legittima l'operatore ad effettuare i lavori è provata dalla copia della denuncia, da cui risulti la data di ricevimento della stessa, e i relativi allegati.

Il **comma 10** regola le ipotesi che possono dare luogo ad un diniego dell'intervento. A tal fine, si prevede che il dirigente del competente ufficio comunale, ove verifichi l'assenza delle condizioni legittimanti, ovvero l'esistenza

di ragioni ostative di sicurezza, incolumità pubblica o salute, comunica all'interessato l'ordine motivato di non procedere ai lavori ed indica le modifiche necessarie per ottenere l'assenso dell'amministrazione. La denuncia di inizio attività può essere successivamente ripresentata, con le conseguenti modificazioni.

Il **comma 11** dispone che l'operatore, decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, debba comunicare al comune l'inizio effettivo dei lavori.

Al termine dell'intervento, il **comma 12** prevede che il progettista – o un tecnico qualificato – provveda al rilascio del certificato di collaudo, che va presentato allo sportello unico.

Il **comma 13** fa rinvio, per gli aspetti non regolamentati, all'articolo 23 del DPR n. 380/2001, che disciplina in via generale la procedura della DIA per le opere edilizie, ovvero, se ritenute più favorevoli dal richiedente, alle disposizioni di cui all'articolo 45 dello stesso DPR.

Il **comma 14** stabilisce che i soggetti pubblici non possano opporsi alla installazione nelle loro proprietà di reti e impianti per la comunicazione elettronica in fibra ottica, a meno che si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile di Stato, province o comuni, ovvero che l'attività possa arrecare turbamento al pubblico servizio. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui agli articoli 90 e 91 del d.lgs. n. 259/2003. La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 20 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.

L'articolo 90 regola le ipotesi di procedura di esproprio per la realizzazione di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, o dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministero delle comunicazioni. L'articolo 91 individua specifiche limitazioni legali alla proprietà – pubblica o privata - dei beni immobili, interessati dalla realizzazione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 90.

Il **comma 15** prevede l'applicazione degli articoli 90 e 91 del d.lgs. n. 259/2003 - ora illustrati – anche quando le opere per la realizzazione di impianti di comunicazione in fibra ottica interessino immobili di proprietà privata.

Il comma 15-bis introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 40/2010³¹ interviene sulle procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica, prevedendo che la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada, a meno che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che, secondo il comma 4, deve essere presentata all'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori.

2.8.2. La legge 69/2009³²

La citata legge 69/2009, oltre le disposizioni sul programma per lo sviluppo della rete in banda larga prima illustrate, contiene anche misure di semplificazione per l'esecuzione dei lavori di posa dell'infrastruttura.

L'articolo 1, comma 6, sostituisce il primo periodo del comma 2, dell'articolo 231, comma 3, del codice della strada³³ ove è disposto che, in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, del medesimo codice (costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche) si applicano le disposizioni:

- di cui al libro quarto, titolo I, capo VI (Limitazioni legali - Servitù - Espropriazioni) del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
- di cui alla L. 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche).

Il nuovo testo sostituisce la normativa speciale che si applica alle reti ed impianti di telecomunicazioni, individuandola, anziché nel citato testo unico 156/1973, nel capo V (disposizioni relative a reti ed impianti) del titolo II (Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico) del codice delle comunicazioni elettroniche³⁴ ove sono disciplinate: le procedure autorizzatorie per la realizzazione delle reti (opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico) e la ubicazione delle infrastrutture.

³¹ Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

³² Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

³³ Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

³⁴ Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Il comma 7 estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 5/2001³⁵ anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

La richiamata norma dispone che, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite (parabole satellitari) le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile; per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice (numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio); le predette disposizioni non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

³⁵ Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi".

ALLEGATI

CORTE DEI CONTI

***Sezione centrale di controllo sulla gestione
Delle Amministrazioni dello Stato***

* * * * *

*Ufficio di controllo sui Ministeri
delle attività produttive*

**Interventi per infrastrutture a “banda larga” nelle aree
deprese**

Relatori: Cons. Renzo Liberati – Cons. Roberto Tabbita

I N D I C E

1. Finalità e metodologia dell'indagine	Pag 1
2. Banda larga: nozione	" " 2
3. Programma banda larga nel Mezzogiorno	" " 4
4. Quadro normativo d'insieme	" " 6
5. Convenzione con la soc. "Sviluppo Italia" S.p.A.	" " 8
6. Accordo di programma, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 80/2005, con la Soc. "Infratel S.p.A."	" " 10
7. Attuazione del programma	" " 12
7.1 Stato di avanzamento del programma banda larga alla data del 31/12/2006.	" " 17
7.2 Stato effettivo di avanzamento lavori in termini chilometrici e di costi (rilevabili dal bilancio di esercizio Infratel 2006)	" " 20
8. Quadro finanziario relativo al capitolo del Ministero delle Comunicazioni n. 7230 (Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di rete di comunicazioni).	" " 23
8.1 Modalità di finanziamento dell'accordo di programma.	" " 26
8.2 Analisi finanziaria delle spese sostenute dalla Soc. Infratel.	" " 27
9. Considerazioni di sintesi.	" " 33

1. Finalità e metodologia dell'indagine

L'indagine, inserita al punto III.5 del Programma della Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (delib. 1/2006/G) è finalizzata a verificare, nell'ambito della realizzazione di un programma per lo sviluppo delle infrastrutture a "banda larga" nelle aree del Mezzogiorno, la rispondenza dei risultati ottenuti agli obiettivi prefissati, valutando costi, modi e tempi dell'attività amministrativa svolta.

L'istruttoria ha preso in esame la convenzione stipulata dal Ministero delle comunicazioni (MIC) con la "Soc. Sviluppo Italia", affidataria della realizzazione del programma in questione tramite la Soc. di scopo "Infratel", all'uopo costituita e posseduta per il 99% da Sviluppo Italia S.p.A. e per il restante 1% da SVI Lazio S.p.a¹. L'istruttoria ha anche riguardato l'analisi del flusso delle risorse finanziarie destinate a tale programma, che ha subito varie rimodulazioni a seguito delle leggi 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) e 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Resta esclusa dall'indagine la realizzazione dei servizi applicativi di competenza del Ministero dell'innovazione tecnologica, per i quali, con la delibera CIPE n. 83/2003 sono stati stanziati 120 meuro per la realizzazione di sei progetti riguardanti settori della sanità, della scuola, dell'industria agroalimentari, per la gestione del territorio, per i servizi di connettività sociale e per l'ampliamento dei servizi regionali a banda larga. Per completezza d'informazione, si fa presente che per l'armonizzazione degli interventi con quelli analoghi previsti dalle regioni il Ministero dell'innovazione tecnologica ha fatto ricorso agli accordi di programma quadro Stato-regioni. In relazione agli esiti di concertazione con le regioni è stato concordato che per tutti i progetti, escluso quello relativo ai servizi nelle scuole al

¹ Tale Società è costituita per il 99% da Sviluppo Italia S.p.A e per l'1% da Sviluppo Italia Toscana S.p.A., la quale, a sua volta, è costituita da azioni di Sviluppo Italia S.p.A per il 51% e da azioni della Regione Toscana per il 49%.

Sud, gestito direttamente dal MIT, i soggetti attuatori siano le regioni del Sud, le quali si sono impegnate a cofinanziare gli interventi in questione, residuando al Ministero per l'innovazione tecnologica le sole funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio.

2. Banda larga: nozione

Il termine "banda" è utilizzato nelle telecomunicazioni per indicare il flusso passante di frequenze che può essere utilizzato per la trasmissione di un segnale. Detto termine è solitamente utilizzato come sinonimo della capacità trasmissiva di una rete o di un canale, ovvero per indicare la massima velocità alla quale è possibile trasferire delle informazioni nell'unità di tempo.

Il termine "banda larga" definisce un insieme di tecnologie che consentono di fornire all'utente collegamenti di velocità notevolmente superiore rispetto quelli concessi dalla normale rete telefonica, che per definizione fornisce servizi a "banda stretta"².

La Commissione interministeriale di studio istituita in data 14 settembre 2001 dai Ministeri delle comunicazioni e per l'innovazione tecnologica ha inteso per banda larga **"l'ambiente tecnologico che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ai massimi livelli d'interattività"**. Tale definizione è stata ed è tuttora oggetto di discussione nell'ambito dei corrispondenti gruppi di lavoro istituiti dai governi degli altri paesi. In particolare, sono emerse posizioni differenziate tra chi ha scelto una definizione di banda larga riferendola esclusivamente alla capacità

² Le varie opzioni tecnologiche per la diffusione della banda larga al momento disponibili sono le seguenti: doppio telefonico (xDSL, dove la x sostituisce le lettere che contraddistinguono le diverse soluzioni: ADSL, HDSL) che si caratterizza per il fatto di utilizzare le infrastrutture esistenti di accesso e quindi di non richiedere esecuzione di lavori, né sul terreno, né all'interno delle abitazioni; reti in fibra ottica; wireless local loop (sfrutta la trasmissione di dati via radio); sistemi satellitari. Di recente è stato raggiunto un accordo con il Ministero della difesa per trasferire ad usi civili le frequenze utili nella banda 3,5 gigahertz, attualmente occupate per il funzionamento di radar militari, ed introdurre in Italia l'impiego della tecnologia WiMAX, che risulta essere un sistema di connessione senza fili più evoluto rispetto al precedente wireless local loop. A tale riguardo, nella pubblica adunanza, l'Amministrazione ha precisato che tale sistema non è sostitutivo, bensì interconnesso con il sistema di trasmissione via cavo.

trasmissiva (numero di kbit/s) e chi, invece, ne ha dato una definizione basata prevalentemente sulla tipologia di servizi erogabili.

Per "ambiente tecnologico" deve intendersi *il complesso di applicazioni informatiche ed i relativi contenuti, i servizi su rete e le infrastrutture.*

La diffusione delle infrastrutture e delle reti di telecomunicazione, determinando una maggiore velocità e potenza nelle trasmissioni e nella navigazione in internet, è in grado di consentire un accesso ad una offerta di servizi informatici potenzialmente illimitata, con forti ricadute sullo sviluppo della società di informazione.

La realizzazione di un sistema di banda larga in Italia, risulta essere anche un fattore importante per il superamento del divario tecnologico (*digital divide*) tra le aree territoriali caratterizzate da diverso sviluppo economico.

Il DPEF 2003–2006, nel definire l'innovazione tecnologica come uno dei principali fattori della crescita, sia a livello macroeconomico che a livello microeconomico, sottolinea la necessità di superare i ritardi che in tale ambito vengono registrati in Italia attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della Pubblica amministrazione centrale e locale, facendo leva sull'*e-government*; promozione di politiche industriali e finanziarie per la diffusione dell'informazione tecnologica nel campo della comunicazione (I.T.C.), con particolare riguardo al Mezzogiorno d'Italia; adozione di un piano d'azione per la diffusione della banda larga.

Il DPEF 2004-2007 impegna il Governo a sostenere lo sviluppo e l'ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese nel settore delle comunicazioni, in considerazione del loro ruolo essenziale per la competitività e l'innovazione del sistema produttivo e, in questo ambito, a promuovere la realizzazione delle infrastrutture per l'accesso alla banda larga.

Il DPEF 2005-2008, per quanto riguarda la politica industriale, ha ribadito l'impegno del Governo a migliorare la strategia volta a rendere più incisive le

politiche per il Sud, con particolare riguardo alla realizzazione di infrastrutture anche nel settore delle comunicazioni, definendo un programma d'intervento per lo sviluppo di settori innovativi, come la banda larga.

Con un "memorandum d'Intesa" sottoscritto il 12 marzo 2003 tra il Ministero delle comunicazioni, il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, e il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, viene sancito l'impegno di promuovere la realizzazione del "Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno", mediante l'individuazione di specifiche risorse rinvenibili nei fondi nazionali e regionali, destinati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Con decreto del P.C.M. del 20 dicembre 2006 è stato, poi, istituito il "Comitato per la diffusione della banda larga sul territorio nazionale", di cui fanno parte i Ministri delle comunicazioni, degli affari regionali e delle autonomie locali, delle riforme ed innovazioni nella Pubblica amministrazione. L'obiettivo strategico del Comitato è quello di garantire l'accesso a tutti ed ovunque alla banda larga attraverso l'individuazione d'interventi prioritari per il raggiungimento dei livelli essenziali di abilitazione tecnologica sul territorio nazionale. Competono al Comitato anche compiti di coordinamento, armonizzazione e monitoraggio delle iniziative già intraprese. Come organo di supporto del Comitato è prevista la costituzione di un "Gruppo tecnico" che per le attività di monitoraggio si avvale dell'"Osservatorio per lo sviluppo della banda larga in Italia", con il quale il Ministero può stipulare apposita convenzione.

3. Programma "banda larga" nel Mezzogiorno

Il Programma per lo sviluppo della banda larga, approvato dal CIPE con delibera n. 83 del 13 novembre 2003, su proposta dei Ministeri delle comunicazioni, per l'innovazione tecnologica e dell'economia e finanze, tende, pertanto, a colmare

il divario, nella dotazione di infrastrutture abilitanti, quali quelle della lunga distanza e delle reti di accesso metropolitane (MAN: Metropolitan Area Network), verificatosi in quelle regioni del Mezzogiorno, la cui carenza costituisce un ostacolo strutturale per l'affermarsi delle innovazioni nel settore delle comunicazioni. L'obiettivo del programma mira, da un lato alla messa in opera di una infrastruttura pubblica nelle aree urbane e nelle zone industriali da mettere a disposizione degli operatori e, dall'altro alla promozione del consumo dei servizi digitali da parte dell'utenza. Va ricordato, a tale proposito che già il "Libro bianco", redatto dalla citata Commissione interministeriale (Task Force) del 14 settembre 2001, nel sottolineare l'esigenza, in Italia, di uno sviluppo equilibrato di infrastrutture e servizi, evidenzia la necessità che le politiche pubbliche di intervento siano indirizzate, sia verso uno sviluppo di infrastrutture e tecnologie, sia verso il sostegno della domanda e dell'offerta della "banda larga".

Dal punto di vista operativo il programma si suddivide, quindi, in due sottoprogrammi facenti capo ciascuno alla amministrazione pubblica che ne detiene le competenze: Ministero delle comunicazioni, per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture; Ministero per l'innovazione e le tecnologie, per lo sviluppo della domanda dei servizi applicativi multimediali.

Soggetto attuatore del programma è la **società Sviluppo Italia**³, istituita ai sensi del d.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del d. lgs. 14 gennaio 2000, n. 3. Per la realizzazione del programma, Sviluppo Italia ha costituito due società: una per le reti infrastrutturali, Infratel Italia, ed una per i servizi, Innovazione Italia.

³ Ora denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ai sensi dell'art. 1, com. 460 della legge 296/06 (finanziaria 2007). La legge prevede, inoltre, che la istituenda agenzia predisponga un piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie nei settori non strategici, riducendo a tre il numero delle controllate.

4. Quadro normativo d'insieme

Gli atti normativi che hanno riguardato interventi nel campo della diffusione di reti di telecomunicazioni a banda larga possono così riassumersi.

- **D.lvo 9 gennaio 1999 n. 1**, relativo al riordino degli enti e delle società di promozione. Con tale provvedimento normativo viene istituita, a norma degli articoli 11 e 14 della Legge 15 marzo 1999, n. 59, come modificato dall'art. 1 del D.lvo 14 gennaio 2000, n. 3, la S.p.A. "Sviluppo Italia" con la finalità di promuovere attività produttive, ottenere investimenti, favorire iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione ed i sistemi centrali di impresa, dare supporti alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;
- **Legge 1 agosto 2002, n. 166**, "recante norme in materia di infrastrutture". L'art. 8 consente alle amministrazioni centrali di convenzionarsi con la Soc. Sviluppo Italia per tutte le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti per la realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto;
- **Legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003). L'art. 89 di tale legge prevede, al fine di promuovere la domanda privata, la concessione di contributi destinati ad incentivare gli utenti all'acquisto o al noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso alla banda larga ed a internet;
- **Legge 12 dicembre 2002, n. 273**, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. L'art. 6, al fine di favorire lo sviluppo della rete a banda larga, prevede la possibilità di esentare dal pagamento del contributo previsto dalla legge finanziaria n. 448/1978 (contributo sulle attività

di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico, di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali) gli operatori delle telecomunicazioni (T.C.L.) che, al netto degli investimenti per la realizzazione di infrastrutture della rete di banda larga, realizzino un fatturato inferiore a 100 milioni di euro.

- **Legge 8 aprile 2002, n. 59**, recante la disciplina relativa alla fornitura dei servizi di accesso ad internet; tale legge è rivolta a promuovere l'uso di internet attraverso un maggior grado di libertà nel mercato dell'interconnessione; tende, altresì, a rafforzare il grado di competitività del mercato e rappresenta un incentivo per la copertura delle aree disagiate del territorio e per il superamento del "*digital divide*";
- **D.lvo 1 agosto 2003, n. 259**, relativo al "Codice delle comunicazioni elettroniche". L'art. 6 consente allo Stato, alle regioni ed agli enti locali di realizzare, nel settore delle comunicazioni, infrastrutture di rete mediante società controllate. L'articolo 25 prevede che la fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche sia assoggettata ad autorizzazione generale da parte del MIC;
- **Legge 24 dicembre 2003, n. 350** (finanziaria 2004). L'art. 4, commi 1 e 2, prevede la concessione di contributi per l'acquisto ed il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'acquisto, il noleggio o detenzione in comodato di apparecchi per la trasmissione e la ricezione a banda larga.
- **Legge 30 dicembre 2004, n. 311** (finanziaria 2005): prevede che i fondi stanziati sul capitolo 7230 del MIC indicati nella tab. F (pari a 144,78 meuro) vengano ripartiti nel periodo 2005/2008.
- **DL 14 marzo 2005, n. 35**, convertito dalla **L. 14 maggio 2005, n. 80**; prevede, all'art. 7, che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga, di cui al programma approvato con la delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, possano essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate dal

Ministero delle Comunicazioni per il tramite della società Infratel Spa del gruppo Sviluppo Italia.

- **Legge 23 dicembre 2005, n. 266** (finanziaria 2006) art. 1, commi 7 e 34; il primo introduce il sistema del frazionamento degli impegni, il secondo stabilisce, per l'anno 2006, il limite dei pagamenti nella misura del 95% dell'importo pagato nel 2004.
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (finanziaria 2007): dispone incrementi finanziari sul cap. 7230.
- A tale quadro normativo vanno aggiunti gli **Accordi con le regioni** stipulati al fine di avviare progetti tecnici territoriali per le aree oggetto d'intervento in base alla progettualità congiunta con le regioni stesse, integrando le disponibilità finanziarie complessive del programma rispetto ai fondi assegnati all'Amministrazione centrale.

5. Convenzione con la "Soc. Sviluppo Italia" S.p.A.

Per la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento della dotazione infrastrutturale per la banda larga nel Mezzogiorno è stata stipulata, in data 22 dicembre 2003, tra il Ministero delle comunicazioni e la soc. Sviluppo Italia Spa una convenzione, di durata quadriennale, il cui costo è stato convenuto nella misura di 150 meuro⁴. La convenzione è stata stipulata, sulla base dell'art. 8 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che consente alle amministrazioni centrali di convenzionarsi con la predetta società, a capitale interamente pubblico, per tutte le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti per la realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese.

La convenzione prevede, inoltre, che Sviluppo Italia Spa si avvalga, ai fini

⁴ Decreto approvativo registrato dalla Corte conti il 16/02/04, reg. 1, foglio 169.

dell'attuazione del programma, di una società di scopo, dalla stessa controllata e da costituire entro il termine di trenta giorni dalla data di efficacia della convenzione stessa⁵. Detta società diviene di fatto il reale soggetto attuatore del programma con il compito di pianificare, progettare, realizzare ed integrare infrastrutture a banda larga.

E' singolare il fatto che i pagamenti da parte del Ministero delle comunicazioni vengano corrisposti direttamente alla società di scopo con modalità che verranno puntualmente ribadite nell'accordo di programma che il MIC stipulerà direttamente con la società stessa, di cui si tratterà nel successivo paragrafo.

La convenzione va a configurarsi, pertanto, come un contratto quadro (o normativo) finalizzato alla definizione di clausole generali, cui si dovrà attenere la costituenda società di scopo destinata a realizzare in concreto il programma della banda larga.

Le funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione della convenzione sono affidate ad un Comitato d'indirizzo, organo composto da cinque membri, di cui tre designati dal Ministero delle comunicazioni, tra cui il presidente ed i rimanenti due indicati dalla soc. Sviluppo Italia Spa. Detto organo, tra l'altro, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in merito ai piani operativi, tenendo presente la coerenza degli stessi con gli interventi finanziati ed approvati, con possibilità di autorizzare varianti in corso d'opera che non comportino aumenti di spesa superiori al 20%, nonché ulteriori o diverse attività rispetto a quelle disciplinate dall'accordo di programma.

Per quanto riguarda la composizione del suddetto Comitato va subito rilevata la presenza, in seno allo stesso, di esponenti di vertice della società di scopo Infratel, affidataria dei lavori, circostanza, questa, che rischia di configurare un'ipotesi di incompatibilità, condivisa anche dall'Amministrazione nella pubblica adunanza, in considerazione dei compiti di vigilanza, di indirizzo e anche decisionali

⁵ La società di scopo (Infratel) è stata costituita il 23/12/2003.

conferiti a detto organo in merito all'esecuzione dei lavori stessi.

6. Accordo di programma tra il Ministero delle comunicazioni e la Soc. "Infratel S.p.A." ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80⁶.

L'accordo di programma del 22 dicembre 2005, di durata ventennale, tra il Ministero delle comunicazioni e la Soc. di scopo "Infratel Italia Spa", previsto dall'articolo 7 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (diffusione delle tecnologie digitali), ha la funzione di definire i rapporti tra i due contraenti ai fini dell'attuazione concreta della rete infrastrutturale pubblica in tutte le aree sottosviluppate del Paese. L'accordo in questione integra ed adegua la convenzione stipulata, in data 22 dicembre 2003, tra il predetto Ministero e la soc. "Sviluppo Italia Spa". In definitiva alla società Infratel Italia Spa viene affidato il governo complessivo e la gestione delle reti realizzate o integrate, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, ponendo in essere anche interventi di adeguamento tecnologico, onde assicurare il mantenimento dei livelli di servizio ad operatori pubblici e privati.

Per l'esecuzione delle attività ad essa affidate, "Infratel si avvale del proprio personale, di quello di Sviluppo Italia e di società da essa controllate o ad essa collegate o di altre aggregazioni d'impresa appositamente costituite, purché a capitale pubblico e costituite in conformità con lo scopo sociale di Infratel (società di scopo, consorzi, formule di *project financing*), nonché di organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza ⁷. In ogni caso, l'avvalimento di terzi sarà subordinato al previo rispetto delle direttive

⁶ Decreto approvativo registrato dalla Corte dei conti il 22/02/06, reg. 1, foglio 220.

⁷ Per quanto riguarda la struttura organizzativa, è previsto che Infratel, per tutte le esigenze operative che richiedano peculiari professionalità, faccia ricorso a funzioni interne a Sviluppo Italia o ad attività di *outsourcing* con società o professionisti esterni.

comunitarie e nazionali in materia di appalti di opere e servizi”.

Per quanto concerne, invece, la gestione delle opere realizzate, a salvaguardia dell’investimento pubblico ed a garanzia della funzionalità, fruibilità delle opere stesse, è statuito che Infratel le gestisca direttamente o attraverso altre forme di aggregazione societaria appositamente costituite (società di scopo, consorzi, formule di *project financing*), ovvero attraverso terzi tramite gara.

In tale ambito si ritiene di dover evidenziare che il predetto accordo di programma non fornisce alcuna indicazione, sia in ordine alle procedure con le quali la gestione delle opere realizzate possa da Infratel essere affidata a terzi, che alla destinazione degli utili di gestione. In merito a tale aspetto l’Amministrazione, nella pubblica adunanza, ha condiviso la necessità di una puntualizzazione.

Nel modello diretto, cioè dove Infratel è soggetto finanziatore, attuatore e gestore, i costi della realizzazione delle infrastrutture sono a totale carico del MIC come previsto da convenzione.

Nel caso di apporto finanziario al programma da parte delle regioni o di altra realtà territoriale, è prevista, previa favorevole valutazione del Comitato d’indirizzo, la costituzione di società di scopo a carattere regionale per il supporto alla realizzazione e gestione operativa delle infrastrutture sul territorio.

In presenza di gravi irregolarità, che potrebbero manifestarsi nell’ambito dell’esecuzione delle attività relative agli interventi approvati e finanziati, il Ministero delle comunicazioni si riserva la facoltà, sentito il Comitato d’indirizzo, di sospendere o di interrompere progetti ed attività previsti dall’accordo di programma. Sempre allo stesso Ministero è riservata la possibilità di apportare eventuali modifiche all’accordo di programma, che si rendano necessarie a fronte del manifestarsi di nuove, rilevanti problematiche, eventualità, questa, che l’Amministrazione ha dichiarato, nella pubblica adunanza, di voler esaminare.

7. Attuazione del programma.

L'azione di Infratel mira alla realizzazione dei seguenti obiettivi: minori costi per le regioni, ottimizzazione degli investimenti pubblici, realizzazione di un modello operativo integrato che consenta azioni congiunte pubblico-privato ed integrazione delle strutture già in essere con quelle di nuova realizzazione, riduzione, ed, infine, abbattimento, del divario digitale attraverso il sostegno all'offerta infrastrutturale.

Per l'attuazione del programma sono, pertanto, previste una serie di realizzazioni che vanno dalla costruzione del semplice cavidotto alla posa dell'apparato trasmissivo di connessione. A tal fine sono state individuate le seguenti linee d'intervento: realizzazione ed integrazione di tutte le tipologie di rete necessarie per dotare il territorio di una infrastruttura organica e completa che possa costituire un concreto stimolo per l'attivazione dei servizi da parte di operatori; creazione di "reti evolute" che consentano di limitare al minimo ulteriori investimenti necessari per il completamento e l'attivazione delle reti.

In concreto, il compito assegnato ad Infratel prevede le seguenti opere:

- a) realizzazione del cavidotto con posa della fibra spenta;
- b) realizzazione del cavidotto e posa della fibra con connesso apparato trasmissivo (fibra accesa);
- c) posa di fibra spenta o accesa in cavidotti già esistenti;
- d) realizzazione di ponti radio con sistemi wireless punto-punto e sistemi wireless punto-multiplo;
- e) integrazioni delle reti esistenti in un'ottica di network unitario.

Il programma si sviluppa attraverso l'elaborazione dei seguenti piani operativi da sottoporre all'esame del Comitato d'indirizzo:

1. un primo intervento attuativo nell'ambito delle regioni del Mezzogiorno, in cui la società affidataria coordina la sua attività con tutti i soggetti istituzionali, ai fini della condivisione delle strategie operative: in particolare, con le regioni, i comuni e gli altri enti locali con i quali è previsto o convenuto un cofinanziamento⁸;
2. un secondo intervento attuativo destinato a proseguire i piani infrastrutturali già avviati nelle aree del mezzogiorno, nonché a consentire l'avviamento delle fasi d'intervento necessarie per le aree sotto utilizzate del Centro-Nord del Paese.
3. interventi attuativi successivi che si sviluppano attraverso la pianificazione, progettazione e realizzazione di reti di telecomunicazioni organiche, costituite anche mediante integrazione di infrastrutture già esistenti e compatibili con i processi di infrastrutturazione territoriale.

Va tenuto presente, inoltre, che l'adozione di una soluzione tecnica specifica nell'ambito dei piani – dalla fibra ottica alla soluzione satellitare di rete – viene posta in essere in funzione dei fabbisogni del territorio e delle richieste delle regioni e degli altri enti locali e che il processo attuativo si svolge tenendo presente varie fasi operative consistenti: nella redazione di un piano tecnico territoriale e di un piano di rete; in una progettazione preliminare; in una progettazione definitiva; in una progettazione esecutiva ed, infine, nella esecuzione dei lavori che avviene mediante la stipula di contratti attuativi con le ditte aggiudicatarie degli accordi quadro relativi ai singoli lotti⁹.

⁸ E' quello che interessa la presente indagine.

⁹ Per *Piano tecnico territoriale* deve intendersi la programmazione di massima per la copertura della banda larga sul territorio, elaborato dalla soc. Infratel attraverso l'interazione con le regioni e gli operatori di telecomunicazioni. Esso è strettamente connesso con gli investimenti complessivamente stimati per le opere da realizzare, comprensive dei costi di scavo, dei cavidotti, della fibra ottica e dei lavori di posa, dell'affitto di infrastrutture preesistenti, dei costi di progettazione e direzione lavori.

Il *Piano di rete* viene elaborato sulla base del Piano tecnico territoriale, ma tenendo conto delle risorse effettivamente allocate e, quindi, in un'ottica più ristretta che per ciascuna regione comporta scelte di priorità. I Piani

Limitatamente al primo intervento attuativo, relativo alle zone depresse del Mezzogiorno, l'individuazione delle fonti finanziarie per la realizzazione del Piano tecnico territoriale, redatto di concerto con le regioni interessate, viene illustrata nella tabella che segue.

Tabella n. 1
Fonti finanziarie (valori in meuro)

Regione	Investimenti	Parte Regione	Parte MIC
Sicilia	90	56	34
Puglia	53	18	35
Basilicata	16	2	10
Abruzzo	12	4	8
Campania	30	0	30
Sardegna	10	0	10
Calabria	20	0	20
Molise	3	0	3
Totale	230	80	150
In %	100%	30%	70%

Fonte: MIC

In relazione, quindi, alle esigenze infrastrutturali ed alla capacità d'investimento, l'accordo di programma con la soc. Infratel prevede una erogazione di fondi pari a 150 meuro, corrispondente a poco meno del 70% dell'intervento complessivo, pari a 230 meuro, previsto sul territorio, che viene poi completato da

di rete sono rivisti ordinariamente su base annuale.

La *progettazione preliminare* consiste in un dimensionamento programmatico delle tratte relativo ai costi, all'estensione dell'infrastruttura ed ai metodi d'intervento. Essa viene eseguita sulla base del piano operativo annuale.

La *progettazione definitiva* consiste nella verifica di fattibilità del progetto preliminare ai fini dell'affidamento della progettazione esecutiva, la quale definisce in modo compiuto i tracciati e le tecnologie d'intervento.

La *progettazione esecutiva* definisce in modo compiuto le tecniche e tecnologie dell'intervento prescrivendone le modalità esecutive, il costo e l'estensione dell'opera da realizzare in coerenza con le indicazioni ricevute dagli enti locali ed alle autorizzazione e permessi ottenuti. Essa viene effettuata dalle ditte appaltatrici in conformità agli accordi quadro aggiudicati.

L'*esecuzione dei lavori* viene effettuata dalle ditte appaltatrici aggiudicatarie dell'accordo quadro sulla scorta della progettazione esecutiva. Essa comprende la fase di avvio dei lavori (apertura dei cantieri) e la fase di completamento dei lavori stessi.

I *contratti attuativi* riguardano le modalità di esecuzione dell'opera in attuazione dei progetti esecutivi approvati nell'ambito di ciascun accordo quadro stipulato con le ditte aggiudicatarie dei singoli lotti. Il loro costo viene determinato dalle seguenti voci: attività di progettazione e d'indagine; realizzazione dell'opera pubblica e servizi connessi alla stessa; attività di collaudo e controllo. Va precisato che per ogni singolo contratto attuativo la ditta è tenuta a presentare il SAL delle attività e, in caso di fine lavori, il certificato di regolare esecuzione.

un 30% circa a carico delle regioni¹⁰.

Per le finalità sopra dette, nel mese di marzo 2005 la soc. Infratel ha proceduto alla pubblicazione, nella G.U.E, di un bando di gara, a procedura ristretta, di importo pari a circa 127 meuro, per la progettazione esecutiva e successiva realizzazione di infrastrutture per reti a banda larga nel Mezzogiorno¹¹.

Il bando è stato articolato in sette lotti¹² per l'aggiudicazione di sette accordi quadro¹³, cui hanno fatto seguito contratti attuativi per singole tratte, ed ha riguardato una rete di circa 1800 km in fibra ottica, in favore di 265 comuni, proponendosi come finalità quella di ridurre di oltre il 20% il divario tecnologico e le carenze infrastrutturali riscontrate nelle regioni del Centro-Sud, come da tabella che segue. I predetti accordi quadro non recano vincoli temporali per il completamento degli impianti.

¹⁰ E' stata ottenuta la partecipazione finanziaria di solo quattro regioni nella seguente misura calcolata in m.euro: Sicilia 56, Puglia 18, Abruzzo 4, Basilicata 2.

¹¹ L'appalto è relativo alla prima tranche di lavori costituita da scavi e da costruzione di gallerie per la posa dei cavi in fibra ottica. Dei 127 m.euro, 20 milioni sono destinati a contratti aventi ad oggetto acquisizioni di diritti d'uso su infrastrutture esistenti.

¹² Sulla scorta dei "Piani tecnici territoriali" (PTT), in relazione ai quali è stato determinato l'ammontare degli interventi riguardanti i singoli lotti, sono stati redatti i "Progetti preliminari" in base ai quali Sviluppo Italia ha realizzato la *progettazione definitiva* da integrarsi, a sua volta, con la "progettazione esecutiva" ad opera delle ditte appaltatrici.

¹³ Accordo quadro viene definito il contratto tra soggetto aggiudicatore e soggetto imprenditore mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione di lavori, di forniture o di prestazione di servizi, fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali.

Tabella n. 2
I numeri del bando:

Regioni	Investimenti (valori in meuro)	Comuni	Km di rete fibra ottica	Popolazione attualmente non servita, oggetto dell'intervento di Infratel	% riduzione divario tecnologico
Sicilia	49.850	105	690	400.000	43%
Puglia	26.530	44	350	131.250	20%
Campania	17.990	40	260	183.750	38%
Basilicata	6.300	10	90	42.000	14%
Calabria	12.350	25	180	105.000	12%
Abruzzo e Molise	7.900	21	110	78.750	12%
Sardegna	6.050	20	110	68.250	10%
Totale	126.970	265	1.790	1.009.000	22%

Fonte: Ministero delle comunicazioni

Giova precisare che il bando di gara in questione non presenta deroghe all'obbligo di conformità delle specifiche tecniche a quelle europee, di cui all'art. 18, paragrafo 6, della Direttiva 93/38 CEE del 14 giugno 1993, essendo stato emanato in conformità al disposto del d.lgs 17 marzo, 1995, n. 158. Al bando hanno aderito n. 81 ditte, di cui 10 escluse in fase di prequalifica; delle restanti 71, nel periodo tra maggio ed agosto 2005, ne sono state invitate 13, selezionate secondo parametri stabiliti nel bando stesso, sette delle quali sono risultate aggiudicatrici di uno dei sette lotti messi a concorso¹⁴ con il criterio del massimo ribasso sugli importi a base d'asta, come illustrato nella tabella seguente¹⁵.

¹⁴ Da notare che, ad eccezione di due, tutte le altre ditte selezionate sono risultate aggiudicatrici in qualità di capofila o di associate. Sono risultate vincitrici: ATI SIELTE Spa (CIET spa, ALPITEL spa, ALCATEL Italia spa); SIRTI Spa; ATI SITE spa (Marconi Communications spa); ATI Mazzoni Pietro spa (I.COT.TEC. srl); Valtellina spa; IMET spa; CEIT Impianti srl.

¹⁵ E' il caso di segnalare che durante la procedura di aggiudicazione non si sono verificate situazioni di "offerta anomala" e che i lotti sono stati aggiudicati con ribassi molto esigui (il più consistente è stato del 5,63%).

Tabella n. 3
Esito bando di gara.

Lotto	Base d'asta (valori in euro)	Ribasso %	Aggiudicazione
Sicilia	49.850.000	5,63	47.126.598,82
Puglia	26.530.000	5,50	25.114.181,22
Campania	17.990.000	5,05	17.108.610,47
Basilicata	6.300.000	3,50	6.086.065,45
Calabria	12.350.000	4,30	11.834.624,29
Abruzzo e Molise	7.900.000	4,15	7.581.817,01
Sardegna	6.050.000	2,93	5.877.993,11
Totali	126.970.000	4,43	120.729.890,37

Fonte:MIC

7.1. Stato di avanzamento del programma banda larga alla data del 31/12/2006.

Sulla scorta del Piano tecnico territoriale e tenuto conto delle risorse effettivamente allocate, è stato elaborato un Piano di rete, da concludersi entro il 2008¹⁶, il quale prevede l'implementazione della rete di comunicazione a banda larga per 1.725 Km ed un investimento complessivo stimato in 116.316 meuro, comprensivo dei costi di scavo dei cavidotti, della fibra ottica e dei relativi lavori di posa, degli apparati e degli impianti trasmissivi, dell'affitto di infrastrutture preesistenti (cavidotti e palificazioni) in modalità IRU¹⁷, dei costi di progettazione, direzione lavori ed oneri di sicurezza.

Lo stato di avanzamento lavori, stimato sia in termini d'investimenti che chilometrici, è rappresentato nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che, alla data del 31 dicembre 2006, è prevista la progettazione, in via esecutiva, di circa

¹⁶ Detto piano di rete è attualmente in fase di aggiornamento alla luce di recenti intese con alcune amministrazioni locali.

¹⁷ I.R.U. (*indefeasible rights of use*): *diritti d'uso* riguardano l'utilizzo da parte di Infratel di infrastrutture preesistenti in fibra ottica e strumentali (tubazioni e palificazioni).

1.060 Km di rete infrastrutturale, per un valore stimato di 62.114 meuro, l'apertura di cantieri per 1.043 Km, nonché realizzazioni per 556 Km di infrastrutture, per un valore stimato pari a 30.122 meuro.

Tabella n. 4

Stime sullo stato di attuazione alla data del 31/12/2006 in termini d'investimento. (valori in Meuro).

	€/000	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Molise	Puglia	Sicilia	Sardegna	TOTALE
Piano di rete)		8.755	8.663	12.119	18.446	868	31.650	30.577	5.237	116.316
Progettaz.	Progettazione preliminare	5.068	6.657	4.712	9.013	545	20.059	29.545	4.438	80.037
	Progettazione definitiva	5.330	6.338	4.990	12.038	328	25.254	18.680	4.181	77.140
Attuazione	Progettazione esecutiva	4.033	5.656	4.642	11.025	0	22.320	14.084	354	62.114
	Valore dei Contratti Attuativi assegnati alle ditte appaltatrici	3.871	4.969	4.594	10.087	0	21.217	12.764	344	57.846
	Valore lavori realizzati al 31/12/2006	1.427	2.074	1.000	4.398	0	14.827	6.396	0	30.122

Fonte: Infratel Spa

Tabella n. 5
Stime sullo stato di avanzamento alla data del 31/12/2006 in termini chilometrici.

	Km realizzati	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Molise	Puglia	Sicilia	Sardegna	Totale al 31/12/06
Piano di rete	Km di rete programmati	160	97	150	310	19	410	508	71	1.725
Progettazione	Progettazione preliminare eseguita(Km)	149	97	99	310	19	326	508	71	1.579
	Progettazione definitiva eseguita(Km)	141	84	80	209	16,7	307	469	55	1.362
Attuazione	Progettazione esecutiva eseguita(Km)	99	65	68	181	0	278	363	6	1.060
	Km di Lavori avviati	99	65	68	171	0	278	356	6	1.043
	Km di Lavori realizzati al 31/12/2006	33	23	12	81	0	199	208	0	556

Fonte: Infratel Spa

Indicatori dello stato delle attività stimate **alla data del 31 dicembre 2006.**

Tabella n. 6
Percentuali stimate di realizzazioni infrastrutturali

Indici in Km		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Molise	Puglia	Sicilia	Sardegna	Totale
Piano di rete	Progettazione preliminare	93%	100%	66%	100%	100%	80%	100%	100%	92%
	Progettazione definitiva	88%	86%	53%	67%	88%	75%	92%	77%	79%
	Progettazione esecutiva	62%	67%	45%	58%	0	68%	71%	8%	61%
	Lavori realizzati	21%	24%	8%	26%	0	49	41%	0	32%
Attuazione	Lavori avviati	100%	100%	100%	94%	0	100%	98%	100%	98%
	Lavori realizzati	33%	35%	18%	45%	0	71%	57%	0	52%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Infratel

Tabella n. 7

Percentuali fra investimenti e costo stimato delle infrastrutture (valori in meuro).

% investimenti		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Molise	Puglia	Sicilia	Sardegna	Totale
Piano di rete	Progettazione esecutiva	46%	65%	38%	60%	0	71%	46%	7%	53%
	Contratt. attuativa	44%	57%	38%	55%	0	67%	42%	7%	50%
	Lavori realizzati	37%	42%	22%	44%	0	70%	50%	0	52%
Costo stimato	Lavori realizzati	16%	24%	8%	24%	0	47%	21%	0	26%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Infratel

7.2. Stato effettivo di avanzamento lavori in termini chilometrici e di costi (rilevabili dal bilancio di esercizio Infratel 2006)

Ciò che interessa rilevare, ai fini della presente indagine, è se l'azione svolta dall'Amministrazione, sia pure attraverso altro soggetto attuatore degli interventi, sia stata, in relazione alle disponibilità finanziarie, coerente con le finalità insite nel primo intervento attuativo previsto dal programma "banda larga", in ordine ai modi, ai tempi ed ai costi di realizzazione delle opere.

Occorre precisare, al riguardo, che il maxi-bando espletato nel 2005, attraverso il quale sono stati aggiudicati sette lotti di lavori relativi alle otto regioni aderenti al programma, non indica termini temporali per l'ultimazione del programma; pertanto, relativamente ai tempi finali di realizzazione del primo intervento attuativo, non è possibile ricavare indicatori di efficienza se non facendo riferimento ai Piani di rete formulati di anno in anno.

I risultati esposti nel precedente paragrafo in termini sia d'investimenti che di realizzazioni infrastrutturali, ricavati dalle stime effettuate dalla Società Infratel,

soggetto attuatore del programma, appaiono congrui rispetto al "Piano di rete", atteso che nel primo anno dei tre previsti dal Piano stesso, che salvo revisioni dovrà concludersi entro l'anno 2008, è stato stabilito di portare a compimento il 32% delle opere. Tale giudizio positivo è rafforzato dal fatto che alla data di cui sopra verrebbero avviati lavori per 1043 km di infrastruttura, pari al 60% del Piano.

Invero, dalla documentazione contabile fornita dalla Società, si può ricavare che, alla data del 31/12/2006, sono state realizzate 510 km di infrastrutture, pari al 29,56% delle opere previste dal Piano, mentre la spesa sostenuta è risultata di meuro 37.277, equivalente al 32,04% dell'importo preventivato. Va evidenziato al riguardo che mentre i km realizzati sono risultati inferiori a quelli programmati nel Piano di rete, i costi di realizzazione risultano superiori.

Le cause di tali scostamenti vanno verosimilmente ricercate nelle probabili difficoltà incontrate nella fase di avvio dei lavori, per quanto riguarda il chilometraggio, mentre sui costi hanno sicuramente inciso le spese per personale e consulenze di cui si dirà in prosieguo. Infatti, dal documento di bilancio della società Infratel si rileva che il valore dell'opera, da intendersi come costo effettivo, ammonta a 30.161 meuro, che rappresenta l'80,91% del totale della spesa sostenuta.

Tabella n. 8
Rappresentazione comparativa tra percentuali d'investimento ed infrastrutturali.

	Piano di rete	Realizzazioni	Percentuali
Investimenti (€/000)	116.316	37.277	32,04%
Infrastrutture (Km)	1.725	510	29,56%

Fonte: Corte dei conti

Quanto agli **Indici di copertura delle aree comunali**, va rilevato che alla data del 31/12/2006, sulla base del programma di copertura, Infratel ha abilitato alla "banda larga" il 23% delle aree comunali, come si evince dalla tabella che segue e dai prospetti analitici allegati in calce alla relazione.

Tabella n. 9
Indici di copertura delle aree comunali

	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Molise	Puglia	Sicilia	Sardegna	Totali
Aree comun. da abilitare	35	10	32	55	2	11	75	11	231
Aree comunali abilitate	4	1	3	17	0	5	24	0	54
Percentuali	11%	1%	9%	31%	0	45%	32%	0	23%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Infratel

Di poco inferiore, invece, risulta la copertura in fibra ottica delle centrali telefoniche, in quanto, a fronte delle 182 programmate ne risultano realizzate soltanto 36 (20% di realizzazione), come riportato nella seguente tabella.

Tabella n. 10
Copertura in fibra ottica delle centrali telefoniche

	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Molise	Puglia	Sicilia	Sardegna	Totali
Centrali telef. programmate	24	8	20	56	2	4	60	8	182
Centrali telef. abilitate al 31/12/2006	3	1	3	12	0	1	16	0	36
Percentuali di realizzazione	13%	13%	15%	21%	0	25%	27%	0	20%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Infratel

Va, comunque, considerato che tali risultati appena sufficienti in relazione all'arco temporale di ultimazione delle opere (2008), scontano, come già detto, alcuni ritardi verificatisi nella fase di avvio dovuti al perfezionamento d'intese con le amministrazioni locali circa le scelte e le priorità da seguire.

8. Quadro finanziario relativo al capitolo del Ministero delle Comunicazioni n. 7230 (Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di rete di comunicazioni).

Con delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, viene preliminarmente accantonato l'importo di 900 milioni di euro per il "Programma operativo per lo sviluppo delle infrastrutture".

La successiva delibera CIPE n. 83 del 13 novembre 2003, aggiornando la precedente delibera n. 17, assegna inizialmente al Ministero delle comunicazioni 150 meuro.

Con delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 sono state, altresì, destinate, relativamente al periodo 2005/2008, ulteriori risorse, pari ad 80 meuro, per il finanziamento del "secondo intervento attuativo" del programma per lo sviluppo

operativo delle infrastrutture in banda larga, il quale prevede una progressiva realizzazione delle infrastrutture nel Mezzogiorno, in prosecuzione del "primo intervento attuativo" e l'avvio del programma di realizzazione delle infrastrutture nelle altre aree sotto utilizzate del Centro-Nord del Paese¹⁸.

Infine, le delibere CIPE n. 1 e 3 del 2006, stanziavano rispettivamente 35 e 60 meuro "al fine di fronteggiare le obbligazioni giuridicamente perfezionate derivanti dai contratti già stipulati con i soggetti appaltatori e dagli accordi sottoscritti con le regioni". (Va, in ogni caso, precisato che le ultime tre assegnazioni non risultano a tutt'oggi acquisite al bilancio del Ministero delle comunicazioni).

Dette assegnazioni, ripartite su vari esercizi, hanno subito nel tempo, con successive leggi finanziarie, rimodulazioni che hanno comportato riduzioni ed incrementi le cui risultanze finali, sintetizzate nella sottostante tabella,¹⁹ evidenziano uno stanziamento complessivo pari a meuro 62,329.

¹⁸ Tali risorse sono state suddivise come di seguito indicato:

0,50 m. euro per l'anno 2005;
1,69 m. euro per l'anno 2006;
22,72 m. euro per l'anno 2007;
55,09 m. euro per l'anno 2008.

¹⁹ La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) prevede, alla tabella F, che lo stanziamento residuo sul cap 7230 di 144,78 m.euro, destinato alla banda larga, venga frazionato nell'anno 2005 per 10 m.euro, nel 2006 per 34,78 m.euro, nel 2007 e 2008 per 50 meuro l'anno.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) dispone una riduzione degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti relativamente al capitolo 7230 del MIC. In particolare per l'anno 2006 gli stanziamenti inizialmente previsti di 34,78 m.euro, vengono ridotti a 20,88 m.euro, per il 2007 e per il 2008 gli stanziamenti da 50 m.euro iniziali sono ridotti a 30 m.euro. Per quanto riguarda gli impegni, la legge ha introdotto il criterio del frazionamento in 1/12 rispetto allo stanziamento totale (art. 1, co. 7); per i pagamenti ha stabilito il limite del 95% del corrispondente importo pagato nell'esercizio 2004 (art.1, co. 34).

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) prevede all'art. 1, co 925, un incremento di 10 m.euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, finalizzato a sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture della banda larga e di completare il programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno. Per le medesime finalità sono stati assegnati, al MIC, per l'anno 2009, ulteriori 50 milioni di euro mediante una equivalente riduzione delle risorse destinate al Ministero per lo sviluppo economico (com. 926). Ai sensi del com. 507, sul capitolo di spesa relativo al programma "banda larga", analogamente a quanto effettuato per altri capitoli di spesa, è stata accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una somma pari al 12,57% degli stanziamenti di bilancio 2007.

Tabella n. 11
Risorse iniziali e successive rimodulazioni (importi in meuro).

Cap. 7230							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totali
Risorse assegnate Del. CIPE	5,220	145,280	46,690	42,720	85,090		325,000
Risorse rimodulate da leggi finanziarie	5,220	10,000	20,880	40,000	40,000	60,000	136,100
Effettive dotazioni di bilancio	5,220	10,000	20,880	26,229			62,329

Fonte: *elaborazione Corte conti su dati RGS*

Dalla sottostante tabella relativa al periodo 2004/2007 si rileva una ridotta capacità di pagamento rispetto alla massa spendibile (15% nel 2004, 13% nel 2005, 16% nel 2006), che ha comportato, in termini percentuali, un accumulo di residui pari a 85% nel 2004, 87% nel 2005 e 84% nel 2006. Su tale punto l'Amministrazione ha riferito che l'ingente accumulo di residui è dipeso dalla scarsa capacità di cassa, da imputare alla riduzione delle relative dotazioni disposta, per l'anno 2005 dal DL 30/09/2005, n.203, convertito dalla legge 248/2005 e per il 2006 dall'art. 1, com. 34, della legge 23/12/2005, n. 266 (finanziaria 2006). E' stato, altresì, evidenziato che eventuali ritardi sul saldo dei *reports* presentati dalla Società affidataria non hanno finora comportato pregiudizi alla realizzazione delle opere, atteso che la Società stessa può disporre di un anticipo del 15 per cento dell'ammontare stanziato per ogni annualità. Peraltro, l'articolo 10, comma 3, dell'accordo di programma del 22/12/2005, prevede che i pagamenti siano subordinati alle effettive disponibilità di cassa e che ogni eventuale ritardo nel pagamento delle somme, dovuto a motivi non imputabili al Ministero, non comporti la maturazione d'interessi.

Tabella n. 12
Situazione effettiva sul cap. 7230 (importi in Meuro).

A n n i	Stanzia menti	Impegni	Residui iniziali	Massa spendib.	Pagam. compet.	Pagam. residui	Disponi bilità	Cassa iniziale	Cassa finale
2004	5,220	5,220		5,220	783		4,437	5,220	4,437
2005	10,000	10,000	4,437	14,437	1,500	383	12,554	5,646	4,000
2006	20,880	20,880	12,554	33,434		5,406	28,028	10,580	
2007	26,229							26,229	
Totali	62,329	36,100	16,991	53,091	2,283	5,789	45,019	47,675	8,437

Fonte: elaborazione Corte conti su dati RGS

8.1. Modalità di finanziamento dell'accordo di programma.

Le modalità di pagamento ripetono nella sostanza quelle già indicate nella convenzione con la soc. Sviluppo Italia Spa e cioè:

- a) anticipo pari al 15% dell'ammontare annuo stanziato dal CIPE, a seguito di presentazione di apposita richiesta prodotta annualmente dalla società affidataria;
- b) pagamento a consuntivo delle ulteriori tranche, dietro presentazione della documentazione giustificativa di quanto realizzato;
- c) pagamento del saldo, previa presentazione della relazione finale sul programma e della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle attività realizzate, detratto, ovviamente, l'importo dell'anticipazione concessa.

In ordine alla disposizione relativa all'anticipo del 15% dell'importo complessivo da corrispondere in favore della società di scopo, l'Amministrazione, ha tenuto a precisare che *"Infratel non è impresa appaltatrice, ma soggetto pubblico attuatore del Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 14 maggio 2005, n. 80; pertanto per essa non è operante il divieto di cui il DL*

28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140"; ha, altresì evidenziato che gli anticipi concessi vengono, successivamente, portati a decremento degli importi relativi a future erogazioni.

Nell'accordo di programma è, inoltre, statuito che le spese relative alle attività svolte siano documentate in periodiche rendicontazioni, sulla cui regolarità formale e sostanziale si pronuncia il Ministero delle comunicazioni prima di effettuare i pagamenti. Ai fini della valutazione delle richieste di pagamento, è rimessa al Ministero la facoltà di avvalersi di idonee professionalità di supporto.

Anche se di fatto non operante²⁰, perplessità suscita siffatta disposizione, che riserva al Ministero la facoltà di avvalersi di consulenze esterne, sentito il Comitato d'indirizzo, atteso che tale attività di riscontro si concretizza in normali verifiche di procedure contabili, espletabili verosimilmente da qualsiasi struttura amministrativa dal Ministero medesimo e che, in ogni caso, è in controtendenza con la necessità, più volte espressa dal legislatore, di contenimento della spesa pubblica²¹.

8.2. Analisi finanziaria delle spese sostenute dalla Soc. Infratel.

L'art. 9 dell'accordo di programma stipulato tra il MIC e la soc. Infratel Italia Spa, in data 22/12/2005, indica, con apposito disciplinare, i criteri di rendicontazione cui deve attenersi la Società medesima²². I "reports" di monitoraggio presentano la seguente struttura di massima: cenni introduttivi sul progetto, attuazione del progetto e relativa documentazione .

Per il periodo 1 marzo 2004 - 30 novembre 2006, la soc. Infratel Italia Spa ha

²⁰ Di tale facoltà il Mic ha precisato di non essersi avvalso (nota prot. N. 3466 del 18/9/2006).

²¹ Vedi, da ultimo, art. 29 del DL, n. 223/06 convertito dalla legge n. 248/06.

²² In particolare le attività da rendicontare sono costituite principalmente, oltre che da quelle strumentali (personale, noleggio di attrezzature, oneri per il contenzioso), da: realizzazione delle opere civili, (posa fibra ottica ed installazione apparati ed impianti wireless), integrazione delle infrastrutture e loro avviamento gestionale; servizi di governo e gestione delle infrastrutture complessive, realizzate ed integrate, che includono, in correlazione alle prescrizioni dell'accordo di programma, l'avviamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti.

provveduto ad inoltrare al Ministero delle comunicazioni sei distinti documenti di rendicontazione (per un totale di € 37.276.882,13), riferiti ai sottoindicati periodi:

dal	01.03.2004	al	30.04.2005	€	879.655,44
dal	01.05.2005	al	31.08.2005	€	1.032.832,53
dal	01.09.2005	al	30.11.2005	€	4.170.297,53
dal	01.12.2005	al	31.05.2006	€	6.691.655,48
dal	01.06.2006	al	30.09.2006	€	12.405.392,56
dal	01.10.2006	al	30.11.2006	€	12.097.247,95

Si fa presente, al riguardo, che dei sei reports presentati soltanto i primi tre sono stati posti in pagamento, in quanto per i restanti rendiconti il Ministero delle comunicazioni non ha, a tutt'oggi, ancora completato l'istruttoria di verifica prevista dall'articolo 9 dell'accordo di programma²³.

Dall'esame del prospetto che segue, rileva che le voci di spesa, il cui totale assomma ad € 37.276.882,13, hanno riguardato: il personale nella misura percentuale del 8,67% (€ 3.231.175,86), altre voci a carattere strumentale nella misura del 6,29% (€ 2.345.635,53), spese generali per 0,92% (€ 341.314,39), la realizzazione di opere pubbliche per l'84,12% (€ 31.359.135,05).

²³ Tale verifica consiste nel valutare la rispondenza formale e sostanziale di quanto rendicontato con le attività previste per gli interventi attuativi, seguendo i criteri concordati nell'accordo di programma e nei suoi allegati (Disciplinare di rendicontazione).

Tabella n. 13
Schema riassuntivo per singole voci di spesa "Programma Banda larga".

	importo	personale	Opere pubbliche	altre voci	spese generali
I° report	879.655,44	558.800,00	0,00	305.576,61	15.278,83
II° report	1.032.832,53	579.600,00	0,00	431.650,03	21.582,50
III° report	4.170.297,53	698.400,00	3.086.276,65	220.292,43	165.328,45
IV° report	6.691.655,48	504.546,45	5.261.167,31	857.823,24	68.118,48
V° report	12.405.392,56	579.552,53	11.370.803,99	405.769,90	49.266,12
VI° report	7.229.512,17	310.276,88	6.773.161,32	124.333,96	21.740,01
ADDENDUM	4.867.725,44		4.867.725,44		
Totale	37.276.882,13	3.231.175,86	31.359.135,05	2.345.635,53	341.314,39
% sul totale		8,67%	84,12%	6,29%	0,92%

Fonte: Corte conti su dati MIC

Nel dettaglio (cfr tab. n. 14) le singole voci evidenziano che soltanto a partire dal terzo rendiconto, relativo al periodo 1° settembre-30 novembre 2005, risultano effettuate spese per la realizzazione di opere pubbliche, per un totale di € 3.086.276,65 (74,01% di 4.170.279,53), le quali, peraltro, non sono riferibili ad opere pubbliche in senso stretto, bensì ad acquisizioni di diritti d'uso, di durata quindicinale, su fibra ottica ed infrastrutture di posa, di proprietà di operatori di telecomunicazioni (€ 2.683.517,76)²⁴, ad elaborazione di progetti definitivi da parte della soc. Sviluppo Italia (€ 372.130,09), nonché alla stipula di polizze fideiussorie (€ 30.628,80)²⁵. Nei precedenti due rendiconti il 100% delle spese sostenute sono, invece, imputabili a costi per il personale (primo *report* 63,52%, secondo *report* 56,12%) e ad altri costi di tipo strumentale (1° *report* 36,48%, 2° *report* 43,88%).

Va, inoltre, evidenziato che a partire dal quarto rendiconto (01/12/2005) si è dato concretamente avvio alla fase riguardante la realizzazione delle opere

²⁴ Soc. Telecom Italia Spa e Fastweb.

²⁵ Al riguardo va segnalato l'intervento del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 18 ottobre 2006 in audizione presso la Commissione 8° del Senato della Repubblica -lavori pubblici e comunicazioni- in ordine alla prospettive del settore. In tale intervento si è posto l'accento sui ritardi infrastrutturali che frenano la diffusione della banda larga e sulla constatazione che la penetrazione della banda larga nel nostro Paese (pari a circa il 13%) rimane sotto la media europea (superiore al 14%), interessando soltanto 7,5 milioni di utenti.

previste nel programma, dove la voce di realizzazione opere pubbliche risulta quella di maggiore consistenza (quarto rendiconto 78,62%, quinto rendiconto 91,66%, sesto rendiconto 96,23%).

Particolarmente significativa, nei primi tre rendiconti, relativi al periodo 1/03/2004-30/11/2005, è apparsa la spesa per il personale manageriale, contabilizzata non sui costi effettivi sostenuti ma in maniera forfettaria su tariffe giornaliere uomo contabilizzate su quattro livelli di professionalità²⁶. L'ammontare di tali compensi oscillava da un minimo di 500 euro per la qualifica di "professional" ad un massimo di 1.200 euro al giorno al netto delle spese di viaggio e di soggiorno, per quella di "senior program manager"²⁷.

Su tale aspetto la soc. Infratel ha precisato che siffatte tariffe, ricavate dal disciplinare allegato alla convenzione stipulata nel dicembre 2003 tra il MIC e la soc. Sviluppo Italia Spa, si riferivano esclusivamente al personale, caratterizzato da particolare livello di professionalità. I costi relativi al restante personale, in forza all'Azienda, strumentale all'esecuzione delle attività di assistenza alla direzione, segreteria e servizi generali, organi collegiali (Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale), non figurano, invece, rendicontati, in quanto la Società ha dichiarato di averli sostenuti con proprie risorse, costituite da una dotazione di capitale, pari ad un milione di euro, interamente versato dai soci fondatori²⁸. Va, in ogni caso, precisato che il suddetto sistema forfettario di contabilizzazione delle spese di personale, dal quarto rendiconto in poi, risulta modificato per l'entrata in vigore dell'accordo di programma stipulato il 22/12/2005, con Infratel, il cui disciplinare prevede che vadano rendicontate solo le spese effettive sostenute, supportate da documentazione giustificativa.

²⁶ Senior program manager; program manager; senior professional; professional.

²⁷ Va evidenziato che la problematica è stata oggetto di disciplina normativa con la legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007, art. 1, co 593), la quale ha posto un tetto ai compensi del comparto pubblico che non possono superare l'emolumento annuo corrisposto al Primo presidente della Corte di cassazione. La materia ha formato anche oggetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2007.

²⁸ Consiglio di amministrazione, 7 membri per un costo pari ad € 80.000 annui; Collegio sindacale, tre membri per un costo pari ad € 25.796 annui. Il personale strumentale alla esecuzione delle attività di assistenza alla direzione, segreteria e servizi generali è stato per un primo periodo di una sola risorsa e, a decorrere dal mese di settembre 2005, di due unità.

Quanto alle consulenze, la cui spesa totale ammonta ad € 1.283.799,01²⁹, va evidenziato che Infratel, tramite il MIC, si è limitata a trasmettere l'elenco dei beneficiari degli incarichi conferiti, indicando per ognuno di essi le professionalità in campo giuridico e tecnico, nonché l'utilizzo del loro operato nell'ambito del programma. Nulla, invece, è stato riferito in merito alle procedure di scelta dei consulenti, avvalorando l'ipotesi che dette consulenze siano state tutte conferite *intuitu personae*. In proposito si ritiene che, svolgendo la società Infratel una funzione pubblica in base ad un rapporto di servizio con l'amministrazione erogatrice di fondi pubblici, sarebbe stato necessario far riferimento alle norme comunitarie e nazionali, che, al riguardo, promuovono criteri obiettivi di scelta dei candidati, al fine ultimo del corretto uso delle risorse e della trasparenza dell'azione amministrativa.

²⁹ Indicata nei sei *reports* rispettivamente in euro 192.470,01, 358.421,22, 167.814,51, 332.700,97, 162.801,50, 69.590,80.

Tabella n. 14 – Voci di spesa – Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MIC

A) PERSONALE	Tariffa €	1° renort Giorni	Importo €	2° renort Giorni	Importo €	3° renort Giorni	Importo €	4° renort Giorni	Importo €	5° renort Giorni	Importo €	6° renort Giorni	Importo €	Totale €
Senior Program Manager	1.200,00	390	468.000,00	240	288.000,00	243	291.600,00							
Program Manager	1.000,00	81	81.000,00	244	244.000,00	369	369.000,00							
Senior Professional	700,00	14	9.800,00	68	47.600,00	54	37.800,00							
Professional	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00							
TOTALE			558.800,00		579.600,00		698.400,00		504.546,45		579.552,53		310.276,88	3.231.175,86
% sul totale			63,52%		56,12%		16,75%		7,54%		4,67%		2,56%	8,67%
B) REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			Importo €		Importo €		Importo €		Importo €		Importo €		Importo €	Importo €
Costi														
Progettazione indagini			0,00		0,00		372.130,09		349.633,63		338.098,85		55.035,25	
Lavori			0,00		0,00		2.683.517,76		4.455.704,34		10.980.337,01		6.047.718,31	
Servizi connessi alla realizzazione dell'opera			0,00		0,00		0,00						8.272,98	
Collaudo e controllo			0,00		0,00		0,00						208.498,89	
Altri costi			0,00		0,00		30.628,80		455.829,34		52.368,13		453.635,89	
ADDENDUM													4.867.725,78	
TOTALE			0,00		0,00		3.086.276,65		5.261.167,31		11.370.803,99		11.640.887,10	31.359.135,05
% sul totale			0,00%		0,00%		74,01%		78,62%		91,66%		96,23%	84,12%
C) ALTRE VOCI			Importo €		Importo €		Importo €		Importo €		Importo €		Importo €	Importo €
Costi														
Consulenze			192.470,01		358.421,22		167.814,51		332.700,97		162.801,50		69.590,80	
Azioni di comunicazione e promozione			35.680,96		8.240,00		0,00							
Viaggi e spese di missione			9.699,13		15.503,32		17.697,65		32.611,33		17.209,38		20.968,03	
Costi assicurativi			0,00		0,00		1.847,00		1.135,00				1.847,00	
Costruzione e acquisizione di SW			0,00		4.686,00		0,00		2.366,40					
Noleggio o leasing di attrezzature			6.870,00		24.736,29		12.688,47		21.275,82		14.033,60		6.876,26	
Oneri per contenzioso			0,00		0,00		0,00							
Altri costi (fitti, manut., cancell.ecc.)			60.856,51		20.063,20		20.244,80		467.733,72		211.725,42		25.051,87	
TOTALE			305.576,61		431.650,03		220.292,43		857.823,24		405.769,90		124.333,96	2.345.446,17
% sul totale			34,74%		41,79%		5,28%		12,82%		3,27%		1,03%	6,29%
SPESE GENERALI (5% voci B e C)			Importo €		Importo €		Importo €		Importo €		Importo €		Importo €	Importo €
TOTALE			15.278,83		21.582,50		165.328,45		68.118,48		49.266,12		21.740,01	341.314,39
% sul totale			1,74%		2,09%		3,96%		1,03%		0,40%		0,18%	0,92%
TOTALE GENERALE			879.655,44		1.032.832,53		4.170.297,53		6.691.655,48		12.405.392,54		12.097.237,95	37.276.882,13
Totale %			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00

9. Considerazioni di sintesi.

La realizzazione del programma è stata affidata alla Soc. Sviluppo Italia S.p.A., a totale capitale pubblico, istituita ai sensi del d.lgs 9 gennaio 1999, n. 1 come modificato dall'art. 1 del d.lgs 14 gennaio 2000, n. 3, con la quale il MIC ha stipulato apposita convenzione in cui è prevista, tra l'altro, la creazione di una società di scopo quale reale soggetto attuatore. Con detta società (Infratel Italia s.p.a.) il MIC ha successivamente stipulato, ai sensi dell'art. 7 del DL. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito della legge 14 maggio 2005, n. 80, un accordo di programma.

Con tale procedura, che si è concretizzata, di fatto, in un'ampia delega di esercizio di funzioni pubbliche ad un soggetto a capitale pubblico, sono stati portati a compimento alla data del 31.12.06, primo dei tre anni previsti dal piano di rete (2006/2008), il 29,56 % delle opere programmate ed impiegate risorse finanziarie pari al 32,04% di quelle preventivate. Va evidenziato al riguardo che mentre i km realizzati sono risultati inferiori a quelli programmati nel Piano di rete, i costi di realizzazione risultano superiori. Le cause di tali scostamenti vanno verosimilmente ricercate nelle probabili difficoltà incontrate nella fase di avvio dei lavori, per quanto riguarda il chilometraggio, mentre sui costi hanno sicuramente inciso oneri accessori, spese per personale e consulenze.

In ogni caso, l'indice di copertura della banda larga nelle aree comunali è risultato pari al 23 per cento, mentre la copertura in fibra ottica delle centrali telefoniche non ha superato il 20 per cento. Tale risultato, poco soddisfacente, risente dei ritardi originati dalle difficoltà incontrate nel perfezionamento delle intese con le amministrazioni locali circa le scelte e le priorità da seguire.

Nel periodo 2004/2007 le dotazioni di bilancio sul capitolo 7230 gestito dal MIC hanno subito continue rimodulazioni (riduzioni ed a volte indisponibilità di parte

delle risorse stesse), che nel complesso, hanno determinato uno stanziamento finale di 62,329 milioni di euro, notevolmente inferiore a quanto inizialmente preventivato. Nel periodo considerato poco apprezzabile è risultato l'ammontare dei pagamenti rispetto alla massa spendibile (15% nel 2004, 13% nel 2005, 16% nel 2006), che ha comportato, in termini percentuali, un accumulo di residui pari all'85% nel 2004, 87% nel 2005 e all'84% nel 2006.

Su tale punto l'Amministrazione ha riferito che l'ingente accumulo di residui è dipeso dalla scarsa capacità di cassa, da imputare alla riduzione delle relative dotazioni disposta, per l'anno 2005 dal DL 203/2005, convertito dalla legge 248/2005 e per il 2006 dall'art. 1, com. 34, della legge 23/12/2005, n. 266 (finanziaria 2006).

Altra considerazione va fatta relativamente alla gestione delle opere realizzate. Infatti, mentre per l'esecuzione delle opere è previsto che la Soc. Infratel possa avvalersi di società terze nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali in materia di appalti di opere e servizi, per quanto, invece, riguarda la gestione delle opere realizzate, non è dato rinvenire, nell'accordo di programma del 22.12.05, alcuna indicazione circa le procedure di affidamento a terzi.

In ordine ai sei reports presentati dalla soc. Infratel, si ritiene di evidenziare quanto segue:

- a) le tariffe giornaliere per la remunerazione del personale manageriale Infratel, riportate nei primi tre reports e che traevano origine dal disciplinare allegato alla convenzione stipulata con la Soc Sviluppo Italia S.p.A. sono risultate particolarmente elevate, tanto da arrivare, fino ad € 1.200 al giorno forfettarie, al netto delle spese di viaggio e di soggiorno, per la qualifica di senior program manager. Va, però, segnalato che detto sistema forfettario di contabilizzazione delle spese del personale manageriale è stato modificato con l'entrata in vigore dell'accordo di programma stipulato il 22.12.05 con Infratel, il cui disciplinare prevede che vadano rendicontate solo le spese effettive sostenute, supportate

da fatture o da altro elemento giustificativo.

- b) Per gli incarichi di consulenza, la cui spesa ammonta ad euro 1.283.799,1, la società Infratel non ha riferito circa le procedure di scelta, avvalorando l'ipotesi che tali conferimenti siano stati effettuati "intuitu personae", in violazione dei principi di pubblicità, concorrenza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Circa l'attività di riscontro posta in essere dal MIC, si segnala che da parte di detto Ministero, sono attualmente in corso i necessari controlli previsti dal disciplinare allegato all'accordo di programma e dalle linee guida di rendicontazione al fine della erogazione di quanto ancora dovuto alla Società affidataria.

Allegato n. 1
 Elenco dei Comuni abilitati alla "Banda larga". Fonte INFRADEL ITALIA S.p.A.

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Calabria	Filandari	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	1,92	30/4/2007		
Calabria	Dasà	In corso di realizzazione		15/6/2007		
Calabria	Gerocarne	In corso di realizzazione		15/6/2007		
Calabria	Soriano calabro	In corso di realizzazione		15/6/2007		
Calabria	Plaesano	In corso di realizzazione		30/6/2007		
Calabria	Laureana di Borrello	In corso di realizzazione		30/6/2007		
Calabria	Casole Bruzio	Completato	4,75	28/7/2006	29/12/2006	Telecom Italia
Calabria	Piane Crati	Completato	1,97	23/12/2006	29/12/2006	Telecom Italia
Calabria	Rocca di Neto	Completato	3,35	29/9/2006	30/12/2006	Telecom Italia
Calabria	Girifalco	In corso di realizzazione		30/4/2007		
Calabria	Monterosso	In corso di realizzazione		30/9/2007		
Calabria	Bagnara Calabria	Progettazione esecutiva in corso		2008		
Calabria	Pellegrina Calabria	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Calabria	Sersale	In corso di realizzazione		30/5/2007		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Calabria	Acconia	In corso di realizzazione		30/5/2007		
Calabria	Marcellina	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Calabria	Verbicaro	Progettazione definitiva in corso		2008		
Calabria	San Sosti	Progettazione definitiva in corso		31/12/2007		
Calabria	Roggiano Gravina	Progettazione definitiva in corso		2008		
Calabria	Parghelia	Progettazione definitiva in corso		30/10/2007		
Calabria	Luzzi	Progettazione definitiva in corso		2008		
Calabria	Marano Marchesato	Progettazione definitiva in corso		2008		
Calabria	Firmo	Progettazione definitiva in corso		31/12/2007		
Calabria	Lungro	Progettazione definitiva in corso		31/12/2007		
Calabria	Cannitello	Progettazione definitiva in corso		30/9/2007		
Calabria	Rende	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Calabria	Sant'Eufemia d'Aspromonte	Progettazione definitiva in corso		30/10/2007		
Calabria	Delianuova	Progettazione definitiva in corso		30/10/2007		
Calabria	Taverna	Progettazione preliminare in corso		2008		
Calabria	Fuscaldo	Progettazione preliminare in corso		2008		
Calabria	Fuscaldo Marina	Progettazione preliminare in corso		2008		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Calabria	Serra San Bruno	Progettazione preliminare in corso		2008		
Calabria	Totale Km di infrastrutture stimate		12,000			
Basilicata	Matera Dorsale	Completato	15,97	30/11/2006	21/12/2006	Fastweb
Basilicata	Matera Sbracci	In corso di realizzazione		14/4/2007		
Basilicata	Ferrandina	Completato	6,86	30/11/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Basilicata	Paterno	In corso di realizzazione		17/5/2007		
Basilicata	Viggiano	In corso di realizzazione		6/5/2007		
Basilicata	Sarconi	In corso di realizzazione		6/5/2007		
Basilicata	Moliterno	In corso di realizzazione		6/5/2007		
Basilicata	Sede ASI Terlecchie	In corso di realizzazione		18/8/2007		
Basilicata	San Brancato	Progettazione esecutiva in corso		31/12/2007		
Basilicata	Sant'Arcangelo	Progettazione esecutiva in corso		31/12/2007		
Basilicata	Totale Km di infrastrutture stimate		22,830			
Campania	Cerreto Sannita	Completato		27/4/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Campania	Guardia Sanframondi	Completato	5,54	27/4/2006		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Campania	Arienzo	Completato	2,98	24/8/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Campania	Massa di Faicchio (Faicchio)	Completato	4,90	20/12/2006	19/3/2007	Telecom Italia
Campania	Maddaloni (Montedecoro)	Completato	4,27	27/7/2006	19/3/2007	Telecom Italia
Campania	Santa Maria a Vico	Completato	3,10	4/10/2006	19/3/2007	Telecom Italia
Campania	Botteghino (San Felice a Cancelli)	Completato	4,17	27/7/2006	19/3/2007	Telecom Italia
Campania	Cancello Scalo San Felice (San Felice a Cancelli)	Completato	2,50	5/5/2006	19/3/2007	Telecom Italia
Campania	San Felice a Cancelli (San Felice a Cancelli)	Completato	1,48	27/7/2006	19/3/2007	Telecom Italia
Campania	Sant'Angelo in Formis (Capodrise)	Completato	4,61	2/3/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Campania	San Tammaro	Completato	2,75	27/2/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Campania	Pesco Sannita	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	1,50	31/7/2007		
Campania	Apice	Completato	2,50	21/11/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Campania	Paduli	Completato	14,00	21/11/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Campania	Roccarainola	Completato	2,30	3/11/2006	19/3/2007	Telecom Italia

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Campania	San Marco dei Cavoti	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	3,85	31/7/2007		
Campania	Montoro Inferiore	Completato	1,00	8/3/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Campania	Matinella (Albanella)	Progettazione esecutiva in corso		31/5/2007		
Campania	Trinità (Sala Consilina)	Completato	2,46	9/2/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Campania	Montecalvo Irpino	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	1,40	28/5/2007		
Campania	Bisaccia	In corso di realizzazione		31/5/2007		
Campania	Prato Perillo (Teggiano)	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	1,20	13/4/2007		
Campania	Passo Eclano (Mirabella Eclano)	In corso di realizzazione		30/5/2007		
Campania	Teggiano	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	1,20	13/4/2007		
Campania	Lavorate (Sarno)	Completato	2,50	25/1/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Campania	Lacedonia	In corso di realizzazione		4/6/2007		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Campania	Ogliastro Cilento	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Campania	Altavilla Irpina	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	7,50	31/7/2007		
Campania	Tufo	In corso di realizzazione		31/7/2007		
Campania	Rocccadaspide	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Campania	Materdomini (Caposele)	In corso di realizzazione		30/6/2007		
Campania	Rocca D'evandro	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Campania	Forino	In corso di realizzazione		30/9/2007		
Campania	Colle sannita			31/7/2007		
Campania	Albanella	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Campania	Serra (Rocccadaspide)	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Campania	San Clemente (Galluccio)	In corso di realizzazione		31/7/2007		
Campania	Conca della Campania	In corso di realizzazione		31/7/2007		
Campania	Contrada	In corso di realizzazione		30/9/2007		
Campania	Campanaro (Circello)	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Campania	Circello	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Campania	Agerola	In corso di realizzazione		30/9/2007		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Campania	Santa Maria del Pozzo (Somma Vesuviana)	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	1,55	31/7/2007		
Campania	Pimonte	In corso di realizzazione		30/9/2007		
Campania	Pietravairano	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Campania	Vairano Patenora	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Campania	Sant'Angelo a Cupolo	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Campania	Bagnoli Irpino	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Campania	Camigliano	In corso di realizzazione		30/6/2007		
Campania	Lauro di Sessa Aurunca (Sessa Aurunca)	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	2,00	31/3/2007		
Campania	Marzanello (Vairano Patenora) 2	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Campania	Maccia di Montecorvino (Montecorvino)	Progettazione definitiva in corso		2008		
Campania	Calabritto	Progettazione definitiva in corso		2008		
Campania	Moiano di Vico Equense	Progettazione definitiva in corso		2008		
Campania	Caposele	Progettazione definitiva in corso		2008		
Campania	Totale Km di infrastrutture stimate		81,262			

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Sicilia	Vampolieri (Aci Catena)	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Aci Sant'Antonio	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Monterosso (Aci S. Antonio)	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Linera (Acireale)	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Sicilia	Agira	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	1,65	30/4/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Montaperto	Completato	5,50	23/12/2006		
Sicilia	Alcara li Fusi	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Sicilia	Alessandria della Rocca	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Altavilla Milicia	Completato	2,20	2/1/2007	3/1/2007	Telecom Italia
Sicilia	Assoro	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	11,45	30/4/2007		
Sicilia	Bivona	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Borgetto	Completato	1,90	23/7/2006	23/12/2006	Telecom Italia
Sicilia	Buseto Palizzolo	In corso di realizzazione	0,00	31/5/2007		
Sicilia	Butera	Completato	19,38	27/7/2006		Telecom Italia, in fase di consegna

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Sicilia	Caltabellotta	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Sicilia	Camastra	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	2,20	30/6/2007		
Sicilia	Capizzi	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Sicilia	Castel di Judica	In corso di realizzazione	0,00	31/7/2007		
Sicilia	Castelbuono	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Sicilia	Castiglione di Sicilia	In corso di realizzazione	0,00	30/9/2007		
Sicilia	Solichiana (Castiglione di Sicilia)	Progettazione esecutiva in corso		31/12/2007		
Sicilia	Passopisciaro (Castiglione di Sicilia)	Progettazione esecutiva in corso		31/12/2007		
Sicilia	Castronovo di Sicilia	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Centuripe	Completato	8,10	29/7/2006		
Sicilia	Cesarò	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Sicilia	Chiaromonte Gulfi	Completato	5,60	26/1/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Cianciana	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Collesano	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	5,00	31/3/2007		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Sicilia	Pedalino (Comiso)	Completato	13,80	26/1/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Falcone	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	1,28	31/3/2007		
Sicilia	Gagliano Castelferrato	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	7,30	30/4/2007		
Sicilia	Galati Mamertino	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Giarratana	Completato	24,10	26/1/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Isnello	In corso di realizzazione	0,00	31/3/2007		
Sicilia	Lascari	Completato	2,20	12/3/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Paolini (Marsala)	Completato	1,30	9/3/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Cardilla (Marsala)	Completato	2,60	9/3/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Mascalì	Completato	2,56	9/8/2006	20/12/2006	Telecom Italia
Sicilia	Mazarrone	Completato	10,90	26/1/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Melilli	In corso di realizzazione	0,00	31/3/2007		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Sicilia	Villasmundo (Melilli)	In corso di realizzazione	0,00	30/6/2007		
Sicilia	Mili (Messina)	Completato	0,58	2/10/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Larderìa (Messina)	Completato	2,13	2/10/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Camaro (Messina)	Completato	3,23	14/7/2006	18/12/2006	Telecom Italia
Sicilia	Giampilieri (Messina)	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Sicilia	Militello Rosmarino	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Sicilia	Mirabella Imbaccari	In corso di realizzazione	0,00	31/7/2007		
Sicilia	Fiumelato (Monreale)	Progettazione esecutiva in corso		31/12/2007		
Sicilia	Pioppo (Monreale)	Progettazione esecutiva in corso		31/12/2007		
Sicilia	Naro	In corso di realizzazione	0,00	30/6/2007		
Sicilia	Naso	In corso di realizzazione	0,00	30/6/2007		
Sicilia	Nissoria	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	1,40	30/4/2007		
Sicilia	Pace del Mela	Completato	3,03	26/9/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Raddusa	In corso di realizzazione	0,00	31/7/2007		
Sicilia	Raffadali	Completato	10,70	23/12/2006	29/12/2006	Telecom Italia

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Sicilia	Ramacca	In corso di realizzazione	0,00	31/7/2007		
Sicilia	Randazzo	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Sicilia	Regalbuto	Completato	17,10	29/7/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Rodi Milici	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Sant'Angelo Muxaro	Completato	9,70	29/11/2006	29/12/2006	Telecom Italia
Sicilia	San Biagio Platani	Completato	5,00	29/11/2006	29/12/2006	Telecom Italia
Sicilia	Sant'Elisabetta	Completato	5,90	23/12/2006	29/12/2006	Telecom Italia
Sicilia	Santo Stefano Quisquina	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Guardia (S. Venerina)	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Sicilia	Sambuca di Sicilia	Completato	14,00	24/11/2006	4/1/2007	Telecom Italia
Sicilia	San Salvatore di Fitalia	In corso di realizzazione	0,00	31/7/2007		
Sicilia	Porticello (Santa Flavia)	Completato	5,24	25/1/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Sicilia	Saponara	Progettazione preliminare in corso		2008		
Sicilia	Sortino	In corso di realizzazione	0,00	31/5/2007		
Sicilia	Taormina	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Sicilia	Terme Vigliatore	Completato	1,33	30/10/2006		Telecom Italia, in fase di consegna

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Sicilia	Tortorici	In corso di realizzazione	0,00	31/7/2007		
Sicilia	Valderice	In corso di realizzazione	0,00	31/3/2007		
Sicilia	Simonte (Valderice)	In corso di realizzazione	0,00	31/5/2007		
Sicilia	Valledolmo	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Sicilia	Totale Km di infrastrutture stimate		208,360			
Abruzzo	Tollo	Completato	8,74	20/10/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Abruzzo	Arielli	Completato	1,73	31/10/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Abruzzo	Guastameroli	Completato	6,91	31/10/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Abruzzo	Castel Frentano	Completato	6,13	18/1/2007		Telecom Italia, in fase di consegna
Abruzzo	Orsogna	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	9,63	30/6/2007		
Abruzzo	Piane d'Archi	In corso di realizzazione		20/6/2007		
Abruzzo	Selva d'Altilino	In corso di realizzazione		31/7/2007		
Abruzzo	Casoli	In corso di realizzazione		31/7/2007		
Abruzzo	Fara San Martino	In corso di realizzazione		1/7/2007		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Abruzzo	Lama dei Peligni	In corso di realizzazione		31/8/2007		
Abruzzo	Taranta Peligna	In corso di realizzazione		28/6/2007		
Abruzzo	Palena	In corso di realizzazione		20/7/2007		
Abruzzo	Toricella Peligna	In corso di realizzazione		31/7/2007		
Abruzzo	Pennadomo	In corso di realizzazione		8/8/2007		
Abruzzo	Villa Santa Maria	In corso di realizzazione		31/7/2007		
Abruzzo	Scurcola Marsicana	Progettazione esecutiva in corso		31/8/2007		
Abruzzo	Tagliacozzo	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Abruzzo	Paganica	Progettazione esecutiva in corso		31/8/2007		
Abruzzo	Castelnuovo Vomano	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Abruzzo	Colle di Mezzo	Progettazione esecutiva in corso		31/8/2007		
Abruzzo	Tornareccio	Progettazione esecutiva in corso		31/8/2007		
Abruzzo	Atessa	Progettazione esecutiva in corso		31/8/2007		
Abruzzo	Tocco da Casauria	Progettazione esecutiva in corso		2008		
Abruzzo	Putignano (Teramo)	Progettazione definitiva in corso		2008		
Abruzzo	Campoli (Teramo)	Progettazione definitiva in corso		2008		
Abruzzo	Bussi sul Tirino	Progettazione definitiva in corso		31/12/2007		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Abruzzo	Brecciarola (Tocco da Casauria)	Progettazione definitiva in corso		2008		
Abruzzo	Torrio (Notaresco)	Progettazione definitiva in corso		2008		
Abruzzo	Sant'Onofrio (Teramo)	Progettazione definitiva in corso		2008		
Abruzzo	Gioia dei Marsi	Progettazione definitiva in corso		2008		
Abruzzo	Villa Lempa (Civitella del Tronto)	Progettazione definitiva in corso		30/9/2007		
Abruzzo	Colle San Vito (Torninparte)	Progettazione definitiva in corso		2008		
Abruzzo	Castelvecchio Subequo	Progettazione definitiva in corso		2008		
Abruzzo	Cupello	Progettazione definitiva in corso		30/9/2007		
Abruzzo	Paglieta	Progettazione definitiva in corso		30/9/2007		
Abruzzo	Totale Km di infrastrutture stimate		33,140			
Molise	Ururi	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Molise	San Martino in Pensilis	Progettazione esecutiva in corso		31/7/2007		
Molise	Totale Km di infrastrutture stimate		0,000			
Sardegna	Arbus	Progettazione esecutiva in corso		30/4/2007		
Sardegna	Bolotana	Progettazione preliminare in corso		31/12/2007		
Sardegna	Cabras	Progettazione esecutiva in corso		31/3/2007		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Sardegna	Dorgali	Progettazione preliminare in corso		31/12/2007		
Sardegna	Ittiri	In corso di realizzazione		31/3/2007		
Sardegna	Ottana	Progettazione preliminare in corso		31/12/2007		
Sardegna	Samassi	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Sardegna	Santadi	Progettazione esecutiva in corso		30/6/2007		
Sardegna	Serramanna	Progettazione esecutiva in corso		30/7/2007		
Sardegna	Usini	Progettazione esecutiva in corso		30/7/2007		
Sardegna	Uta	Progettazione esecutiva in corso		30/7/2007		
Sardegna	Totale Km di infrastrutture stimate		0,000			
Puglia	Carpignano Salentino	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Puglia	Castrignano	Progettazione esecutiva in corso		30/9/2007		
Puglia	Carapelle	Completato	5,98	23/11/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Puglia	Stornarella	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	2,20	30/6/2007		
Puglia	MAN di Taranto	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	18,60	31/5/2007		

Regione	Centrale / Comune	Stato lavori	Stime di Km Infrastrut. da realizzare al 31.12.2006	Data prevista fine lavori	Data consegna infrastrutture	Soggetto utilizzatore
Puglia	MAN di Brindisi	Completato	15,91	19/11/2006		Telecom Italia, in fase di consegna
Puglia	MAN di Lecce	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	2,20	31/12/2007		
Puglia	Bari - Taranto	Tratta in fase di realizzazione: progetto realizzato parzialmente, come indicato nella colonna adiacente	30,60	30/9/2007		
Puglia	Taranto - Martina Franca	Completato	32,05	10/10/2006	30/11/2006	Fastweb
Puglia	Martina Franca - Brindisi	Completato	54,15	15/11/2006	30/11/2006	Fastweb
Puglia	Brindisi - Lecce	Completato	37,43	6/12/2006	30/11/2006	Fastweb
Puglia	Totale Km di infrastrutture stimate		199,120			
T O T A L E Km stimati			556,712			

Programma di studio e ricerca ISBUL

Infrastrutture e Servizi a Banda Larga e Ultra Larga



W.P. 3.4

Obblighi di co-locazione / accordi di condivisione installazioni

[Final report]

Luiss Guido Carli

CERADI – Centro di ricerca per il diritto d’impresa

Responsabile: Prof. Gustavo Visentini

Gruppo di lavoro: Alfonso Papa Malatesta

Alessandro De Ferrariis

Luciana Iaccarino

gennaio 2010

Indice

“Work Package 3.4 “Obblighi di Co-locazione / Accordi Condivisione Installazioni”

Executive summary

- I. Introduzione**
- II. Co-ubicazione e condivisione: definizioni giuridiche e analisi della terminologia**
 - 1) Analisi della terminologia: a) co-ubicazione, co-locazione, condivisione
 - 2) Analisi della terminologia: b) le infrastrutture fisiche oggetto di condivisione
- III. Rapporti tra operatori: quadro normativo vigente**
 - 1) Obblighi di co-ubicazione e condivisione: obblighi particolari e obblighi generali
 - 2) Obblighi generali
 - 3) Obblighi particolari
- IV. Rapporti tra operatori: quadro normativo in evoluzione**
 - 1) La Direttiva 2009/140/CE: modifiche alla Direttiva quadro e alla Direttiva accesso
 - 2) “Draft Commission Recommendation on regulated access to NGAN”
- V. Rapporti con i “non operatori” titolari di strutture e proprietà**

- 1) Il Codice delle Comunicazioni elettroniche e la Legge 133/2008
- 2) Rapporti degli operatori con i soggetti pubblici e i pubblici concessionari titolari di strutture e proprietà
- 3) Rapporti con i privati titolari di strutture serventi
- 4) Legge n. 69/2009

VI **Esperienze significative**

- 1) UK
- 2) Italia
- 3) Francia
- 4) L'esperienza statunitense: la mappatura delle reti e il caso di Connected Nation

VII. **Ruolo e funzioni dell'Autorità**

- 1) L'accesso alle informazioni
- 2) Imposizione degli obblighi di condivisione / Incentivazione della condivisione di strutture

Executive summary

- Premessa: la sfida per le NGN

Garantire a tutti i cittadini l'accesso alla banda larga è tra gli obiettivi prioritari dell'Unione Europea, nonché un tema scottante nell'agenda del legislatore nazionale. Non occorre elencare gli innumerevoli vantaggi che l'accesso ad internet ad alta velocità comporta, tali da far unanimemente ritenere la diffusione della banda larga un fattore essenziale per la crescita economica ed occupazionale del Paese. La sfida più prossima consiste intanto nel garantire lo sviluppo su tutto il territorio nazionale di una rete a banda larga, e successivamente nella creazione di reti di nuova generazione (Next Generation Access Networks, NGAN), garantendo altresì che anche con riguardo alle reti di nuova generazione, l'accesso e l'offerta dei servizi rispondano ad una logica concorrenziale e siano rispettosi dei principi già acquisiti al quadro normativo comunitario che disciplina le telecomunicazioni.

Nella costruzione di reti di nuova generazione oltre il 70% dei costi è rappresentato dalla realizzazione delle c.d. infrastrutture passive (pali, e tralicci, condutture, infrastrutture civili, scavi) e non appare realizzabile, né economicamente vantaggiosa, la duplicazione delle infrastrutture già esistenti da parte di nuovi operatori. E' per questo che per accompagnare l'evoluzione verso le NGN rivestono particolare importanza le tecniche e il regime giuridico per l'accesso e la condivisione delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, con la definizione dei poteri regolamentari in tal senso attribuiti alle Autorità nazionali.

La costruzione in comune di nuove infrastrutture passive comporta, oltre al vantaggio dell'abbattimento dei costi, anche vantaggi in materia di concorrenza, permettendo agli "OLO" (operatori che non hanno un significativo potere di mercato, contrapposti all'operatore "SMP", riconosciuto detentore di un significativo potere di mercato) l'inserimento nel mercato, con i conseguenti benefici per gli utenti in tema di

differenziazione nell'offerta dei servizi, di competizione sulla qualità delle prestazioni e di livello dei prezzi.

In relazione alle infrastrutture fisiche c.d. passive necessarie per lo sviluppo delle nuove reti le barriere all'ingresso nei mercati di riferimento sono riconducibili – in breve - a diverse categorie:

- barriere economiche per la costruzione delle nuove infrastrutture;
- barriere normative;
- asimmetrie informative (imperfetta o asimmetrica conoscenza delle infrastrutture passive già esistenti passibili di condivisione; carenza di prevedibilità dei progetti degli operatori *incumbent*);
- interoperabilità (necessità di standard aperti per la connessione di elementi di rete e risorse correlate necessari alla condivisione di apparecchiature elettroniche).

Del pari, si riconosce l'importanza di predisporre incentivi all'utilizzo condiviso delle infrastrutture esistenti e agli investimenti congiunti per la creazione di nuove (c.d. *build and share*).

- **Obiettivi e ambito della ricerca**

Scopo della ricerca è quindi lo studio del regime giuridico di quei rapporti tra operatori delle telecomunicazioni, tra P.A. e operatori, e tra operatori e terzi non operatori ma titolari di infrastrutture fisiche, che hanno ad oggetto un'efficace condivisione delle risorse necessarie per la costruzione e l'utilizzo delle reti di nuova generazione.

L'analisi prende avvio dal tentativo di fare chiarezza tra le definizioni giuridiche di “co-ubicazione”, “colocazione” e “condivisione” fornite dal legislatore. Dalla lettura ragionata delle disposizioni normative, si evince che condivisione è termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche, e che co-ubicazione e co-locazione sono sinonimi e costituiscono una delle possibili forme di condivisione. Condivisione è dunque un termine generico che riguarda l'utilizzo di tutte le strutture fisiche passive, mentre la co-ubicazione (o co-

locazione) è una delle tipologie di condivisione e attiene all'utilizzo e funzionalità di uno spazio fisico per l'alloggiamento di apparati.

Dopo le puntualizzazioni terminologiche, si procede allo studio della normativa di riferimento in tema di condivisione, distinguendo le diverse situazioni di fatto, e quindi di conseguenza i diversi istituti giuridici, in base al profilo soggettivo dei soggetti coinvolti. La normativa distingue “obblighi generali”, imponibili a tutti gli operatori, e “obblighi particolari”, imponibili solo agli operatori riconosciuti detentori di un significativo potere nel mercato specifico. Si analizza sia la disciplina attualmente in vigore, che vede il suo punto nodale nel Pacchetto di Direttive del 2002 e nel Codice delle Comunicazioni elettroniche, sia la sua evoluzione, con lo studio del *Draft Commission Recommendation on regulated access to NGAN*.

Quanto allo studio della normativa comunitaria, assumono rilievo le recentissime modifiche apportate alla Direttiva quadro e alla Direttiva accesso dalla Direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 dicembre 2009. Lo scopo dichiarato della riforma è quello di porre le basi per un mercato aperto e il più possibile libero, mediante la progressiva eliminazione della regolamentazione *ex ante*, e quindi l'imposizione di obblighi agli operatori, per giungere ad un mercato disciplinato principalmente dalle regole del diritto della concorrenza, applicabili *ex post*.

Nel modificare le Direttive, l'intento del legislatore comunitario è quello di estendere i poteri delle Autorità nazionali in tema di condivisione, soprattutto prevedendo la facoltà per le Autorità nazionali di imporre la condivisione (anziché limitarsi ad incoraggiarla, come recitava il testo previgente) a tutti gli operatori e proprietari di rete di comunicazioni, quindi anche agli OLO, non detentori di un significativo potere di mercato. Viene espressamente prevista la facoltà di imporre la condivisione del cablaggio all'interno degli edifici nei casi in cui la duplicazione dell'infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente

impraticabile. E' poi ancora stabilita la creazione, sulla base di informazioni fornite alle autorità nazionali dalle stesse aziende, di un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture, da mettere a disposizione delle parti interessate. Circa gli obblighi particolari, invece, la nuova direttiva accesso stabilisce che agli operatori SPM possa essere imposto: di concedere un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti; di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

Successivamente lo studio si concentra su i rapporti tra operatori e soggetti "non operatori" (proprietari del fondo o dell'immobile sui quali va a gravare l'infrastruttura). Anche in questo caso la base di partenza è la normativa di riferimento, costituita principalmente dal Codice delle Comunicazioni elettroniche e dalla recente Legge 133/2008. In particolare si osserva come la L. 133/2008 abbia innovato il regime di utilizzo delle strutture pubbliche da parte degli operatori delle comunicazioni, prevedendo la facoltà per i predetti di sfruttare per la posa della fibra nei cavidotti, senza alcun onere, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici.

Anche con riguardo ai rapporti tra operatori e "non operatori" privati (proprietari del fondo o dell'immobile sui quali va a gravare l'infrastruttura), si osserva come la Legge 133/2008 abbia stabilito per le reti di comunicazione in fibra ottica che il proprietario o il condominio non possono opporsi alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata.

E' da sottolineare che il cablaggio condiviso degli edifici è stato previsto tra gli obblighi di condivisione imponibili per effetto della direttiva 2009/140/CE, come successivamente verrà approfondito.

Ad incoraggiare l'installazione di reti a banda larga ha contribuito anche la Legge n. 68/2009, prevedendo alcune norme di semplificazione degli scavi per l'installazione di impianti in fibra ottica e della procedura di approvazione dell'installazione della fibra all'interno dei condomini.

Analizzato il quadro normativo, la ricerca avvia un'analisi di alcune esperienze significative del processo di evoluzione verso le NGAN, guardando tanto all'Italia, quanto ad alcuni dei principali Paesi comunitari. Si sono esaminati alcuni aspetti della materia nel Regno Unito, basandosi principalmente sui documenti pubblicati da Ofcom, e in Francia, con riferimento ai materiali prodotti da Arcep.

La situazione italiana è affrontata sotto diversi profili: lo studio dei documenti AGCOM, le dichiarazioni di impegno presentate da Telecom Italia e la situazione di fatto delle infrastrutture di rete condivisibili in Italia, che vede uno sviluppo asimmetrico, con infrastrutture più sviluppate per quanto riguarda le aree metropolitane e una copertura molto più bassa nelle zone a bassa densità abitativa o che presentano ostacoli geomorfologici. Si osserva come un ruolo determinante nell'implementazione della banda larga in Italia sia svolto da enti pubblici (Regioni, Province e Comuni che hanno realizzato reti locali) o con il supporto di finanziamenti pubblici (es. Infratel).

Si è segnalata infine un'interessante esperienza statunitense diretta alla mappatura delle reti esistenti.

Nell'ultima parte la ricerca affronta il tema del ruolo e funzioni dell'AGCOM nell'incentivare lo sviluppo della banda larga, con particolare riguardo al tema dell'accesso alle informazioni su ubicazione, e capacità delle reti esistenti e sui progetti di nuove costruzioni: si ritiene infatti che affinché si realizzi efficacemente l'auspicata condivisione di strutture sia necessario, in primo luogo, che vi sia un pronto e completo scambio di informazioni tra gli operatori, attraverso l'operato dell'Autorità.

Parte I - Introduzione – Ambito della ricerca

1. Premessa - Lo sviluppo di una rete di comunicazione c.d. a banda larga e, in prospettiva, banda ultra larga, è considerato un obiettivo strategico dei Paesi più industrializzati e quindi di quelli dell'Unione Europea.

Il legislatore europeo ha inserito lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche tra gli obiettivi prioritari della Comunità già con il Piano di Lisbona del 2000. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000)¹ si segnalava come, per la crescita economica ed occupazionale, si ritenesse necessario l'accesso da parte dei cittadini e delle imprese ad un'infrastruttura a livello mondiale poco costosa e ad un'ampia gamma di servizi.

Il Consiglio europeo di Feira del 20 giugno 2000² dava poi il proprio appoggio al piano di azione *eEurope*, che individuava nell'accesso disaggregato alla rete locale un obiettivo prioritario da conseguire a breve termine.

Ancora, nella risoluzione del 13 giugno 2000 concernente la comunicazione della Commissione sull'esame del quadro normativo delle

¹ Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

² Conclusioni del Consiglio Europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000, SN 2001/1/2000; Relazione della Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia sulla comunicazione della Commissione "*eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche*", 24 aprile 2002, COM(2001) 529 – C5-0074/2002 – 2002/2032(COS).

comunicazioni 1999 ³ il Parlamento europeo sottolineava l'importanza di consentire al settore di realizzare infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e del commercio elettronico con interventi di regolamentazione a sostegno di questa crescita.

Nel 2005 la Commissione Europea ha presentato, nell'ambito della revisione della strategia di Lisbona, il quadro strategico i2010, che definisce gli orientamenti strategici di massima per la società dell'informazione e i media. La Commissione ritiene che la stessa economia digitale, in quanto consente di migliorare la qualità della vita sia un fattore di migliore concorrenzialità e di creazione di posti di lavoro ⁴.

Più recentemente, la Commissione, nell'incontro del 2008 per l'implementazione delle riforme strutturali della strategia di Lisbona nel contesto del Piano Europeo di Ripresa Economica, ha rimarcato come lo sviluppo della banda larga rappresenti uno degli obiettivi primari della Comunità, dichiarando che il tasso di penetrazione della banda larga in Europa è ad oggi del 14.6%. Particolare attenzione è data allo sviluppo dei servizi di *e-government*, che permettono ad esempio l'ottimizzazione dei servizi, l'interconnessione dei pubblici registri e un maggiore utilizzo delle

³ Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 giugno 2000 concernente la comunicazione della Commissione sull'esame del quadro normativo delle comunicazioni 1999, AS-0145/2000.

⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 1° giugno 2005, intitolata "*i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione*", COM(2005) 229. La comunicazione del giugno 2005 dal titolo "*i2010 - Una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione*" afferma la necessità di provvedere affinché la società dell'informazione sia alla portata di tutti, senza distinzione di classe sociale, razza, religione o sesso.

certificazioni elettroniche⁵. Nello stesso resoconto, la Commissione dichiara che lo sviluppo della banda larga, supportato da iniziative di *Digital Strategy* degli Stati membri, deve avvenire in tempi brevi, attraverso gli strumenti della concorrenza e con l'obiettivo dell'abbassamento dei prezzi. Si sottolinea anche come debbano essere sviluppate misure atte ad estendere la banda larga alle aree rurali. La Commissione rimarca come per lo sviluppo della banda larga (specie in Stati a bassa penetrazione) sia previsto lo stanziamento di fondi strutturali europei.

2. Le NGAN - La sfida più prossima consiste nella creazione di reti di nuova generazione (*Next Generation Access Networks*, NGAN), capaci di convogliare sino all'utenza finale un numero sempre più elevato di servizi basati sulla trasmissione di dati, specie attraverso la rete internet, con la convergenza verso la fornitura dei servizi su banda ultralarga, tramite piattaforme che utilizzano il protocollo IP. Si ritiene altresì imperativo garantire che anche con riguardo alle reti di nuova generazione⁶, l'accesso e

⁵ Vedi *“Implementation of the Lisbon Strategy Structural Reforms in the context of the European Economic Recovery Plan: Annual country assessments – a detailed overview of progress made with the implementation of the Lisbon Strategy reforms in Member States in 2008”*.

⁶ *“L’espressione Next Generation Networks (NGN) è apparsa per la prima volta alla fine degli anni ’90 per tradurre in slogan la visione futura delle reti di telecomunicazioni degli operatori del settore. L’attenzione che le NGN hanno in seguito ricevuto dagli operatori di rete, dalle industrie manifatturiere e dai service providers e infine dalle Autorità di regolazione, ha spinto gli enti di normativa a cercare di tradurre tale slogan in un processo di standardizzazione. Nel 2004 l’ITU-T ha fondato un gruppo di studi, indicato come FGNGN (Focus Group on NGN), con l’intento di definire l’architettura funzionale delle NGN, la qualità del servizio (QoS), il controllo e la segnalazione, le caratteristiche di sicurezza e autenticazione, nonché il processo di evoluzione dalle reti esistenti verso le reti di futura generazione”*, così, l’AGCOM,

l'offerta dei servizi rispondano ad una logica concorrenziale e siano rispettosi dei principi già acquisiti al quadro normativo comunitario che disciplina le telecomunicazioni ⁷.

Secondo gli studi disponibili, per lo sviluppo delle *Next Generation Access Networks* in Europa occorrono 15 anni in termini di tempo, ed investimenti stimati intorno ai 300 miliardi di euro⁸. Il processo in corso di migrazione verso le reti di nuova generazione (*Next Generation Networks*) riguarda in primo luogo la rete di trasporto a lunga distanza (*Core Network*), e successivamente la rete di accesso a livello locale (*Access Networks*). Si riconosce che l'obiettivo ultimo è la transizione alle reti di *accesso* di nuova generazione – NGAN –, sottolineando appunto che l'evoluzione verso le NGN deve coinvolgere anche la rete periferica di accesso. Si stima che gli investimenti per la realizzazione di reti NGN nella parte di rete “Core” siano notevolmente inferiori rispetto a quelli necessari per la parte di rete più periferica, che raggiunge i singoli utenti⁹. Di qui la rilevanza di interventi

Delibera n. 208/07/CONS, allegato “B” alla “*Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete d'accesso ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda - Analisi e valutazione dello stato dell'arte e degli scenari di mercato tecnologici e regolamentari*”, 2008, p. 37.

⁷ L'importanza che, in sede europea, si assegna allo sviluppo delle reti di nuova generazione come strumento utile alla competitività dei Stati membri è attestata anche dallo studio OCSE “*Broadband Growth and Policies in OECD Countries*”, del luglio 2008, nel quale si può leggere: “*Broadband plays a critical role in the workings of the economy and society. It connects consumers, businesses, and governments and facilitates social interaction. Hence, broadband policies are now a vital instrument to ensure the competitiveness of OECD countries and to address pressing societal concerns*”.

⁸ Mc Kinsey Analysis, richiamata dalla Commissione Europea nel MEMO/08/572, “*Broadband: Commission consults on regulatory strategy to promote high-speed Next Generation Access networks in Europe – frequently asked questions*”

⁹ Si veda, AGCOM, Delibera n. 208/07/CONS, allegato “B”, cit., pag. 37.

normativi e regolamentari che si concentrino sulle tematiche dell'accesso e della condivisione delle infrastrutture passive, dove maggiori appaiono le difficoltà di realizzazione della rete ed i problemi sollevati dalla migrazione degli operatori verso le NGN¹⁰.

In via generale, si rileva come nella costruzione di reti di nuova generazione oltre il 70% dei costi sia rappresentato dalla realizzazione delle c.d. infrastrutture passive¹¹ (pali, tralicci, condutture, infrastrutture civili, scavi) ed altresì come non sarebbe di facile realizzazione, né economicamente vantaggiosa, la duplicazione delle infrastrutture già esistenti da parte di nuovi operatori¹². E' per questo che per accompagnare l'evoluzione verso le NGAN rivestono particolare importanza le tecniche e il regime giuridico per l'accesso e la condivisione delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, con la definizione dei poteri regolamentari in tal senso attribuiti alle Autorità nazionali.

La costruzione in comune di nuove infrastrutture passive comporta per gli operatori, oltre al vantaggio dell'abbattimento dei costi, anche vantaggi in materia di concorrenza, permettendo agli "OLO" (operatori che non hanno un significativo potere di mercato, contrapposti all'operatore "SMP", riconosciuto detentore di un significativo potere di mercato) l'inserimento nel mercato, con i conseguenti benefici per gli utenti in tema

¹⁰ Secondo alcune opinioni una rete di accesso può essere definita come NGAN quando sia in grado di offrire una velocità trasmissiva per l'utente finale di almeno 20 Mb/s. In generale, si può dire che reti di accesso di nuova generazione devono essere in grado di operare con larghezze di banda significativamente maggiori di quelle disponibili con le reti e tecnologie di accesso tradizionali. Le reti di accesso di nuova generazione possono considerarsi tali in quanto mirano a raggiungere con la porzione in fibra ottica l'utente finale.

¹¹ FTTH Council, "Regulatory barriers to fibre deployment", 2008.

¹² Studio Between 2008; studio FTTH 2009.

di differenziazione nell'offerta dei servizi, di competizione sulla qualità delle prestazioni e di livello dei prezzi.

Poiché inoltre le infrastrutture gravano sul fondo ed altri beni immobili che la rete di comunicazioni attraversa e che sono sovente nella titolarità di terzi, per semplificarne la realizzazione sono posti limiti alla proprietà privata e servitù legali, oltre ad un regime autorizzatorio agevolato. In Italia, in tal senso si è espressa la recente Legge 133/2008 che, oltre a stabilire che per installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica l'avvio dei lavori è sottoposto solo a denuncia di inizio attività, in sostituzione delle discipline fin ora previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori, ha attribuito agli operatori la *“facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici”*.

3. Oggetto della ricerca - Sin dagli esordi, la disciplina comunitaria sulle comunicazioni elettroniche ha introdotto norme dirette ad affrontare, dal punto di vista della tutela della concorrenza, il problema dell'accesso e della interconnessione alle reti in generale e quindi quello - che ne rappresenta un “sotto-insieme” - della condivisione di elementi di rete, strutture fisiche, e costi infrastrutturali.

Numerose analisi mettono in luce che in relazione alle infrastrutture fisiche c.d. passive necessarie per lo sviluppo delle nuove reti le barriere all'ingresso nei mercati di riferimento sono riconducibili – in breve - a diverse categorie:

- barriere economiche per la costruzione delle nuove infrastrutture (costi di installazione; *sunk costs*; necessità di completare l'ammortamento degli investimenti già effettuati in reti tradizionali);

- barriere normative (vincoli amministrativi al posizionamento delle infrastrutture; diritti dei proprietari di infrastrutture serventi);

- asimmetrie informative (imperfetta o asimmetrica conoscenza delle infrastrutture passive già esistenti passibili di condivisione; carenza di prevedibilità dei progetti degli operatori *incumbent*);

- interoperabilità (necessità di standard aperti per la connessione di elementi di rete e risorse correlate necessari alla condivisione di apparecchiature elettroniche).

Del pari, si riconosce l'importanza di predisporre incentivi all'utilizzo condiviso delle infrastrutture esistenti e agli investimenti congiunti per la creazione di nuove (c.d. *build and share*).

Si ritiene infine che le pubbliche autorità, ed in particolare le Autorità di settore, debbano svolgere un ruolo attivo, tanto per la rimozione delle barriere all'ingresso, quanto per l'incentivazione di condivisione di strutture e investimenti da parte degli operatori, orientando lo sviluppo del settore anche attraverso attività di "programmazione" (si pensi, ad esempio per quanto riguarda alcune infrastrutture fisiche, alla garanzia di capienza delle nuove infrastrutture per l'alloggiamento in futuro di apparecchiature elettroniche necessarie alle NGN da parte operatori alternativi).

Scopo della ricerca è quindi lo studio del regime giuridico di quei rapporti tra operatori delle telecomunicazioni, tra P.A. e operatori, e tra operatori e terzi non operatori ma titolari di infrastrutture fisiche, che hanno ad oggetto un'efficace condivisione delle risorse necessarie per la costruzione e l'utilizzo delle reti di nuova generazione.

Saranno inoltre studiate le funzioni della Autorità di settore, chiamata ad interventi di incentivazione e di regolamentazione, oltre alla definizione di politiche di medio e lungo periodo per la transizione alle NGAN in conformità ai principi posti dal diritto interno e comunitario.

4. Definizioni e metodologia - Ai fini dell'inquadramento normativo, una prima difficoltà è rappresentata dalle incertezze terminologiche. Nella nostra indagine, con il termine infrastrutture fisiche, si fa riferimento a risorse c.d. non attive o "passive", quali ad esempio, gli edifici, le torri e le altre strutture di supporto, i condotti, le guaine, i piloni, le antenne, i pozzetti e gli armadi di distribuzione.

E' da notare che in senso stretto la condivisione delle infrastrutture fisiche attiene ai rapporti tra operatori delle comunicazioni, soprattutto ai rapporti tra il proprietario della rete e delle risorse fisiche correlate ed altri operatori. Tuttavia la nostra analisi si estenderà anche all'utilizzo di strutture fisiche appartenenti a soggetti terzi non operatori, quali ad esempio i privati proprietari di beni che possono essere utilizzati per installare la rete. Si pensi, ad esempio, ai proprietari di edifici a cui giungono i terminali della rete, oppure ai soggetti pubblici (enti locali) o privati (società concessionarie di public utilities) che già dispongono di condotti utilizzati per altri tipi di rete, come la rete di distribuzione dell'elettricità o del gas.

Alla luce degli approfondimenti compiuti, sembra utile che la nostra analisi distingua le diverse posizioni che gli operatori assumono rispetto agli altri soggetti coinvolti, ed in particolare tenga conto della natura o meno di operatore delle telecomunicazioni, e di soggetto pubblico o meno, del titolare delle risorse in questione. Pertanto, ci si propone di distinguere:

- a) rapporti tra operatori, titolari o meno di reti o di segmenti di rete di comunicazione elettronica e/o di risorse correlate;
- b) rapporti tra operatori e soggetti pubblici "non operatori" per l'utilizzo di beni di proprietà pubblica per la realizzazione di reti di nuova generazione. La relazione tra soggetti pubblici ed operatori di comunicazioni qui esaminata non riguarda il tema della c.d. semplificazione amministrativa, oggetto d'analisi da parte del W.P. 3.1.;

c) i rapporti dell'operatore con i privati "non-operatori" titolari di risorse necessarie per lo sviluppo delle reti. Tema che riguarda soprattutto le limitazioni legali alla proprietà privata e le servitù legali.

5. Fonti normative - Il nucleo della normativa primaria è ricompreso nel nuovo Pacchetto di Direttive CE in materia di comunicazioni elettroniche (Direttiva 2002/21/CE, direttiva quadro; Direttiva 2002/20/CE, direttiva accesso; Direttiva 2002/19/CE, direttiva autorizzazioni; Direttiva 2002/22/CE, direttiva servizio universale, come modificate dalla recentissima Direttiva 2009/140/CE, e nella L. 133/2008), nel Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003).

Si tratta di un quadro normativo in evoluzione. Come appena accennato, è stata da poco approvata con procedura di codecisione la *"Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica"* (Direttiva 2009/140/CE).

L'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario è stato quello di incentivare la competitività nel settore delle comunicazioni, anche evitando la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione. Tra gli strumenti ritenuti idonei ad incoraggiare la concorrenza, particolare attenzione è data alla condivisione di strutture. Nel considerando 43 della Direttiva 2009/140, si legge infatti che *"È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista"*

ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in particolare di nuove reti di accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad imporre ai titolari di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà (compresa la localizzazione fisica) in modo da incoraggiare investimenti efficienti nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere. [...] Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero in particolare essere autorizzate ad imporre la condivisione di elementi della rete e risorse correlate come condotti, guaine, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero parimenti stabilire procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile”.

Il legislatore comunitario si propone di raggiungere gli obiettivi enunciati attraverso le nuove disposizioni in materia, e più precisamente

attraverso l'art. 12 della Direttiva quadro e l'art. 12 della Direttiva accesso, come modificati. Con riguardo, in particolare, al nuovo articolo 12 Direttiva quadro, il Parlamento Europeo ha sottolineato come il nuovo testo permetta alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre la condivisione dei condotti e dell'accesso agli edifici, e come con tale modifica si intenda facilitare l'investimento nella fibra ottica, anche da parte di operatori non aventi significativo potere di mercato, in particolare al di fuori delle zone urbane.

L'attualità del problema della condivisione delle strutture di comunicazioni è dimostrata inoltre dal fatto che la materia è oggetto anche di un altro provvedimento all'esame della Commissione Europea, il *Draft Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks*. Recente è inoltre la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009, C(2009) 3359, sul "*Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU*", secondo cui il modello per il calcolo dei costi necessario alla fissazione delle tariffe di terminazione deve assumere in principio l'esistenza di "Core Networks" di tipo NGN (e 2G e 3G, per la rete mobile); sembra rilevante, per l'individuazione dei cd. "*avoidable costs*", da stimare per il calcolo delle tariffazioni all'ingrosso dei servizi di terminazione, l'individuazione di elementi di rete condivisi e dei punti di mutualizzazione, in funzione della demarcazione tra "*traffic- e non-traffic-related costs*" posta alla base del modello.

6. Altre esperienze - La ricerca esamina altresì alcune esperienze significative del processo di evoluzione verso le NGAN, guardando ad alcuni dei principali Paesi comunitari nonché ad un'interessante esperienza statunitense diretta alla mappatura delle reti esistenti. Questa analisi ha lo scopo limitato di individuare e presentare, possibilmente su ciascuno dei temi affrontati, esperienze in atto, che consentano di trarre suggerimenti: per

l'interpretazione delle norme esistenti; per lo sviluppo di forme di cooperazione tra gli operatori e tra gli operatori e i soggetti pubblici, come gli enti locali, titolari di infrastrutture o di progetti rilevanti per lo sviluppo delle NGAN; per la definizione delle politiche e del ruolo dell'AGCOM, sulla base del confronto con le azioni delle altre autorità nazionali; per la presentazione di proposte di nuove misure legislative e di regolazione.

7. Ruolo dell'Autorità - Lo studio si completa con l'esame del ruolo dell'Autorità nazionale, cui sono attribuiti compiti di regolamentazione e/o di incentivazione della condivisione delle infrastrutture. Come detto, alle Autorità nazionali è affidata l'indispensabile funzione di indirizzo del sistema, promuovendone determinati assetti a scapito di altri e svolgendo anche compiti di coordinamento e sintesi delle diverse istanze proposte dagli operatori. Gli approfondimenti sinora compiuti mettono in luce che dal punto di vista delle funzioni regolatorie affidate alle autorità settoriali, il tema della condivisione delle infrastrutture fisiche ha natura, per così dire, "trasversale", rispetto al processo di transizione verso le NGAN. Obblighi di co-locazione e più in generale gli obblighi di condivisione riguardano infatti sia le reti esistenti, sia quelle di nuova generazione. In altri termini, il tema della condivisione delle infrastrutture fisiche di rete riguarda tanto il quadro dei rimedi già in atto, o dei suoi sviluppi di breve periodo, quanto il quadro in divenire e di medio-lungo periodo, della evoluzione verso le NGAN, nel suo duplice profilo di individuazione e regolamentazione dei mercati che – verosimilmente - si svilupperanno a seguito della compiuta realizzazione delle nuove reti, e della contestuale salvaguardia degli operatori alternativi che saranno chiamati a migrare verso le nuove reti di proprietà dell'*incumbent*, avendo tuttavia già in atto investimenti per la fornitura di servizi attraverso la rete "tradizionale" di quest'ultimo e nei mercati già individuati ai fini della regolamentazione in essere.

Parte II. Coubicazione e condivisione: definizioni giuridiche e analisi della terminologia

II.1 Analisi della terminologia: a) co-ubicazione, co-locazione, condivisione

L'analisi degli obblighi di “co-ubicazione” e di “co-locazione” richiede alcune precisazioni riguardo al significato di tali termini. Essi assumono rilievo per la disciplina delle nuove reti come di quelle di prima generazione, ma il loro contenuto varia, adattandosi alle concrete esigenze tecniche da soddisfare per permettere lo scopo degli obblighi, che attiene agli obiettivi più generali di accesso ed interconnessione alla rete di un altro operatore e di condivisione di elementi fisici correlati a tale rete.

La co-ubicazione è solo citata dalla Direttiva accesso (art. 12) e dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 49), mentre è definita nella versione in italiano del Regolamento CE 2887/2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (reti tradizionali, Regolamento di fatto superato dalle misure attuative del Pacchetto Direttive del 2002). Più precisamente, è qui detta co-ubicazione “*la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario [...].*” (Regolamento CE 2887/2000, art. 2 Definizioni, lett. h). Il termine co-ubicazione è poi utilizzato di frequente dall'Autorità nazionale, la quale ad esempio nella Delibera n. 667/08/CONS, prevede che l'operatore notificato debba “*consentire a tutti gli operatori terzi la co-ubicazione di apparati*

nelle proprie centrali, fornendo tutti i servizi necessari per rendere operativi gli apparati installati nelle centrali stesse”¹³.

La definizione di *co-locazione* è contenuta in alcuni provvedimenti attuativi interni: è detto ad esempio di co-locazione “*il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;*” (Delibera 4/06/CONS, art. 1 - Definizioni, lett. m) ¹⁴.

A ben vedere, non solo le definizioni hanno contenuto molto simile, ma *co-ubicazione* è la traduzione italiana del termine *co-location* che ritroviamo nella versione in lingua inglese sia della Direttiva accesso che del Reg. 2887/2000/CE. Possiamo quindi ragionevolmente sostenere che i due termini siano sinonimi.

Guardando poi alla lett. f) art. 12 Direttiva quadro e art. 49 Codice delle comunicazioni elettroniche¹⁵, si può notare che agli operatori notificati può essere imposto di consentire la *co-ubicazione* o *altre* forme di condivisione degli impianti, mentre l’art. 12 della Direttiva quadro specifica

¹³ Delibera n. 667/08/CONS, considerando 180, ii: “consentire a tutti gli operatori terzi la co-ubicazione di apparati nelle proprie centrali, fornendo tutti i servizi necessari per rendere operativi gli apparati installati nelle centrali stesse”.

¹⁴ Delibera 4/06/CONS, art. 1 (definizioni), lett. m): “co-locazione, il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi”.

¹⁵ Art. 12 Direttiva accesso e art. 49 Codice delle comunicazioni elettroniche: “Agli operatori può essere imposto, tra l’altro: [...] f) di consentire la *co-ubicazione* o *altre* forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni [...]”.

che tra le strutture delle quali è imponibile la condivisione sono compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.

In conclusione si può ritenere, alla luce di un'analisi testuale delle disposizioni normative, che condivisione sia il termine generale, che comprende qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive, e che co-ubicazione e co-locazione siano sinonimi e costituiscano una delle possibili forme di condivisione, attuata mediante utilizzo e funzionalità di uno spazio fisico per l'alloggiamento di apparati.

Inoltre, l'obbligo di co-locazione, o di co-ubicazione, implica una serie "aperta" di ulteriori prestazioni con contenuto vario, ricollegabili alla funzione dell'obbligo principale, che è quella dell'impiego *efficace* di una risorsa posseduta da un altro operatore. Così, si parla a volte di "servizi di co-ubicazione", rappresentati: dalla prestazione di informazioni logistiche e tecniche sui siti pertinenti dell'operatore su cui ricade l'obbligo di permettere la co-ubicazione; dagli aspetti relativi alla sicurezza degli stessi siti, che devono essere garantiti anche ai beneficiari della prestazione; dagli obblighi di consentire l'ispezione dei siti e delle infrastrutture da parte del personale dell'operatore alternativo.

II.2. (segue) Analisi della terminologia: b) le infrastrutture fisiche oggetto di condivisione

Sono oggetto di condivisione le strutture fisiche non attive della rete di comunicazione elettronica. A questa definizione semplificata si giunge attraverso l'analisi dei testi delle Direttive comunitarie e della regolamentazione attuativa. Questa interpretazione dell'oggetto degli

obblighi di condivisione è espressa chiaramente all'art. 12 della Direttiva quadro come recentemente modificato – Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica – 1: *“Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità , ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione”*. Il nuovo testo ha anche espressamente previsto la facoltà di imporre obblighi di condivisione del cablaggio all'interno degli edifici, dopo un periodo di pubblica consultazione e qualora la duplicazione dell'infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile¹⁶.

E' da precisare che, come predisposte dal Parlamento Europeo, le proposte di modifica prevedevano sia per l'art. 12 Direttiva quadro che per l'art. 12 Direttiva accesso l'inclusione tra gli elementi passibili di

¹⁶ Direttiva quadro, art. 12 co. 3: *“Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi”*.

condivisione di “*tutti gli altri elementi di rete che non siano attivi*”¹⁷. In tal modo si rendeva oggetto sia degli obblighi particolari che degli obblighi generali di condivisione la fibra inattiva, anche detta fibra spenta o non illuminata.

La Commissione, tuttavia, ha emendato la disposizione della Direttiva quadro, osservando che “*non sarebbe proporzionato aprire l’accesso a tutti gli elementi di rete passivi (come la fibra inattiva), a meno che l’impresa interessata abbia un significativo potere di mercato, nel qual caso potrebbe essere soggetta a misure di accesso a norma dell’articolo 12 della direttiva accesso*”¹⁸, chiarendo anche che “*la condivisione di strutture può rispondere a diversi obiettivi, a seconda che si applichi nel contesto della regolamentazione simmetrica o in quello della regolamentazione asimmetrica (significativo potere di mercato)*”.

Parte III. Rapporti tra operatori: quadro normativo vigente

III.1. Rapporti tra operatori - Gli obblighi di co-ubicazione: obblighi particolari e obblighi generali

¹⁷ Il testo originario della proposta così recitava: “*1. Quando un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, in particolare l’accesso a edifici, il cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione, nonché tutti gli altri elementi di rete che non siano attivi. [...]*”.

¹⁸ Vedi Emendamento n. 70

Gli obblighi di co-ubicazione rilevano nei rapporti tra operatori di comunicazioni.

All'interno di tali rapporti occorre distinguere, per individuare la disciplina applicabile, se il soggetto con il quale l'operatore alternativo si relaziona sia o meno un operatore avente significativo potere sul mercato specifico. La soggezione ai poteri di intervento dell'Autorità è infatti diversa a seconda che il titolare delle strutture fisiche sia o meno un operatore avente significativo potere di mercato. In base a tale parametro, gli obblighi che ai sensi delle Direttive e del Codice delle comunicazioni elettroniche sono imponibili agli operatori di comunicazioni possono essere distinti in obblighi generali, imponibili a tutti gli operatori, e obblighi particolari, applicabili agli operatori SPM.

Riguardo a co-ubicazione e condivisione, l'art. 49 del Codice detta gli obblighi che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può imporre agli operatori notificati (gli operatori aventi significativo potere di mercato), e l'art. 89 elenca gli obblighi generali, che possono quindi essere oggetto del potere regolamentare dell'Autorità verso tutte le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica.

Mentre gli obblighi particolari sono applicabili da parte dell'Autorità per il fatto che un operatore detenga un significativo potere di mercato, l'applicabilità degli obblighi generali è invece condizionata al verificarsi di particolari condizioni.

Diverso è poi lo scopo che il legislatore intende perseguire con l'imposizione degli obblighi generali e degli obblighi particolari. I primi si rivolgono alle imprese che hanno il diritto di installare (nuove) infrastrutture, quando gli altri operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale. Con tali obblighi generali l'Autorità corregge, tramite lo

strumento della condivisione, una barriera all'ingresso data da vincoli normativi diretti a tutelare specifici interessi pubblici (vincoli paesaggistici, ambientali, edilizi etc.), per consentire l'accesso al mercato da parte di nuovi operatori nelle aree in cui un operatore abbia già ottenuto l'autorizzazione alle installazioni, posto che i vincoli normativi esistenti non consentirebbero o renderebbero estremamente difficoltoso ottenere l'autorizzazione a duplicare le infrastrutture che l'operatore obbligato ha acquisito il diritto di costruire. Gli obblighi particolari, invece, hanno per destinatari gli operatori aventi significativo potere di mercato e hanno come scopo quello di correggere la struttura concorrenziale del mercato in cui è presente un operatore dominante.

La disciplina del Codice in materia di coubicazione e condivisione ricalca la struttura e le disposizioni previste al livello comunitario prima delle recenti modifiche alla Direttiva quadro, che all'art. 12 tratta degli obblighi c.d. generali, e dalla Direttiva accesso, il cui art. 12 elenca gli obblighi c.d. particolari. Comprensibilmente, il legislatore nazionale non ha ancora avuto il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva 2009/140/CE, che esamineremo più avanti, la quale comunque prescrive che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 25 maggio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

III.2. Obblighi generali di coubicazione e condivisione secondo il Codice delle comunicazioni elettroniche

Come visto, lo scopo della norma che pone gli obblighi cd. generali è quello di conseguire la condivisione in presenza di barriere normative, così da consentire l'ingresso di più operatori sul mercato, prendendo atto dell'impossibilità di una moltiplicazione delle infrastrutture.

Nei confronti degli operatori, anche se privi di significativo potere di mercato, l'Autorità dispone:

- a) di un generico potere di incentivare la co-ubicazione e la condivisione delle nuove infrastrutture;
- b) di un limitato potere di imporre co-ubicazione e condivisione;
- c) della possibilità di adottare ulteriori misure per il coordinamento dei lavori di installazione delle reti.

L'art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che l'Autorità incoraggi la co-ubicazione e la condivisione delle infrastrutture, senza ulteriori specificazioni. L'Autorità italiana sinora non ha fatto uso di questa facoltà, anche a causa, probabilmente, dell'effettiva laconicità dell'indicazione legislativa.

Al secondo comma l'art. 89 del Codice stabilisce poi che l'Autorità possa richiedere o imporre co-ubicazione e condivisione solo “[...] *quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale* [...]” (art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche)¹⁹. Come visto in

¹⁹ D.Lgs. 259/2003, art. 89 - Co-ubicazione e condivisione di infrastrutture, co. 1 s.:
 “1. *Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità anche mediante l'adozione di specifici regolamenti incoraggia la co-ubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.*
 2. *Fermo quanto disposto in materia di co-ubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed*

precedenza, l'obiettivo perseguito dal legislatore è quindi la rimozione di quella barriera all'ingresso di nuovi operatori nel mercato data dai vincoli normativi alle installazioni. Non risulta che l'Autorità abbia fatto uso sinora di questo potere.

L'imposizione dell'obbligo di condivisione, come la possibilità di adottare misure di coordinamento dei lavori di costruzione delle reti, richiedono peraltro la pubblica consultazione ed impongono all'Autorità di stabilire i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

Un ulteriore obbligo generale è poi previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ai commi 3 e 4 art. 89. La disposizione pone un importante obbligo di informazione in capo agli operatori di comunicazioni, volto a facilitare la condivisione degli scavi e la coubicazione dei cavi, e quindi ad evitare la duplicazione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture, laddove l'installazione comporti scavi nei centri abitati. Precisamente, l'art. 89 co. 3 s. stabilisce che *“Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEF”*. L'importanza che il legislatore ha inteso attribuire a tale raccolta di dati è desumibile dalla

eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà”.

conseguenza collegata alla mancata comunicazione: la comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce infatti presupposto per il rilascio delle autorizzazioni allo scavo. Il Codice non disciplina i meccanismi di pubblicità dell'archivio, la cui predisposizione è lasciata evidentemente all'Ente competente alla tenuta dell'archivio stesso, ma è chiaro che la finalità conseguita sia garantirne l'accesso a tutti i soggetti interessati, posto che al comma 4 si precisa che *“Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto [...], gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande”*.

L'importanza delle previsioni del Codice delle Comunicazioni Elettroniche in materia di obblighi informativi è però vanificata dalla mancata statuizione della disciplina attuativa. Ad oggi vi sono buoni esempi di eliminazione delle asimmetrie informative, sviluppati però da Enti locali²⁰. La gestione di simili procedure da parte degli Enti locali può anche avere risvolti positivi, in quanto l'Ente locale riesce ad avere una percezione più immediata dei problemi specifici, sarebbe tuttavia auspicabile una

²⁰ Si veda, ad es., il caso del Comune di Milano che ha istituito un ufficio *ad hoc*, l'Ursit (Ufficio reti e servizi integrati di telecomunicazioni), con il quale gli operatori di comunicazioni sono tenuti a firmare una convenzione. Qualora intendano posare fibra ottica, devono presentare all'Ursit un piano triennale dei lavori, indicando le strade cittadine dove si vuole passare. L'Ursit raccoglie i progetti degli operatori e li coordina, evitando scavi inutili, rilevando sovrapposizioni e controllando che vengano rispettati alcuni vincoli, come quello di far passare almeno un anno tra un lavoro e l'altro per ogni marciapiede. Altri esempi di discipline di coordinamento dei lavori si trovano nei provvedimenti del Comune di Roma.

disciplina nazionale che detti almeno le linee guida da seguire, così da garantire un approccio uniforme sul territorio nazionale.

III.3. Obblighi particolari di coubicazione e condivisione secondo il Codice delle comunicazioni elettroniche

Gli obblighi particolari si rivolgono esclusivamente agli operatori dominanti e tendono allo scopo di riequilibrare una situazione di mercato distorta dalla presenza dell'operatore *incumbent*.

Per l'intervento dell'Autorità, tuttavia, la norma presuppone che l'operatore notificato abbia tenuto un comportamento lesivo della concorrenza, rappresentato dal rifiuto di accogliere le richieste ragionevoli di accesso o condivisione di altri operatori, o caratterizzato dall'imposizione di condizioni contrattuali insostenibili, equiparabili ad un rifiuto a contrarre.

Anche riguardo alla co-ubicazione e condivisione come obblighi particolari, il Codice delle comunicazioni elettroniche ricalca le disposizioni del legislatore comunitario, secondo quanto disposto dalla Direttiva accesso prima delle ultime modifiche, prevedendo che agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato in un mercato specifico (secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 8 Direttiva 2002/19/CE e dall'art. 45 D.Lgs. 259/2003) possa essere *imposto* di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni, qualora il rifiuto ad accogliere le ragionevoli richieste di altri

operatori rappresenti un ostacolo alla concorrenza nel mercato di riferimento (art. 12, lett. f, Direttiva 2002/19/CE e art. 49, lett. f, D.Lgs. 259/2003)²¹.

²¹ D.Lgs. 259/2003, Art. 49 - Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete: “1. *Ai sensi dell’articolo 45 [impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico], l’Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l’accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell’utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l’altro: a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l’accesso disaggregato alla rete locale; b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso; c) di non revocare l’accesso alle risorse consentito in precedenza; d) di garantire determinati servizi all’ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte; e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti private virtuali; f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni; g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili; h) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; i) di interconnettere reti o risorse di rete. 2. L’Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. 3. Nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell’articolo 13, l’Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione; b) fattibilità della fornitura dell’accesso proposto, alla luce della capacità disponibile; c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine; e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili; f) fornitura di servizi paneuropei”.*

Sia la Direttiva accesso che il Codice specificano che le autorità nazionali, salvo quanto previsto rispettivamente dall'art. 12, co. 2, Dir. 2002/21/CE e dall'art. 89, co. 2, D.Lgs. 259/2003, non possono imporre l'obbligo di cospicua o condivisione agli operatori che non sono stati designati come detentori di un significativo potere di mercato (rispettivamente, art. 8, co. 3, Direttiva 2002/19/CE, e art. 45, co. 2, D.Lgs. 259/2003).

Una modalità indiretta di imposizione di obblighi alle imprese dominanti, inclusi quelli di condivisione delle infrastrutture fisiche, è offerta alla AGCOM dal legislatore italiano, per effetto delle disposizioni di cui al D.L. 4.7.2006 n. 223, articolo 14-bis, avente ad oggetto la *“Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*.

Tali disposizioni ammettono la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente.

Si vedrà in seguito che obblighi di condivisione delle infrastrutture fisiche (incluse la fibra ottica spenta) e prestazioni connesse hanno di recente formato oggetto degli impegni dell'operatore notificato Telecom Italia anche con riguardo alle reti di accesso di nuova generazione.

Ricordiamo poi che l'Autorità ha recentemente fatto presente, in relazione proprio allo sviluppo delle reti di nuova generazione, di essere

propensa ad utilizzare, verificandosene le condizioni ed in assenza di assunzione di impegni da parte dell'operatore dominante, anche lo strumento offerto dalla Direttiva Accesso all'art. 8, commi 3 e 4: *“3/ In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione, la quale, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di prendere tali misure. /4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo dipendono dal tipo di problema evidenziato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tali obblighi sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 6 e 7 di detta direttiva.”*

Parte IV. Rapporti tra operatori: quadro normativo in evoluzione

IV.1. Rapporti tra operatori: quadro normativo in evoluzione - La Direttiva 2009/140/CE: modifiche alla Direttiva quadro e alla Direttiva accesso

A sette anni dall'emanazione del pacchetto di direttive su reti e servizi di comunicazione elettronica, la Comunità Europea ha approvato le nuove norme europee sulle telecomunicazioni. La Direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 dicembre 2009, reca modifiche alla Direttiva quadro, alla Direttiva autorizzazioni e alla Direttiva accesso.

Gli Stati membri sono tenuti conformarsi alla nuova direttiva adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 25 maggio 2011.

Tra gli obiettivi dichiarati della riforma vi è quello di porre le basi per un mercato aperto e il più possibile libero, mediante la progressiva eliminazione della regolamentazione *ex ante*, e quindi l'imposizione di obblighi agli operatori, per giungere ad un mercato disciplinato principalmente dalle regole del diritto della concorrenza, applicabili *ex post*²².

Dalla lettura delle nuove norme, appare evidente come tra gli scopi principali che ci si propone di realizzare attraverso le nuove disposizioni vi sia quello di incoraggiare investimenti efficaci nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione delle reti e dei servizi²³.

L'intenzione del legislatore comunitario di rafforzare il potere regolamentare delle Autorità nazionali in materia di *facilities sharing* è ben

²² Più precisamente, nel Considerando (5) alla Direttiva 2009/140 si legge che “Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali *ex ante* specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari *ex ante* siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile”.

²³ Evidente è anche l'intenzione di creare una maggiore interazione tra la Comunità e le autorità nazionali di regolamentazione (e una maggiore subordinazione di queste ultime), soprattutto utilizzando come tramite il Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) il quale, come si legge tra i considerando della direttiva, dovrebbe secondo il legislatore comunitario “costituire il forum di cooperazione esclusivo tra autorità nazionali di regolamentazione nell'esercizio delle loro responsabilità”. Secondo il nuovo quadro che si prospetta, del Berec devono tenere conto, a vari livelli che vanno dalla consultazione alla cooperazione, sia gli organi comunitari che le autorità nazionali.

chiara nelle incisive modifiche agli obblighi generali di condivisione. E' stata infatti prevista all'art. 12 della Direttiva quadro²⁴ la facoltà per le

²⁴ Nuovo art. 12 Direttiva 2002/21/CE - *Coincidenza e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica -1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. 2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coincidenza fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate. 4. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al*

autorità di regolamentazione, in caso di installazione di nuove reti di comunicazione, di *imporre* condivisione e coubicazione a tutte le imprese che abbiano diritto di installare strutture di comunicazione elettronica. L'ampia portata della nuova norma è evidente: come osservato trattando di obblighi generali e obblighi particolari, infatti, le Direttive prevedevano fino ad oggi il potere in capo all'Autorità di obbligare alla condivisione solo nel caso in cui il soggetto obbligato fosse detentore di un significativo potere di mercato, ovvero l'operatore avesse il diritto di installare una rete di comunicazioni e non vi fossero valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, prevedendo altrimenti solo un generico compito di incentivazione. Le modifiche apportate all'articolo 12 Direttiva quadro, come detto, attribuiscono invece alle Autorità nazionali la facoltà di *imporre* la condivisione di strutture e proprietà, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, *in tutti i casi in cui un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica abbia il diritto*, in forza della legislazione nazionale, *di installare strutture* su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure possa avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, senza che sia necessario il verificarsi di condizioni ulteriori.

Si noti che l'articolo 12 della Direttiva quadro non è più rubricato semplicemente "*Coubicazione e condivisione di strutture*", bensì "*Coubicazione e condivisione di elementi di rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche*". Sembrerebbe tuttavia che il

presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità locali."

legislatore comunitario abbia così dato luogo ad una discrepanza tra la rubrica e il testo dell'articolo in esame: mentre infatti il riferimento alle risorse correlate lascerebbe intendere che possano essere oggetto di obblighi generali, quindi imponibili ad ogni operatore indipendentemente dalla loro rilevanza all'interno del mercato, tutte, appunto, le risorse correlate così come definite dall'art. 2 della stessa Direttiva (tra le quali la definizione oggi fornita dalle lett. e ed e-bis comprende anche i servizi correlati, inclusi quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza di una rete di comunicazione elettronica)²⁵, il testo dell'art. 12, invece, continua come nella sua versione precedente ad indicare come oggetto degli obblighi di condivisione le sole *strutture o proprietà*, precisando poi, in un elenco esemplificativo, quali siano le strutture e proprietà che possono essere

²⁵ Il nuovo art. 2 lett e) Direttiva quadro definisce le risorse correlate come: *“servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;”*²⁵.

Viene inoltre fornita, attraverso l'inserimento della lett. e-bis, la definizione di servizi correlati, intesi come *“i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;”*.

sottoposte a condivisione²⁶. Pertanto resta incerto se far rientrare o meno tutte le risorse e i servizi correlati tra i beni dei quali può essere imposta la condivisione; la lettera del testo sembrerebbe tuttavia suggerire una interpretazione restrittiva.

Le modifiche al secondo comma dello stesso articolo 12 consentono poi agli Stati membri di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale. Si precisa inoltre che le disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

I nuovi significativi poteri attribuiti alle Autorità vengono esercitati soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione.

Altra rilevante modifica è poi l'inserimento all'art. 12 sugli obblighi generali di un nuovo comma 3, che attribuisce alle Autorità nazionali ulteriori incisivi poteri, ammettendo che possano imporre, anche in questo caso dopo pubblica consultazione, obblighi per la condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica, e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. La norma precisa poi che tra queste disposizioni in materia di

²⁶ Mentre nel testo previgente, infatti, si parlava genericamente di “*condivisione di strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica)*”, il testo modificato sottolinea che tra casi di condivisione sono “*compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione*”.

condivisione o coordinamento possono rientrare quelle sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi. Sembra così risolto il problema della condivisione del c.d. cablaggio verticale, ossia di quel segmento della rete che va dalla base dell'edificio all'interno delle abitazioni, che tanti dubbi aveva creato, data la riluttanza di alcuni ad ammettere che il legislatore potesse imporre la condivisione di strutture fisiche, le porzioni dell'edificio stesso all'interno delle quali passa o sulle quali insiste la rete, di proprietà di soggetti privati terzi rispetto agli operatori.

Come si vede, la disposizione si spinge ad ammettere un obbligo di condivisione del cablaggio non solo in capo all'operatore di comunicazioni, ma anche ad altri soggetti privati, includendo tra i soggetti destinatari dell'obbligo i proprietari del cablaggio stesso (che si tratti, ci sembra, del proprietario stesso dell'immobile o del soggetto che, contestualmente alla realizzazione all'interno dell'edificio di strutture funzionali ad altre utilità, quali ad es. reti elettriche, acqua, gas, fognature, abbia provveduto anche al cablaggio).

L'art. 12 si occupa poi al comma 4 delle informazioni riguardanti disponibilità e ubicazione delle suddette strutture, prevedendo a riguardo che gli Stati membri provvedano affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture e metterlo a disposizione delle parti interessate²⁷.

²⁷ Si noti come la predisposizione di un archivio telematico fosse già stata prevista dal legislatore nazionale all'art. 89 co. 3 ss. del Codice delle comunicazioni elettroniche, tuttavia tale disposizione limita gli obblighi informativi in capo agli operatori alla sola ipotesi in cui l'installazione delle infrastrutture comporti l'effettuazione di scavi all'interno

La disposizione così formulata è sì funzionale alla creazione di un inventario delle strutture delle reti di comunicazione, ma sarebbe stato opportuno inserire un obbligo di consentire l'accesso alle informazioni in capo all'operatore al quale venga rivolta domanda di condivisione degli impianti, per la maggiore snellezza del procedimento, soprattutto nelle more della effettiva realizzazione di un inventario completo.

In definitiva, per quanto concerne gli obblighi generali, con la Direttiva 2009/140 si è esteso il potere delle Autorità nazionali di imporre la condivisione anche agli operatori non SPM; quanto all'oggetto di tale obbligo, questo riguarda espressamente solo *strutture e proprietà*, mentre rispetto alle altre risorse e servizi correlati si prevede soltanto che le Autorità possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie ad elaborare un inventario da mettere poi a disposizione delle parti interessate.

Per quanto riguarda invece gli obblighi particolari imponibili agli operatori SPM, l'art. 12 Direttiva accesso modificato prevede intanto che agli operatori possa essere imposto “*di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale [...]*”, includendo quindi, sembrerebbe, anche l'accesso alla fibra c.d. spenta.

Circa la condivisione delle infrastrutture, poi, la nuova disposizione continua, come il testo precedente, a prevedere che agli operatori possa essere imposto “*di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione*

di centri abitati, mentre la modifica alla direttiva in esame interessa tutti i casi in cui “*un'impresa che fornisce reti di comunicazioni elettroniche ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture*”.

associata degli impianti”, ma in più afferma specificamente la facoltà di imporre agli operatori dominanti anche l’obbligo di *“fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza”*²⁸. E’ evidente l’importanza che la nuova disposizione riveste, data l’essenzialità di una completa informazione sulle caratteristiche e la collocazione degli impianti al fine di consentire agli operatori alternativi di poter beneficiare della condivisione degli impianti stessi.

Nel testo modificato si prescrive poi che nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di condivisione le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare, in particolare: la *“fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti”* e gli *“investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenuto conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti”* e le *“necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace”*.

Ricapitolando, nel modificare le Direttive, l’intento del legislatore comunitario è quello di estendere i poteri delle Autorità nazionali in tema di condivisione. Oggi infatti, le Autorità nazionali possono imporre a tutti gli operatori che abbiano il diritto di effettuare nuove installazioni la condivisione di strutture di rete o proprietà e l’adozione di misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici. E’ espressamente prevista la facoltà di imporre la condivisione del cablaggio all’interno degli edifici sia agli operatori che ai proprietari del cablaggio stesso, nei casi in cui la

²⁸ Direttiva accesso, art. 12 lett. j.

duplicazione dell'infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. E' poi ancora stabilita la creazione, sulla base di informazioni fornite alle autorità nazionali dalle stesse aziende, di un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture, da mettere a disposizione delle parti interessate. Circa gli obblighi particolari, invece, la nuova direttiva accesso stabilisce che agli operatori SPM possa essere imposto: di concedere un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti, anche già esistenti; di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza delle reti (e non quindi la mera comunicazione all'Autorità di tali informazioni al fine di creare un inventario).

IV.2. Rapporti tra operatori: quadro normativo in evoluzione – La *Draft Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks*

E' all'esame della Commissione Europea una Raccomandazione sull'accesso regolamentato alle reti di nuova generazione, già pubblicata in forma di *draft* e la cui versione definitiva era attesa già nei primi mesi del 2009.

La *Draft Recommendation* ribadisce l'interesse della Comunità allo sviluppo della banda larga, considerato un elemento chiave per lo sviluppo dell'economia in Europa.

Il 12 giugno 2009, la Commissione europea ha proposto una seconda stesura del *Draft Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks*. Il Draft è quindi stato esposto alla seconda

consultazione pubblica, ricevendo numerosi commenti da parte di Autorità nazionali, associazioni interessate e operatori.

La seconda stesura è ulteriore dimostrazione dell'acceso interesse del legislatore comunitario allo sviluppo delle reti a banda larga. Nell'incontro del marzo 2009, infatti, il Consiglio Europeo ha ricordato il ruolo fondamentale delle telecomunicazioni e della banda larga nello sviluppo degli investimenti, nella creazione di posti di lavoro e nel complessivo risanamento della situazione economica europea. Il Consiglio ha pertanto invitato la Commissione a sviluppare, in stretta collaborazione con gli stakeholders, una strategia europea per la banda larga entro la fine del 2009. La Commissione sottolinea che il Draft al suo esame si inserisce in questa strategia.

La Raccomandazione tratta dell'approccio dei regolatori nazionali nei confronti degli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati 4, "mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa", e 5, "mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, ossia la fornitura dell'accesso all'ingrosso non fisico o virtuale alla rete in postazione fissa, compreso l'accesso *bitstream*, da parte dell'operatore che dispone di una rete locale (in proprietà o in affitto) ad altri operatori che vogliono offrire servizi a banda larga agli utenti finali". Di interesse per la nostra analisi è, in particolare, l'approccio regolamentare al mercato 4, il mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete, che la Raccomandazione sui mercati rilevanti del 17 dicembre 2007 definisce come la fornitura di servizi di accesso all'ingrosso (fisico) alla rete da parte dell'operatore proprietario di una rete locale ad altri operatori che non posseggono infrastruttura di accesso, allo scopo di consentire a questi ultimi di offrire servizi vocali e di trasmissione dati alla clientela finale.

Intanto il Draft, nella sua seconda versione, provvede a fornire una definizione delle infrastrutture di ingegneria civile, intendendo come tali le strutture fisiche sviluppate da un operatore di comunicazioni elettroniche per ospitare cavi di rete quali cavi in rame, fibra ottica, cavi coassiali. Si precisa che il termine è solitamente, ma non necessariamente, riferito a elementi sotterranei o non, come le sub-condutture, le condutture, i pali e i tombini.

Tra i commenti più interessanti pervenuti a seguito della pubblica consultazione, segnaliamo il suggerimento da parte di operatori alternativi²⁹ di eliminare dalla predetta definizione il riferimento all'operatore di comunicazioni elettroniche per poter includere anche le strutture di proprietà di altri soggetti. Si suggerisce inoltre di inserire tra le infrastrutture di ingegneria civile le strutture di cablaggio verticale. A ben riflettere, una modifica della lettera che ampli la sfera di applicazione soggettiva sarebbe certo opportuna, tuttavia non sembra sufficiente la cancellazione dal testo, sic et simpliciter, del riferimento agli operatori di comunicazioni elettroniche, che anzi potrebbe rivelarsi persino controproducente: si rischierebbe infatti di viziare la definizione con un alto grado di incertezza, rendendo non facilmente determinabili i soggetti ai quali si intende fare riferimento. Sembra quindi più opportuno che la definizione sia sì modificata, ma attraverso una diversa e più accurata formulazione, che includa espressamente anche, ad esempio, le strutture di proprietà pubblica e quelle di proprietà di soggetti che si limitano a costruirle e/o possederle senza però esercitare l'attività di operatori di comunicazioni. A tal proposito si segnala come il legislatore italiano abbia già disciplinato con Legge 133/2008 lo sfruttamento di beni di proprietà pubblica: l'art. 2, co. 14 stabilisce infatti che i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione

²⁹ Precisamente, si veda la risposta di Wind alla pubblica consultazione.

elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al servizio pubblico.

Passando poi alle disposizioni del Draft relative alla condivisione, la Raccomandazione stabilisce che, laddove l'Autorità nazionale accerti il significativo potere di mercato di uno o più operatori nel mercato 4, deve verificare la disponibilità di strutture di ingegneria civile di proprietà dell'operatore notificato³⁰, allo scopo di consentire a fornitori alternativi di sviluppare reti NGA. A tal fine, le Autorità nazionali devono sfruttare i poteri loro conferiti dall'art. 5 Direttiva quadro³¹, per assicurare che gli operatori SPM forniscano tutte le informazioni necessarie all'accesso, in particolare sulla localizzazione dei condotti e sulla loro capacità. Una volta verificata l'esistenza di tali infrastrutture e stabilito che queste possono

³⁰ Il riferimento alle infrastrutture di proprietà degli SPM è stato criticato, suggerendo invece di includere anche le infrastrutture afferenti alle reti municipalizzate e di proprietà di società a partecipazione pubblica.

³¹ Direttiva 2002/21/CE, articolo 5, Comunicazione di informazioni, paragrafo 1: *“Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3”*.

essere utilizzate per lo sviluppo di reti NGA, i regolatori nazionali devono consultare le parti interessate, in specie l'operatore SPM e i soggetti potenzialmente interessati all'accesso a tali infrastrutture, per poter stimare la richiesta di accesso e i costi di accesso, e anche per stabilire i parametri e le procedure operative. In seguito, le Autorità nazionali dovrebbero imporre, in base alla domanda di mercato³², l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, secondo il principio di parità di trattamento. Devono inoltre assicurarsi che il prezzo stabilito per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile esistenti³³ sia "*cost oriented*". A tal fine, il regolatore deve richiedere agli operatori dominanti di predisporre, quanto prima e comunque non oltre i sei mesi dalla consultazione con gli interessati, un'offerta di riferimento per l'accesso alle infrastrutture fisiche.

Oltre ad auspicare la condivisione delle strutture esistenti, la Raccomandazione dichiara che in caso di costruzione di nuove opere di ingegneria civile le Autorità nazionali dovrebbero richiedere, o obbligare laddove ciò sia possibile in base alla normativa nazionale, agli operatori aventi significativo potere di mercato di costruire infrastrutture con una capacità sufficiente allo sfruttamento di tali installazioni anche da parte di altri operatori. Questa disposizione, accolta con favore dagli operatori alternativi, è stata invece criticata da Telecom Italia³⁴, non ritenendo giustificabile l'eventuale imposizione di modalità di costruzione delle strutture che, a fronte di una maggiore capienza, comportino un aumento dei costi in capo allo operatore SPM. Telecom ha inoltre osservato che, laddove

³² Il vincolo alla domanda di mercato è stato criticato, sostenendo che, in un mercato nuovo quale quello della banda larga, l'accesso debba essere imposto a prescindere, badando ad una prospettiva di lungo termine.

³³ Criticato anche il riferimento alle sole opere già esistenti, auspicando invece l'inclusione anche delle opere di nuova costruzione.

³⁴ Si vedano le osservazioni di Telecom Italia in risposta alla pubblica consultazione.

un simile obbligo dovesse comunque venire imposto, andrebbe comunque associato al contestuale impegno vincolante da parte degli operatori alternativi interessati a sfruttare gli spazi a tal fine costruiti e lasciati liberi, così da assicurare a chi ha realizzato le strutture una copertura dei costi aggiunti e un ritorno degli investimenti.

L'Allegato II alla Raccomandazione si occupa dell'applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SPM, allo scopo di sviluppare le reti NGA.

L'attenzione del legislatore si focalizza sugli obblighi informativi e sul contenuto dell'offerta di riferimento che deve essere predisposta dall'operatore SPM. Più dettagliatamente, al punto 2 si stabilisce che l'operatore SPM deve fornire ai terzi interessati all'accesso lo stesso grado di informazioni sulle infrastrutture di ingegneria civile e sui punti di distribuzione disponibili ai soggetti interni all'SPM stesso. Le informazioni devono riguardare l'organizzazione dell'infrastruttura di ingegneria civile e le caratteristiche tecniche dei vari elementi che la compongono. Laddove disponibile, deve essere fornita anche l'indicazione geografica di questi elementi, inclusi condotti, pali e tutte le altre utilità fisiche, così come va indicato lo spazio disponibile all'interno dei condotti. Deve essere fornita anche la localizzazione geografica dei punti di distribuzione e una lista degli edifici collegati. L'operatore SPM deve specificare inoltre le tecniche di intervento e le condizioni tecniche relative all'accesso e all'utilizzo delle infrastrutture di ingegneria civile, dei punti di distribuzione e dei diversi elementi che compongono l'infrastruttura. Le stesse regole e condizioni vanno applicate a tutti i soggetti interessati all'accesso, sia interni all'operatore SPM che terzi. Oltre al contenuto delle informazioni, la Raccomandazione ne disciplina anche la tenuta e le modalità di consultazione, prevedendo che l'operatore deve fornire gli strumenti idonei ad assicurare un appropriato accesso alle informazioni, come ad esempio directory facilmente accessibili, data base e portali web. Le informazioni

vanno regolarmente aggiornate per tener conto dell'evoluzione dell'infrastruttura e dei dati progressivamente raccolti, specie in caso di progetti di sviluppo della fibra da parte del SPM o di altri soggetti interessati all'accesso.

Al punto 3 dell'Allegato si precisa inoltre che le richieste di informazioni, accesso e utilizzo delle infrastrutture di ingegneria civile, dei punti di distribuzione e degli altri elementi che costituiscono l'infrastruttura da parte dei terzi interessati all'accesso vanno gestite e processate negli stessi tempi delle richieste equivalenti provenienti da soggetti interni all'SPM. Va inoltre garantita la stessa visibilità sullo stato di avanzamento della richiesta e le eventuali risposte negative vanno obiettivamente motivate.

I *Service level indicator*, gli standard minimi che il servizio deve rispettare, devono includere i termini entro i quali l'operatore SPM deve rispondere alle richieste di informazioni sulla disponibilità di elementi dell'infrastruttura, inclusi condotti, pali e altre utilità fisiche (ad es. i tombini) e sui punti di distribuzione, e i termini entro i quali rispondere ad una domanda sulla possibilità di utilizzo di elementi dell'infrastruttura.

Un aspetto della Raccomandazione non condiviso da molti degli interessati che hanno inviato le proprie osservazioni in risposta alla pubblica consultazione del Draft riguarda l'elenco delle condizioni in presenza delle quali si presume l'assenza di un operatore con significativo potere di mercato (Punto 2 dell'Allegato II). Le condizioni, da realizzarsi congiuntamente, sono le seguenti: oltre all'operatore designato come SPM al momento dell'analisi di mercato, almeno tre operatori, o due in quei mercati nei quali un operatore alternativo compete con la propria rete sul mercato retail, sviluppano e controllano congiuntamente le reti FTTH; le reti FTTH sono realizzate con linee multifibra; ciascun investitore usufruisce di condizioni di accesso equivalenti e cost oriented alle

infrastrutture comuni (gli operatori SPM agli stessi termini e condizioni degli operatori non SPM); i co-investitori sono in effettiva concorrenza sul mercato downstream; i co-investitori installano condotti con una capacità sufficiente all'utilizzo da parte di terzi e garantiscono un accesso cost oriented a tale spazio disponibile; i co-investitori consentono a soggetti terzi che al momento si avvalgono dell'accesso al local loop di migrare a prodotti wholesale NGA equivalenti in caso di dismissione di punti di interconnessione utilizzati.

L'Allegato II indica anche le condizioni al realizzarsi delle quali può essere imposto l'accesso alla fibra ma non dovrebbero essere imposti obblighi di cost orientation. Ciò dovrebbe avvenire allorquando sussistano congiuntamente i seguenti presupposti: - l'operatore SPM ha sviluppato una rete FTTH insieme ad almeno un altro fornitore di comunicazioni elettroniche concorrente sul mercato downstream; - i co-investitori realizzano reti multi-fibra; - del progetto deve essere stata data tempestiva notizia alle Autorità nazionali e ai soggetti potenzialmente interessati, e a tali soggetti deve essere stato permesso di partecipare agli stessi termini e condizioni; - tutti i co-investitori beneficiano allo stesso modo dell'accesso alle infrastrutture realizzate congiuntamente (gli operatori non SPM ne godono agli stessi termini e condizioni dell'operatore SPM).

Parte V. Rapporti con i “non operatori” titolari di strutture e proprietà

V.1. - Rapporti dell'operatore con i “non-operatori” titolari di strutture e proprietà – Il Codice delle comunicazioni elettroniche e la legge 133/2008

Fino all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 112/2008, poi convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, non vi erano, in materia di procedimenti autorizzatori e sfruttamento di opere pubbliche e proprietà

private, distinzioni tra le procedure applicabili alle reti a banda larga³⁵ e quelle previste in genere per le reti di comunicazioni elettroniche: gli oneri gravanti sui “non operatori” in caso di realizzazione di infrastrutture per le reti, fossero o meno in fibra, erano disciplinati dal Titolo V del Codice delle comunicazioni elettroniche che regola, tra le altre cose, i procedimenti autorizzatori alla costruzione di infrastrutture di rete di comunicazioni elettroniche, la realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, i casi di espropriazione per pubblica utilità, le limitazioni legali alla proprietà e le servitù.

Su questo assetto ha inciso l’art. 2 della L. 133/2008, che ha invece specificamente ad oggetto la “banda larga”.

Come incentivo alla realizzazione di reti per la copertura in banda larga, con la L. 133/2008, è stata approvata una disciplina autorizzatoria semplificata per l’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. L’avvio dei lavori è oggi sottoposto solo a denuncia di inizio attività, in sostituzione delle discipline fin ora previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori. Il termine di approvazione del progetto preliminare è di 30 giorni, le procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo devono essere esperite nei successivi 60 giorni, con previsione del silenzio assenso alla scadenza di tale termine³⁶.

³⁵ Utilizziamo il termine “banda larga” per riferirci esclusivamente alle reti in fibra ottica, mutuando il termine usato dalla L. 133/2008 il cui art. 2, rubricato “Banda larga”, disciplina esclusivamente la realizzazione delle reti in fibra ottica.

³⁶ L. 133/2008, art. 2, co. 1, 4-13: “1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività. [...] 4. L’operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell’Amministrazione territoriale competente

la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis 14-ter 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. 11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune. 12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. 13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime

Al di là della semplificazione procedimentale, senz'altro rilevante e oggetto di studio da parte del gruppo di lavoro del W.P. 3.1, sono di particolare interesse ai fini del nostro esame la predisposizione di un regime di utilizzazione dei beni pubblici e l'imposizione di limiti alla proprietà privata.

(Segue) V.2. Rapporti degli operatori con i soggetti pubblici e i pubblici concessionari titolari di strutture e proprietà

La maggiore innovazione apportata dalla Legge 133/2008 riguarda le opere civili di titolarità pubblica: è prevista infatti, da parte dell'operatore della comunicazione la facoltà di sfruttare per la posa della fibra nei cavidotti, senza alcun onere, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici³⁷. E' prevista la corresponsione di un equo indennizzo nel caso in cui

sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45".

³⁷ L. 133/2008, art. 2, co. 2-3: "2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice. 3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coudicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali".

dall'esecuzione dell'opera derivi un pregiudizio a dette infrastrutture già esistenti.

La L. 133/2008 stabilisce poi all'art. 2, co. 14, che i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni³⁸ e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al servizio pubblico³⁹.

L'interpretazione sistematica delle norme appena richiamate è nel senso che mentre le imprese concessionarie sono tenute a sopportare lo sfruttamento da parte dell'operatore di comunicazioni delle proprie infrastrutture civili *già esistenti*, i soggetti pubblici non possono opporsi né

³⁸ La definizione di Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni è contenuta nel Codice civile, art. 826: *“I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica [...]. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”*.

³⁹ L. 133/2008, art. 2, co. 14: *“Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo”*.

allo sfruttamento delle proprie infrastrutture già esistenti, nè all'installazione di nuove reti e impianti interrati nella loro proprietà, comportante quindi la realizzazione dei cavidotti stessi per la posa della fibra.

Le previsioni della L. 133/2008 assumono rilevanza alla luce delle disposizioni della Direttiva quadro, e quindi delle norme di attuazione interne, che hanno come presupposto dell'obbligo di consentire la condivisione il fatto che le legislazioni nazionali attribuiscono un diritto all'installazione di nuove reti ed impianti. La L. 133/2008 attribuisce agli operatori, nei limiti di cui sopra, appunto tale diritto, cui si ricollega pertanto il relativo onere/dovere di consentire la condivisione delle nuove infrastrutture in virtù di tale diritto realizzate.

Gli enti locali possono fondarsi sulle nuove disposizioni per la stipula di accordi con gli operatori di comunicazioni con il fine di sfruttare strutture di pubblico servizio per il passaggio della fibra ottica⁴⁰. La nuova disciplina offre occasioni sia per gli operatori, sia agli enti pubblici: i primi infatti possono sfruttare strutture già esistenti, abbassando notevolmente i costi di realizzazione degli impianti; i secondi possono vedere realizzate reti in fibra anche in zone nelle quali gli operatori di comunicazione non avevano prima ritenuto vantaggioso investire a causa del rapporto negativo tra costi e ricavi, e ciò senza spendere denaro pubblico.

La L. 133/2008 fa da complemento a quelle previsioni che alcuni enti locali lungimiranti avevano già stabilito nei propri regolamenti edilizi,

⁴⁰ Un esempio minore ma significativo è dato dal comune di Pianiga (VI), la cui amministrazione comunale ha siglato un accordo con Telecom autorizzando il passaggio delle fibre ottiche dentro i tubi della nostra illuminazione pubblica. In tal modo il comune, non coperto dalla fibra ottica e che non disponeva di risorse sufficienti a finanziare la costruzione di infrastrutture di rete, ha rapidamente risolto il problema senza costi. Vedi <http://www2.comune.pianiga.ve.it/home/allegati/ufficiostampa/@4102.6883.pdf>.

attuando misure che sarebbe auspicabile esportare al di fuori dei confini locali: si pensi, ad esempio al Regolamento per la concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di comunicazioni, approvato già nel 2002 dal Comune di Novate Milanese, che, oltre a disciplinare la costruzione delle reti sul proprio territorio da parte degli operatori di comunicazioni, stabilisce che *“Le aziende erogatorie di pubblici servizi che effettuano lavori di scavo di suolo pubblico sono tenute ad effettuare, contestualmente alla posa in opera degli impianti e delle strutture di loro competenza, la posa in opere delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto”*⁴¹.

V.3. Rapporti tra gli operatori ed i privati proprietari di strutture serventi

Circa i rapporti tra operatori e “non operatori” privati (proprietari del fondo o dell’immobile sui quali va a gravare l’infrastruttura), la normativa di riferimento è costituita dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, sul cui dettato si innesta la L. 133/2008, apportando alcune modifiche a vantaggio degli operatori.

Relativamente ai beni di proprietà di privati, la L. 133/2008 richiama in materia di esproprio l’art. 90 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e quindi il carattere di pubblica utilità e la possibilità di esperire la procedura di esproprio, anche per le opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile

41

Vedi

http://www.comune.novate-milanese.mi.it/com_amministrazione/Regolamenti/reg_concessione_sottosuolo.pdf

effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto.

Per i limiti posti alla proprietà privata, la L. 133/2008 richiama poi l'art. 91 del Codice, con significative modifiche.

- Per quanto riguarda fili o cavi senza appoggio, si applica alla lettera la disposizione del Codice: tali fili o cavi possono quindi passare sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

- E' nel caso di infrastrutture che si appoggino fisicamente alla proprietà che il regime stabilito dalla L. 133/2008 è più incisivo rispetto al regime previsto dal Codice, pur richiamandolo: l'art. 91 Codice subordina infatti l'applicazione del regime agevolato per le installazioni che insistano sull'immobile privato alla formulazione di una richiesta di utenza e, solo laddove questa ci sia, il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini, ed è altresì tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio; la L. 133/2008, invece, nel richiamare articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, precisa che questi si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, *“senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza”*⁴². Le installazioni in esame, secondo quanto stabilito dall'art. 91 del Codice,

⁴² L. 133/2008, art. 2, co. 15: *“Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza”*.

devono comunque essere collocate in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

L'articolo 91 del Codice delle comunicazioni elettroniche conferma anche per le reti di comunicazione elettronica il c.d. "diritto di antenna". Il diritto così comunemente denominato (proprio perché la maggior parte delle liti era causata dall'installazione di antenne televisive sui terrazzi o sui lastrici solari dei condomini) è affermato già in base al vecchio Codice postale il quale, all'art. 232, stabilisce che *"Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché, al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini"* (gli impianti cui il Codice postale si riferisce sono *"gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti"*).

Il condomino ha quindi diritto di installare antenne e cavi negli spazi condominiali, senza necessitare dell'autorizzazione dell'assemblea o dell'amministratore, poiché questi soggetti non sono legittimati ad opporvisi. Dal "diritto di antenna" discende la facoltà dell'operatore di installare senza necessitare dell'autorizzazione dei condomini, essendo sufficiente una richiesta di utenza.

Riguardo la banda larga, è stato esplicitamente riconosciuto in sede giudiziaria un vero e proprio diritto dell'operatore ad eseguire l'installazione. Così, ad esempio, si è espresso il Tribunale di Roma che, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da Fastweb, ha riconosciuto, con ordinanza del 12 agosto 2003, in capo all'operatore di telecomunicazioni l'esistenza di un vero e proprio *"diritto soggettivo ad eseguire l'installazione e la gestione, nello stabile condominiale, dei propri apparati di telecomunicazione"*, che consistevano *"nel semplice passaggio (cablatura) di una fibra ottica (ossia di un cavo a sezione ridottissima)*

all'interno di canalette già realizzate per altri impianti condominiali e nell'installazione di un apparecchio scatolare, di modeste dimensioni e facilmente occultabile”.

Il fondamento normativo del diritto di accesso e posa in opera delle proprie infrastrutture da parte degli operatori è da ravvisarsi nel combinato disposto del DPR 318/1997 (Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), degli articoli 231 e 239 del Codice postale (D.P.R. 156/1973) e, soprattutto, dell' articolo 11, decreto legislativo 198/2002, che ha aggiunto alle prerogative già previste dall'articolo 232 del Codice postale il diritto dell'operatore *“di agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative all'installazione delle infrastrutture”*. La conclusione è confermata dal Codice delle comunicazioni elettroniche che all'art. 91 stabilisce che *“Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”* e che *“L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture”*.

Come già accennato, la recente Legge 133/2008 ha stabilito che *“Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza”*. Sembra quindi che oggi il diritto dell'operatore ad eseguire l'installazione non sia più neppure subordinato alla condizione della richiesta di utenza.

Anche in ragione della naturale libertà di installazione che sembra essere prevista dalla normativa, appare sempre più importante

l'incoraggiamento della condivisione all'interno degli edifici, esistenti e in costruzione, preoccupazione che interessa anche la Comunità Europea, come risulta dalla suesposta analisi della recentissima Direttiva 2009/140 e della *Draft Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks*.

Oltre all'aspetto della protezione della concorrenza, sorge in questo caso un problema di opportunità per gli stessi condomini, per i quali non è certo vantaggiosa l'installazione di più diverse reti ed impianti all'interno di uno stesso immobile. Le misure volte a promuovere la condivisione non possono, in particolare per il segmento di rete che va dall'armadio di distribuzione o dalla base dell'edificio alle singole unità immobiliari, basarsi soltanto su un controllo dei prezzi, perché per queste opere i costi di realizzazione non sono particolarmente alti, quindi non vi sarebbe grande convenienza nel *build and share*, così come nella condivisione di strutture già esistenti.

Come esposto in precedenza, il problema della condivisione del c.d. cablaggio verticale, e quindi del segmento di rete che, partendo dalla base dell'immobile si estende all'interno del condominio, è stato trattato dalla Direttiva 140/2009. Il legislatore comunitario ha finalmente risolto le numerose perplessità sul tema, stabilendo che gli Stati membri provvedano *“affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la*

duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile⁴³”.

V.4. La Legge 18 giugno 2009 n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Lo sviluppo della rete a banda larga in Italia è stato oggetto dell'attenzione del legislatore anche con la recente Legge n. 68/2009, che prevede un programma di interventi e lo stanziamento di fondi pubblici per le aree a bassa copertura e alcune norme di semplificazione degli scavi per l'installazione di impianti in fibra ottica e della procedura di approvazione dell'installazione della fibra all'interno dei condomini.

Nel dettaglio, all'art. 1, *Banda larga*, commi 1-4, si afferma che il Governo individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Le risorse a tal fine necessarie, individuate dal Governo e sottoposte all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.

[I fondi stanziati per l'attuazione del programma, da realizzarsi mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici, sono quantificati in 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, con la precisazione

⁴³ Direttiva quadro, art. 12 comma 3.

che è in ogni caso fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno]⁴⁴.

Particolare rilievo è attribuito agli assetti concorrenziali, precisando che *“nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie⁴⁵”*.

Il coordinamento dei progetti in oggetto è attribuito al Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le Regioni interessate, avvalendosi del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Circa poi l'installazione della fibra, il legislatore ha aggiunto all'art. 2 della Legge 133/2008 il comma *15-bis*, ammettendo che per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo possa essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada.

Infine, per facilitare l'installazione della fibra nei condomini, l'art. 1 ultimo comma L. 69/2009 estende l'applicazione dell'articolo *2-bis* comma 13 L. 66/2001, relativo all'installazione di nuovi impianti per radiodiffusione da satellite, anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica. Ciò facendo, si attribuisce ai lavori di installazione della fibra la natura di innovazioni necessarie ex art. 1120 c.c., stabilendo quindi che vadano approvate dall'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del

⁴⁴ La questione dell'attuazione di tale programma è ancora dibattuta e non si è in grado di fornire al momento ulteriori indicazioni.

⁴⁵ L. 69/2009, art. 1 co. 2.

valore dell'edificio, invece che con la maggioranza prevista dall'art. 1121c.c. per le innovazioni voluttuarie. Dalla lettura delle disposizioni richiamate, si osserva come, in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, se l'innovazione è suscettibile di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati dal contribuire alla spesa, mentre se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda supportarne integralmente la spesa. Applicando invece la disciplina prevista per le innovazioni necessarie, si ammette che per i lavori necessari al passaggio della fibra, che servono alla realizzazione di un'innovazione che sarebbe in realtà suscettibile di utilizzazione separata, purché vi siano le maggioranze stabilite, la spesa per la realizzazione dell'impianto sia sostenuta dall'intero condominio.

Parte VI - Esperienze significative

VI.1. Regno Unito

a) L'Autorità di settore britannica, l'Ofcom, si interessa da tempo dello sviluppo delle banda larga e delle NGAN nel Paese, come è dimostrato dal copioso numero di studi in materia pubblicati negli ultimi anni. L'Autorità ritiene lo sviluppo della banda ultralarga essenziale per l'economia del Paese e per i benefici in termini di servizi offerti ai consumatori.

Tra i temi oggetto di studio da parte di Ofcom come possibili incentivi alla creazione di una efficiente rete nazionale in banda ultra larga, rientra la condivisione. Le intenzioni dell'Autorità britannica di incoraggiare il *duct sharing* risultano già dalla relazione "*Infrastructure Sharing – Promoting Competition In Next Generation Fixed Access*", del gennaio

2008⁴⁶. Nel documento, Ofcom riconosce come l'accesso ai condotti ridurrebbe notevolmente la barriera all'ingresso nel mercato delle reti di nuova generazione, data la notevole influenza dei costi infrastrutturali sull'investimento complessivo necessario alla realizzazione di una rete NGAN.

Basandosi sullo studio della casistica internazionale, Ofcom individua una serie di possibili modelli attraverso i quali realizzare il *duct sharing*: a) l'investimento comune già al momento dello scavo; b) la manifestazione di interesse da parte dell'operatore interessato alla condivisione al momento dello scavo, seguita da offerta di acquisto o locazione dei condotti; c) la condivisione o la gestione in *outsourcing* dei costi operativi.

Già in questa prima analisi del fenomeno, Ofcom riconosce che, sebbene la condivisione delle strutture comporti ostacoli tecnici, operativi e commerciali, essa rappresenta comunque un'opportunità da non sottovalutare per promuovere la concorrenza in futuro.

L'Ofcom ha espresso la sua attuale posizione sullo sviluppo della banda ultra larga in Gran Bretagna nel recente rapporto *Delivering super-fast broadband in the UK - Promoting investment and competition Statement*⁴⁷, pubblicato il 3 marzo 2009. L'obiettivo è quello di assicurare, in prospettiva, che l'utenza finale abbia la possibilità di scegliere in ogni caso tra l'offerta di servizi in banda ultralarga di almeno due operatori concorrenti.

⁴⁶ *Infrastructure Sharing – Promoting Competition In Next Generation Fixed Access*, Chinyelu Onwurah, Head of Telecoms Technology, Ofcom, 23 gennaio 2008

⁴⁷ *Delivering super-fast broadband in the UK - Promoting investment and competition Statement*, Ofcom, 3 marzo 2009.

Nel rapporto in esame, l'Autorità britannica ritiene sia necessario garantire due possibili opzioni per promuovere la concorrenza nella banda ultralarga: assicurare che agli operatori alternativi sia resa disponibile l'offerta all'ingrosso da parte dei titolari delle reti di accesso di nuova generazione di un certo numero di prodotti sia cd. "attivi", sia di prodotti cd. "passivi". La distinzione tra le due opzioni consiste nel fatto che nell'offerta di prodotti passivi i concorrenti dell'operatore titolare della rete acquistano dallo stesso soltanto l'accesso alla infrastruttura fisica (infrastrutture serventi e fibra c.d. spenta), per combinarla con i propri equipaggiamenti elettronici (ad esempio, offerte di sub-loop unbundling); mentre con l'acquisto di servizi attivi, i concorrenti acquistano dall'operatore titolare della rete sia l'accesso alla sua infrastruttura fisica (fibra, cavi di rame, cavidotti), sia l'utilizzo dei suoi equipaggiamenti elettronici (ad esempio, offerte bitstreams).

A riguardo, Ofcom ritiene che, per quanto la promozione dei prodotti c.d. attivi sia indispensabile e comporta dei vantaggi immediati ed auspicabili in materia di concorrenza e di transizione verso l'offerta di servizi in banda ultra larga, alcuni ostacoli ad un mercato veramente competitivo potranno essere superati solo con l'attuazione dell'accesso c.d. passivo. Entrambe le opzioni, pertanto, hanno un ruolo da giocare nello sviluppo della concorrenza nel settore della banda ultralarga.

La consultazione pubblica di Ofcom ha rilevato come, sebbene non vi sia al momento particolare interesse da parte della maggioranza degli operatori concorrenti per l'acquisto di prodotti passivi (il che indica anche una limitata fiducia in modelli di business che promuovano la condivisione di investimenti nelle infrastrutture passive), questo avrà un ruolo essenziale nello sviluppo del mercato della banda ultralarga che ci si attende per il prossimo futuro: solo garantendo agli operatori entranti l'accesso passivo alle reti esistenti, infatti, si potrà efficacemente promuovere una maggiore differenziazione dei servizi e della qualità delle prestazioni offerti all'utenza

finale (vantaggi che non possono essere garantiti dall'accesso cd. attivo, dovendosi gli operatori entranti adeguare alle reti condivise ed alla gestione di vari profili tecnici relativi alla funzionalità delle da parte del suo titolare).

In definitiva, Ofcom ritiene che, nell'immediato, si debba favorire principalmente l'accesso attivo per favorire la concorrenza, ma che un ruolo sempre più importante sarà giocato dall'accesso c.d. passivo alla rete.

L'Autorità, accogliendo i suggerimenti di British Telecom all'esito della pubblica consultazione, promuove l'utilizzo di standard di progettazione degli impianti che rendano possibile, ove richiesto, la condivisione. Ad esempio, nella realizzazione degli armadi di distribuzione si suggerisce di fornire gli impianti stessi di una sufficiente quantità di fibra e capacità energetica da permettere la condivisione.

Per quanto riguarda specificamente il *duct sharing*, le perizie svolte da Ofcom sulla rete di British Telecom hanno mostrato come nei condotti vi sia spazio inutilizzato. L'Autorità rileva quanto la condivisione dei condotti possa essere utile, soprattutto nello sviluppo di reti FTTC. Dalla pubblica consultazione si constata inoltre l'interesse di alcuni operatori alla condivisione dei condotti.

Mentre il rapporto *Delivering super-fast broadband in the UK* espone la posizione dell'Ofcom verso la regolamentazione delle NGAN in genere, e si focalizza su come le NGAN debbano andare a sostituire le infrastrutture di rete esistenti, Ofcom si era già specificamente occupata, nel rapporto *Next Generation New Build - Delivering super-fast broadband in new build housing developments* del 2008 ⁴⁸, dell'installazione delle reti in fibra negli edifici di nuova costruzione.

⁴⁸ *Next Generation New Build - Delivering super-fast broadband in new build housing developments*, Ofcom, 23 settembre 2008

L'obiettivo di Ofcom è di promuovere la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni in occasione delle nuove costruzioni, per evitare che i consumatori residenti si ritrovino a poter accedere ai servizi e prodotti di un solo operatore di comunicazioni, e assicurare invece che sia loro garantita la possibilità di scegliere tra più operatori. Affinché ciò avvenga, è necessario promuovere la concorrenza sia nella proprietà delle infrastrutture che nella fornitura dei servizi (garantendo una soddisfacente offerta di servizi *wholesale*).

Risultando evidente che in un edificio non si può moltiplicare l'installazione di strutture passive, Ofcom auspica che il proprietario dell'infrastruttura installata conceda l'accesso in base a criteri di correttezza, ragionevolezza e non discriminazione.

Pur dettando delle linee guida in materia, Ofcom dichiara che, date le dimensioni limitate del mercato in esame, in questa fase l'approccio regolamentare si concreta più in una dichiarazione di aspettative che in un intervento regolatorio vero e proprio. Una maggiore ingerenza dell'Autorità potrebbe avere infatti l'indesiderato effetto di ostacolare lo sviluppo del nuovo mercato e degli investimenti. Per questi motivi, l'Autorità non intende applicare ai casi di cablaggio di nuovi edifici neppure gli obblighi previsti, in altre circostanze, per gli operatori riconosciuti detentori di un significativo potere di mercato. L'Autorità si riserva comunque di adottare i provvedimenti necessari, con l'imposizione di specifici obblighi, nel caso in cui questo approccio *informal* dovesse rivelarsi inefficace.

Le linee guida fissate da Ofcom, presentate come "aspettative", prevedono che al momento dell'installazione di reti a banda ultralarga in edifici di nuova costruzione (*new building environment*):

- a) nel caso sia evidente la possibilità di installare un'unica rete di accesso, l'operatore che ne sarà titolare permetta l'accesso alla stessa agli altri operatori con l'offerta di prodotti adeguati alle esigenze del servizio richiesto (*fit-for-purpose*) ed a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

b) l'Autorità incoraggerà gli operatori a formulare offerte *wholesale* che utilizzino “open standards”;

c) incoraggerà i progettisti di nuovi insediamenti ad installare cavidotti e sub-condotti dotati di capacità e spazio in eccesso, in modo da assicurare che la portata di tali infrastrutture sia idonea al futuro *duct-sharing* tra diversi operatori;

d) incoraggerà gli operatori titolari di reti di accesso nelle nuove costruzioni a formulare l'offerta *wholesale* di prodotti “attivi”, secondo quanto più sopra evidenziato.

VI.2. Italia

A) Nel 2007, con delibera n. 208/07/CONS, l'AGCOM ha dato avvio alla “*Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete fissa di accesso ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda*”. In risposta⁴⁹, numerosi *stakeholders*, tra cui principalmente operatori di rete ma anche produttori di attrezzature di telecomunicazioni, associazioni di consumatori, rappresentanze sindacali, dipartimenti universitari, soggetti istituzionali e singoli cittadini, hanno inviato all'Autorità i propri contributi.

In particolare, gli interessati si sono espressi sui seguenti temi:

- il grado di sviluppo ed il livello di concorrenza che caratterizzano attualmente il mercato dei servizi di rete fissa;

⁴⁹ Vedi AGCOM, “*Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete di accesso fissa ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda - Sintesi dei Contributi*”.

- i risultati conseguiti dall'impianto regolamentare attuato dall'Autorità in materia di disciplina della rete d'accesso;
- le prospettive tecnologiche, di mercato e della concorrenza che appaiono caratterizzare i prossimi anni, con particolare riferimento all'avvento delle NGAN;
- l'esigenza di un conseguente adeguamento della regolamentazione in materia di rete d'accesso.

In linea generale, i partecipanti alla consultazione, ad eccezione di Telecom Italia, pur riconoscendo un miglioramento nelle condizioni di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni, hanno tuttavia rimarcato come il livello di competitività, soprattutto nel segmento dell'accesso e della banda larga, sia ancora insufficiente.

Si rileva a riguardo, ad opera degli operatori alternativi, il naturale vantaggio dato a Telecom Italia dall'assenza di una infrastruttura di rete alternativa alla propria e la non sempre tempestiva implementazione dei rimedi regolamentari. La maggiore preoccupazione per gli OLO riguardante l'avvento delle nuove reti NGAN è la possibilità che, a causa del possesso da parte di Telecom Italia dell'attuale e, prospetticamente, della nuova infrastruttura di rete nonché dell'elevata quota di mercato detenuta da tale impresa nei mercati dei servizi, il mercato si riconcentri nelle mani di Telecom Italia, specialmente per quel che riguarda i servizi a banda larga ed, in prospettiva, i nuovi servizi a banda ultra larga, rendendo così vani gli investimenti già effettuati dai concorrenti e disincentivando i nuovi investimenti.

I partecipanti auspicano pertanto che l'Autorità ponga una particolare attenzione alla fase di transizione e di migrazione verso le reti NGAN al fine di ridurre i rischi di ri-monopolizzazione del mercato.

Anche in risposta ai quesiti su quale possa essere il perimetro della rete d'accesso da sottoporre a regolamentazione e quali gli elementi di rete in concreto da regolamentare, non vi è totale uniformità tra le posizioni

dell'operatore SMP e degli operatori OLO. A tale proposito, Telecom Italia ritiene che i futuri servizi a banda ultra larga abbiano le caratteristiche di un mercato emergente a sé stante, caratterizzato da una molteplicità di operatori e da una pluralità di infrastrutture (cavidotti, fibra ottica posata, etc.), da non sottoporre a regolamentazione *ex ante*. L'applicazione di una regolamentazione troppo invasiva avrebbe infatti l'effetto di ridurre gli incentivi agli investimenti nelle nuove reti.

L'*incumbent* sostiene pertanto che non vadano automaticamente estese a tale nuovo mercato le disposizioni regolamentari attualmente previste per le reti in rame. Telecom precisa poi che, laddove l'Autorità ritenesse di sottoporre a regime regolamentare *ex ante* le reti di nuova generazione, tale intervento dovrebbe essere limitato ai soli eventuali *asset* pre-esistenti della rete di accesso in rame, che siano concretamente utilizzabili per l'installazione delle nuove infrastrutture di accesso e costituiscano una *essential facility*. Di conseguenza, il perimetro della rete di accesso da sottoporre a regolamentazione dovrebbe restare quello della rete in rame tradizionale, limitando l'eventuale imposizione di obblighi ai soli eventuali *assets* pre-esistenti della rete in rame che presentino entrambe le seguenti caratteristiche: 1) siano concretamente utilizzabili per l'installazione delle nuove infrastrutture di accesso e 2) costituiscano un *enduring economic bottleneck* (tra questi Telecom include l'accesso alle canalizzazioni per la posa della fibra in rete di distribuzione o di *backhauling* tra centrali e *cabinet*).

Per quanto riguarda eventuali ulteriori elementi di rete da sottoporre a regolamentazione, Telecom Italia ritiene che dovrebbero essere considerate tutte le infrastrutture civili presenti (cavidotti, condotte, fibre e pali, diritti di passaggio verticali), realizzate da soggetti pubblici o privati, del settore delle telecomunicazioni, ma anche le infrastrutture civili e le utilities appartenenti ad altri settori. Con specifico riguardo alle infrastrutture passive, Telecom auspica che l'Autorità adotti un approccio paritario fra gli operatori, ossia che promuova la condivisione, la co-

ubicazione delle infrastrutture in questione e faciliti, quindi, il coordinamento tra gli operatori (attraverso la definizione di protocolli di intesa finalizzati a semplificare le procedure necessarie all'installazione delle infrastrutture passive). In definitiva, Telecom si dichiara contraria all'imposizione di un regime asimmetrico di obblighi gravanti solo sull'*incumbent*.

In risposta allo stesso quesito, gli operatori alternativi ritengono invece che, per identificare gli elementi da sottoporre a regolamentazione nel nuovo mercato delle reti NGN, si debba individuare un perimetro di riferimento per quanto possibile indipendente dall'attuale architettura di Telecom Italia, che tenga conto delle future evoluzioni della stessa. Suggestiscono pertanto che il confine della rete di accesso potrebbe essere individuato nella porzione di infrastruttura di rete che procede dagli stadi di linea fino all'utenza finale. Circa gli *asset* della rete di accesso da sottoporre a regolamentazione, gli OLO ritengono che essi debbano comprendere tutte le risorse tecniche, umane e di capitale relative alla rete di accesso.

Sui punti appena esposti, la posizione degli operatori OLO è invece di regolamentare tutti gli elementi (infrastrutture fisiche, funzionalità di rete, sistemi correlati) che, attualmente e nel prevedibile futuro, sono necessari alla fornitura dei servizi *wholesale* nei mercati in cui Telecom Italia ha un significativo potere di mercato ed i cui servizi non sono replicabili da parte degli operatori concorrenti, nel rispetto della neutralità tecnologica e nella salvaguardia della concorrenza nella rete di accesso.

Tutti si dichiarano d'accordo sull'inclusione tra gli elementi oggetto di regolamentazione delle infrastrutture civili e della fibra.

Alcuni partecipanti specificano nel dettaglio gli elementi di rete dei quali disciplinare l'accesso. Tra quelli elencati, rilevano ai fini della nostra analisi:

- il permutatore urbano, il ripartitore e gli spazi operatori alternativi presenti all'interno dello stadio di linea e relativi servizi di co-locazione;

- gli armadi di distribuzione (*street cabinet*), gli *optical splitter* (PON) e i relativi servizi di co-locazione;
- i box/distributori (cassetta di distribuzione/armadietto di distribuzione interno/colonnina) che rappresentano le terminazioni di utente;
- i raccordi di utente e rete in cavetti (raccordi) per i singoli clienti;
- le infrastrutture ed opere civili non replicabili, elementi dell'infrastruttura fisica (siti, dotti, etc.), cavidotti e cablaggi verticali di edificio.

Alcuni partecipanti, ancora, specificano nel dettaglio i servizi da includere nel perimetro. Tra questi, correlati al tema della condivisione sono:

- il noleggio della fibra spenta;
- l'accesso ad opere civili nella rete di accesso, inclusi scavi, cavidotti, palificazioni, cablaggi orizzontali e verticali, evitando carenze informative con riguardo alla loro disponibilità;
- la co-locazione degli apparati nel/presso l'armadio di distribuzione.

B) Altro significativo passaggio, nello studio delle tematiche qui di interesse, è rappresentato dalla recente approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.a.

Con riferimento ai procedimenti aventi natura regolamentare avviati con le delibere n. 626/07/CONS, n. 113/08/CONS, n. 183/08/CONS e n. 184/08/CONS riguardanti, in via generale, la revisione ed integrazione delle misure regolamentari volte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di accesso alla rete fissa, secondo quanto previsto dagli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché con riferimento ai procedimenti aventi natura sanzionatoria avviati con le delibere n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 62/07/DIT, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT, Telecom Italia S.p.a. ha presentato

nel giugno del 2008 una proposta “Preliminare” di impegni, ai sensi dell’art. 14 *bis* del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge n. 248/2006) e del regolamento di attuazione, relativo quest’ultimo alle procedure in materia di formulazione degli impegni da parte degli operatori di settore (delibera n. 645/06/CONS).

Con la delibera n. 351/08/CONS è stato avviato il procedimento riguardante la valutazione della proposta Preliminare di impegni presentati da Telecom Italia.

Il 24 luglio 2008 Telecom Italia ha presentato la versione definitiva della proposta di impegni (di seguito “Proposta Definitiva”) avente ad oggetto i servizi cc.dd. “SPM” (Significativo Potere di Mercato) di accesso, ossia i servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa che devono essere forniti a condizioni regolamentate in esito all’analisi dei mercati all’ingrosso e al dettaglio; nella medesima sede, e pur chiarendo che tale funzione non costituisce materia di Impegni, Telecom Italia ha espresso la volontà di istituire una nuova funzione aziendale denominata Open Access il cui compito principale è la gestione, la pianificazione, lo sviluppo e la razionalizzazione della rete di accesso.

L’Autorità ha quindi invitato i terzi interessati, come previsto dall’art. 4 del regolamento contenuto nella delibera 645/06/CONS, a far pervenire le proprie osservazioni al riguardo. La quasi totalità dei partecipanti alla consultazione pubblica ha espresso un giudizio negativo sulla reale efficacia delle misure proposte da Telecom Italia, evidenziando, tra le altre cose, che gli Impegni non riguardano la rete in fibra ottica ed escludono taluni servizi, tra cui la co-locazione. Con riferimento alla creazione della divisione Open Access, i partecipanti alla consultazione hanno rilevato che la stessa – che peraltro non costituisce esplicitamente oggetto degli Impegni – non appare in grado di fornire maggiori garanzie in materia di parità di trattamento, a causa della dipendenza di quest’ultima dal

resto di Telecom Italia e dell'assenza di un'interfaccia unica per Operatori e Telecom Italia Retail. Gli Operatori, infatti, non si interfacciano ad Open Access direttamente – come invece accade per la divisione Telecom Italia Retail – ma attraverso Telecom Italia Wholesale. In tal senso, la maggior parte degli intervenuti propone una forma più forte di separazione della rete di accesso dell'incumbent.

Telecom Italia nell'ottobre del 2008 ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni avanzate dai soggetti terzi formulando, contestualmente, una nuova proposta di impegni (di seguito Nuova Proposta).

La Nuova Proposta prevede, tra le altre cose, l'introduzione di nuove piattaforme informatiche e nuove modalità per la gestione dei servizi di co-locazione con la funzione di velocizzare, in caso di saturazione delle risorse, le attività di analisi volte al reperimento delle nuove risorse; in particolare prevede il supporto ai servizi di co-locazione mediante la creazione di una banca dati on line avente la funzione di fornire informazioni sugli spazi disponibili per gli operatori nelle aree delle centrali Telecom dedicate a Telecom Italia stessa. Per quanto concerne l'Open Access, Telecom Italia, con la Nuova Proposta, si impegna ad estendere al management della funzione Telecom Italia Wholesale il sistema di premi e incentivi previsto per il management di Open Access, nonché ad estendere al personale e al management della funzione Telecom Italia Wholesale il codice di condotta previsto per il personale e per il management di Open Access.

L'Autorità ha ritenuto che, nonostante i significativi miglioramenti contenuti nella Nuova Proposta di impegni, le misure proposte da Telecom Italia, non fossero ancora sufficienti a garantire un miglioramento di portata strutturale completo e decisivo nelle condizioni concorrenziali dei mercati interessati. Essa ha perciò invitato Telecom Italia ad emendare la Nuova Proposta nelle parti e nei termini indicati dall'Autorità stessa, sottolineando,

tra l'altro, come i nuovi impegni, per quanto riguarda in particolare le reti di nuova generazione, dovessero prevedere – in sintonia con lo spirito della *Draft Recommendation* della Commissione Europea sulle reti di accesso di nuova generazione – un'offerta per l'accesso e la condivisione delle cc.dd. infrastrutture passive, a condizioni vigilate dall'Autorità.

In data 5 dicembre 2008 Telecom Italia ha presentato la proposta finale di impegni (di seguito "Proposta Finale").

Con riferimento alle reti di nuova generazione, Telecom Italia ha introdotto nella Proposta un nuovo gruppo di Impegni (n. 9), che prevede: 1) la pubblicazione di un'offerta, che va intesa come formulata da Open Access, sottoposta alla vigilanza dell'Autorità, per l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive; 2) l'estensione degli impegni ai servizi intermedi di accesso forniti mediante reti di nuova generazione, per i quali l'Autorità abbia imposto a Telecom, in qualità di operatore SPM, un obbligo di fornitura a condizioni non discriminatorie; 3) l'introduzione di linee guida per il processo di migrazione degli operatori verso le reti di nuova generazione.

Per quanto riguarda il primo punto, Telecom Italia si è impegnata a pubblicare entro sei mesi dall'approvazione degli impegni da parte dell'Autorità, un'offerta a condizioni tecnico-economiche eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, sottoposta alla vigilanza dell'Autorità, per l'apertura delle proprie infrastrutture passive, consistenti in condotti (cavidotti e canaline), alla posa di cavi da parte di operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, per la realizzazione di reti di accesso alla clientela finale ai fini della fornitura di tali servizi. Per l'ipotesi in cui l'accesso a determinate infrastrutture di posa non risulti tecnicamente o fisicamente possibile, oppure economicamente sostenibile per alcun operatore, Telecom si impegna ad offrire modalità alternative per

l'accesso alle fibre non illuminate (c.d. fibra spenta) a condizioni tecnico-economiche eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

Telecom Italia, inoltre, con riferimento alla realizzazione di nuove infrastrutture di posa si è impegnata a pubblicare, entro il medesimo termine di sei mesi dall'approvazione degli impegni da parte dell'Autorità, una proposta tecnica ed economica per la possibile condivisione con gli operatori interessati degli investimenti e dei costi per la realizzazione di nuove infrastrutture passive.

Telecom Italia si impegna, qualora sia individuata dall'Autorità quale operatore avente significativo potere di mercato nel mercato delle reti di nuova generazione, e venga ad essa imposto di fornire a condizioni non discriminatorie uno o più servizi intermedi di accesso in quel mercato, ad applicare gli impegni relativi ai servizi SPM di accesso già assunti altresì ai suddetti servizi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del relativo provvedimento dell'Autorità.

Nella Proposta Finale, Telecom si impegna inoltre ad aderire al gruppo di lavoro multilaterale con funzioni consultive aperto alla partecipazione degli operatori interessati, denominato "Comitato NGN Italia", che l'Autorità ha istituito per analizzare questioni attinenti agli aspetti tecnici, organizzativi ed economici connessi al passaggio alle reti di nuova generazione (Delibera 64/09/CONS). Il Comitato, più specificamente, dovrà: i) promuovere un quadro condiviso relativo alle definizioni, alle strutture, ai principi operativi ed ai modelli riguardanti la transizione alle reti NGN; ii) definire linee guida per la transizione verso le reti NGN, sia con riferimento agli aspetti tecnici che a quelli economici; iii) promuovere una posizione comune sulla interoperabilità e l'interconnessione dei sistemi di rete IP, anche tenuto conto di eventuali accordi già posti in essere.

L'Autorità ha ritenuto soddisfacenti gli impegni presentati da Telecom Italia nella Proposta Finale in quanto idonei a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore attraverso idonee e stabili misure, nonché a rimuovere le conseguenze anticompetitive degli illeciti contestati nei procedimenti sanzionatori coinvolti, chiarendo che gli impegni suddetti devono essere intesi come semplicemente complementari rispetto agli obblighi regolamentari vigenti.

In data 11 dicembre 2008 l'Autorità ha quindi approvato gli impegni assunti da Telecom Italia. Con lettera del 14 aprile 2009 la Commissione Europea ha invitato l'Autorità a notificarle gli impegni proposti da Telecom Italia dal momento che, ai sensi della normativa UE in materia di telecomunicazioni, l'AGCOM è tenuta a consultare la Commissione e le altre Autorità nazionali di regolamentazione prima dell'attuazione di cambiamenti che, come quello di cui trattasi, hanno un impatto sul mercato unico UE delle telecomunicazioni.

C) Nel contempo l'Autorità, con la Delibera n. 92/09/CONS ha avviato il riesame di alcuni mercati (i mercati di accesso alla rete fissa ⁵⁰) che presentano aspetti di integrazione verticale, per le finalità di

⁵⁰ i) mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali; ii) mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali; iii) mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa; iv) mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. In particolare, il mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa è definito come la domanda e l'offerta dei servizi di accesso all'ingrosso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato), forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL. Il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso è definito come la domanda e l'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso non fisico o virtuale alla rete fissa, forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame su fibra ottica e WLL.

regolamentazione degli stessi. Nell'allegato B alla Delibera è contenuto il documento sottoposto a pubblica consultazione contenente l'identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE). L'Autorità conferma Telecom Italia quale operatore SPM, anche alla luce delle riscontrate permanenti difficoltà da parte degli operatori alternativi di duplicare le infrastrutture di rete dell'operatore *incumbent*.

Per quanto qui più interessa, rileviamo che l'Autorità ha constatato che l'operatore che acquista i servizi di accesso condiviso e disaggregato necessita anche del servizio di co-locazione, per disporre, nelle centrali dell'operatore titolare della rete di accesso locale, di adeguati spazi per l'installazione di telai per l'alloggiamento di apparati elettronici e cavi. Il servizio di co-locazione può essere realizzato nelle seguenti modalità:

i. "Co-locazione Fisica": la co-locazione fisica è una tipologia di colocazione che viene realizzata in sale dell'operatore di accesso opportunamente predisposte ed implica, di norma, la condivisione tra più operatori;

ii. "Co-locazione Virtuale": la co-locazione virtuale fornisce ad un operatore la possibilità di co-locarsi presso sale condivise con l'operatore di accesso;

iii. "Co-mingling" che prevede la possibilità per gli operatori di collocare propri apparati in spazi riservati all'interno di sale condivise con Telecom Italia;

iv. "Co-locazione presso un sito posto nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione" dell'operatore di accesso finalizzata alla fornitura dei servizi di subloop unbundling;

v. “Co-locazione presso un sito posto nelle immediate vicinanze al sito dell’operatore di accesso finalizzata alla fornitura dei servizi di full unbundling.”.

L’Autorità fa rilevare come, in relazione alla proposta di impegni di Telecom Italia sopra citata, nell’ambito del gruppo di impegni n. 9, Telecom Italia si sia impegnata a presentare un’offerta, sottoposta alla vigilanza dell’Autorità, per l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive: “Tale misura – non presente nella regolamentazione vigente – si pone in sintonia con lo spirito della *Draft Recommendation* dalla Commissione Europea sulle reti di accesso di nuova generazione (NGAN) e costituisce un nucleo iniziale di previsioni atte a garantire pari opportunità a tutti gli operatori nello sviluppo delle reti di nuova generazione. In tale ottica la misura in questione deve ritenersi particolarmente incisiva per lo sviluppo concorrenziale del Mercato 4 nella fase di transizione alle reti di nuova generazione. Risulta inoltre funzionale a tale obiettivo anche l’adesione di Telecom Italia al Comitato NGN Italia nell’ambito del quale la stessa si impegna a presentare una proposta di linee guida per il processo di migrazione degli Operatori verso le reti di nuova generazione”.

Con riguardo alla co-locazione nei mercati oggetto degli impegni Telecom Italia:

i) definirà le procedure di risoluzione della saturazione degli spazi di co-locazione;

ii) affiancherà agli attuali database sugli spazi di co-locazione uno specifico database recante informazioni sugli spazi in disponibilità a Telecom stessa;

iii) introdurrà un’offerta di co-locazione completa di prezzi per servizi di co-locazione al di sotto di determinate soglie di costo di intervento;

iv) presenterà report trimestrali sulle prestazioni conseguite nella fornitura dei servizi di co-locazione.

In definitiva, con nuovo ciclo di revisione dei mercati e con l'approvazione degli impegni di Telecom Italia, l'Autorità procede anche nelle *policies* configurate nel documento di *Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete fissa di accesso ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda*" del 2007 . Si tratta di un processo in corso, sul quale anche si concentrerà, per gli aspetti pertinenti, la ricerca qui presentata.

D) Un ulteriore esperienza interessante è data dai rapporti degli operatori con le autonomie locali, con riguardo allo sviluppo di reti di nuova generazione. Lo sviluppo della fibra ottica in Italia risulta costante negli ultimi anni (studio Between 2002-2006) sebbene l'Italia si trovasse alla fine del 2007 ancora sotto la media europea per km di fibra ottica (dati Commissione europea).

Analizzando però tale progresso, rileva la distinzione tra reti di *back bone* e reti metropolitane MAN (*Metropolitan Area Network*): scomponendo lo sviluppo della banda larga in Italia negli ultimi anni, si nota come i tassi di crescita più elevati riguardino appunto le reti metropolitane, o MAN (*Metropolitan Area Network*).

Sotto questo aspetto sono molto importanti i programmi di FTTH (*fiber to the home*) portati avanti da alcuni enti locali, comuni in particolare, per assicurare la cablatura del territorio municipale. In tal senso è stato innovativo l'accordo siglato nel gennaio 2003 tra Fastweb e Comune di Napoli per la realizzazione di FastCity, una rete capillare in fibra ottica che offre tecnologie a banda larga per la veicolazione di segnali video, audio e dati, che permetta la copertura totale del territorio comunale e quindi la videosorveglianza e il videomonitoraggio da parte di Comune e Questura.

Del pari, l'estensione della fibra è oggetto di accordi commerciali tra Telecom Italia e il Comune di Milano.

Il più elevato trend di crescita delle reti metropolitane dipende dall'esigenza per gli operatori di offrire collegamenti sempre più performanti a quegli utenti finali, gli utenti metropolitani appunto, per i quali è più alta la domanda. Si osserva infatti come all'interno di ciascuna regione si riscontrino situazioni fortemente differenziate. Tale politica comporta quindi un processo di infrastrutturazione selettiva, che non prevede la diffusione capillare della fibra ottica sul territorio.

I maggiori sviluppi nella rete di *back bone* si sono inoltre registrati grazie a iniziative pubbliche, come il progetto Lepida in Emilia Romagna, per l'implementazione della rete a banda larga delle PP.AA.⁵¹, ed ai finanziamenti pubblici concessi alla realizzazione del cavo sottomarino Janna che collega la Sardegna al Lazio e alla Sicilia, promosso da una società consortile composta da Enel, Tiscali ed Eurostrada per il cablaggio

⁵¹ Avviati nel 2003 con un investimento regionale di 60 milioni di euro (nell'ambito dei 130 milioni stanziati dal Piano telematico 2002-2005), i lavori per l'infrastrutturazione digitale in Emilia Romagna hanno lo scopo di garantire a 340 Comuni, a 18 Comunità montane e alle 9 Province dell'Emilia-Romagna una connettività in banda larga (fino a 1 Gbit/sec) attraverso l'impiego prevalente di fibra ottica. Così collegate in rete, le Amministrazioni locali possono scambiarsi dati e informazioni ed avviare servizi a distanza (dalla telemedicina al telelavoro e ai servizi catastali, dalla formazione a distanza al commercio elettronico, alla sicurezza nelle città, fino alle applicazioni per videoconferenza, videosorveglianza e business tv). Inoltre, Lepida collegherà anche le Università, le Aziende sanitarie e, successivamente, le altre strutture pubbliche e di interesse pubblico come le scuole, le biblioteche e i musei. Le rete utilizza una ragnatela di cavi in fibra ottica, satelliti e connessioni Xdsl, con la realizzazione di 2.065 chilometri di rete in fibra ottica nelle 230 aree comunali del territorio pianeggiante (92% della popolazione), e la copertura della zona appenninica con tecnologie alternative (satellite o Xdsl). La rete prevede la posa di 78 mila chilometri di fibre ottiche di proprietà della Regione e 232 mila chilometri delle Aziende multiservizi.

della regione Sardegna, prevedendo il diritto d'uso gratuito ed esclusivo delle fibre ottiche da parte della società, cedibili a terzi liberamente e in via autonoma⁵².

Per avere un quadro indicativo della reale situazione della fibra ottica e dei suoi possibili sviluppi, occorre poi distinguere tra le aree in *digital divide* c.d. di lungo periodo, aree non cablate e servite da centrali telefoniche prive di DSLAM⁵³, e le aree in *digital divide* c.d. di medio periodo, servite da centrali telefoniche prive di DSLAM ma dotate di collegamenti in fibra ottica (tali aree potrebbero essere abilitate in tempi brevi e con investimenti modesti, sinora non compiuti da Telecom perché i ricavi non sarebbero tali da giustificare l'investimento). Secondo lo studio Between, a settembre 2006 il 9% della popolazione risiedeva in zone caratterizzate da *digital divide* di lungo periodo, e il 3% di medio periodo.

⁵² Un esempio di partenariato pubblico-privato, con concessione di diritti esclusivi di sfruttamento, è rappresentato dalla realizzazione del cavo sottomarino Janna, cavo per il cablaggio in fibra ottica della regione Sardegna, che collega la regione a Lazio e Sicilia. Il progetto è frutto di un accordo tra la società consortile Janna, composta da Enel, Tiscali ed Eurostrada, e la Regione Sardegna. Tale accordo, concluso nel 2004, prevede la partecipazione dell'amministrazione regionale al progetto, con lo stanziamento di euro 15.493.000, e la realizzazione da parte della Società delle infrastrutture. Delle 24 coppie di fibre realizzate, la metà sono attribuite all'amministrazione regionale, mentre per la restante parte è previsto il diritto d'uso esclusivo da parte dei soci della società consortile, con l'assegnazione di un numero di coppie di fibre proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. In tal modo si realizza una grande infrastruttura, con vantaggi per gli operatori, con il diritto d'uso, per gli utenti, raggiunti dalla banda larga, e per la Regione, in termini di informatizzazione della P.A..

⁵³ Digital Subscriber Line Access Multiplexer, moltiplicatore di linea di accesso numerica. Permette la commutazione a pacchetto dei diversi canali di comunicazione provenienti dai singoli clienti in un canale di comunicazione di gerarchia superiore. Per trasportare un segnale DSL su una distanza superiore a 5km è necessaria la fibra ottica ed il DSLAM.

Le regioni più colpite da *digital divide* di lungo periodo sono Molise, Basilicata e Valle d'Aosta e, in termini di numero di cittadini esclusi, Piemonte, Veneto e Lombardia.

I soggetti pubblici giocano un ruolo essenziale nello sviluppo della banda larga: tra i protagonisti spicca Infratel s.p.a., Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia, società di scopo costituita su iniziativa del Ministero delle Comunicazioni e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (già Sviluppo Italia s.p.a.), che ne detiene il 100% di capitale. Infratel ha lo scopo di estendere l'accesso alla banda larga nelle aree sottoutilizzate, attraverso la realizzazione e l'integrazione di reti di telecomunicazione abilitanti alla banda larga, tramite la valorizzazione degli investimenti pubblici. Si occupa in sostanza di bandire i finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di infrastrutture. E' al momento aperto un bando per la realizzazione di impianti a banda larga nella regione Basilicata.

Come alternativa allo sviluppo della rete a banda larga lasciato ai soli operatori del settore, la parte più onerosa del procedimento - la costruzione delle infrastrutture passive - può essere realizzata con investimenti pubblici ovvero affidata ai privati, ai quali lo Stato può concedere il diritto esclusivo di realizzare un'infrastruttura civile *open access* in una determinata area. E' chiaro che la realizzazione della rete attraverso lo stanziamento di fondi pubblici potrà avvenire solo nelle zone di digital divide⁵⁴, si incorrerebbe altrimenti in una violazione del divieto di aiuti di Stato. E' appena il caso di ricordare che lo sfruttamento di fondi strutturali comunitari o di qualsiasi altro finanziamento pubblico per lo sviluppo di tali infrastrutture in zone di

⁵⁴ Come più volte precisato anche dal Presidente AGCOM Corrado Calabrò, vedi ad esempio, l'intervista "Dieci miliardi per una nuova rete" concessa al settimanale Panorama, 16 dicembre 2009.

digital divide non infrange invece alcun divieto e va invece incoraggiato⁵⁵. Come infatti il Commissario responsabile per la concorrenza ha più volte avuto modo di affermare in sede comunitaria, nei casi di reale disfunzione del mercato, i Fondi strutturali dell'UE svolgono un ruolo vitale nello stimolare gli investimenti nell'infrastruttura e nei servizi a banda larga, nell'accrescere la competitività e l'innovazione e nel garantire le stesse opportunità in tutte le regioni della Comunità Europea. Si ritiene quindi che *“Nelle aree periferiche e rurali la diffusione della banda larga può essere ostacolata dalle disfunzioni del mercato. In questi casi, un aiuto di Stato ben mirato, ad esempio sotto forma di partenariati pubblico-privato a sostegno della costruzione di reti aperte, può quindi rivelarsi appropriato”*, purché *“gli aiuti di Stato non sostituiscano completamente l'iniziativa privata e non falsino la concorrenza in misura contraria all'interesse comune”*⁵⁶.

⁵⁵ Si veda, a tal proposito, la decisione della Commissione C(2008)3176 che ha accertato la compatibilità con le norme di diritto comunitario degli aiuti di stato concessi dall'Italia all'Alto Adige, trattandosi di *“progetto destinato ad assicurare la più ampia disponibilità e l'utilizzo di servizi a banda larga ad alta velocità in zone attualmente prive di connessione in Alto Adige senza alcuna prospettiva di copertura a condizioni di mercato nell'immediato o nel medio termine (...) La commissione ritiene pertanto che la valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune debba basarsi direttamente sull'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, il quale stabilisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune possono considerarsi compatibili con il mercato comune”*.

⁵⁶ Neelie Kroes, *Broadband for all Europeans*, Conferenza stampa riunita di Viviane Reding, Danuta Hübner, Neelie Kroes and Mariann Fischer Boel, CE, Brussels - EC/Berlaymont, P-011986/00-03, 21/03/2006.

VI.3. Francia

Il settore delle comunicazioni elettroniche in Francia ha avuto un notevole sviluppo a partire dall'adozione del c.d. *paquet télécom*, con cui è stato recepito il pacchetto di direttive del 2002, peraltro con notevole ritardo rispetto al termine fissato dal legislatore comunitario⁵⁷. Fino a tale momento il settore delle telecomunicazioni era disciplinato dalla *loi* n. 96-656 *de réglementation des télécommunications*. Tale legge istituiva l'*Autorité de régulation des Télécommunications*, che non era dotata di particolari poteri, ma si affiancava al potere esecutivo esercitato dal Ministero delle telecomunicazioni con compiti di assistenza. Con la *loi* n. 2003-1365, la legge più incisiva del *paquet télécom*, l'autorità di regolamentazione nazionale, denominata *Autorité de Régulation des Communications électroniques et des postes* (di seguito Arcep) a seguito della *loi* 2005-516, è stata dotata di ampi poteri, in ottemperanza a quanto richiesto dal legislatore comunitario⁵⁸. Anche in Francia, a seguito dell'impulso comunitario, si è assistito ad un'intensa produzione normativa in tema di comunicazioni elettroniche. Ciò che maggiormente interessa, peraltro, è l'importanza che si è riconosciuta allo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche. Infatti, in *France Numérique 2012. Plan de développement de l'économie numérique*⁵⁹, si indicano una serie di obiettivi da perseguire al fine di

⁵⁷ Il legislatore comunitario aveva fissato il termine nel 24 luglio 2003, mentre la *loi* n. 2003-1365 è del 31 dicembre 2003 e le altre leggi che compongono il "pacchetto", *loi relative aux communications électroniques et aux services des communication audiovisuelle* e *loi pour la confiance dans l'économie numérique* sono state adottate rispettivamente il 3 giugno 2004 ed il 13 maggio 2004.

⁵⁸ Il *Code des postes et telecommunications* viene denominato *Code des postes et des communications électroniques*.

⁵⁹ Si veda www.francenumerique2012.fr, 20/10/2008, a cura del Segretario di Stato all'economia digitale Eric Besson

sviluppare il settore delle comunicazioni elettroniche e renderlo accessibile a tutti gli utenti, con particolare riferimento alla copertura delle reti c.d. *haut débit* (reti a banda larga) non solo nelle zone industrializzate, ma anche in quelle rurali, non particolarmente interessanti per gli operatori. Ulteriore passo in avanti è stato compiuto dal parere del *Conseil Economique, Social et Environnemental* (di seguito CESE)⁶⁰. In tale parere, infatti, dopo aver analizzato gli obiettivi inclusi in *France numerique 2012*, si ritiene di dover riferire lo sviluppo non solo alla rete *haut débit*, bensì anche alla rete c.d. *très haut débit* (rete di nuova generazione a banda ultra larga).

Lo sviluppo delle reti di nuova generazione, ad es. in fibra ottica, pertanto, pare essere un obiettivo di primaria importanza. Ciò che è, tuttavia, auspicabile è che tale sviluppo avvenga in maniera omogenea sia nelle zone *très denses* che *dehors zone très denses*⁶¹.

Per giungere a tale risultato è necessario incentivare gli operatori, abbattendo i costi per le infrastrutture e rendendo, pertanto, appetibili anche quelle zone geografiche che per densità di popolazione forniscono minore domanda. Utile strumento a tal fine è la condivisione delle infrastrutture con una ripartizione di costi. E' necessario svolgere un'analisi sulla disciplina esistente alla luce delle interpretazioni e critiche che sono state mosse nei numerosi documenti pubblicati in Francia.

Particolarmente significativa è la recente approvazione della legge n. 2008-776 "*De modernisation de l'économie (LME)*" adottata il 23 luglio

⁶⁰ Cfr. Conseil Economique, Social et Environnemental, *Avis*, 16/2/2009, in www.conseil-economique.et.social.fr/rapport/doclon/09021603.pdf.

⁶¹ Tale distinzione è rinvenibile anche in Arcep, *Orientations de l'Arcep suite à la première phase des travaux d'expérimentation et d'évaluation relatifs à la mutualisation des réseaux en fibre optique/Document soumis à consultation publique du 7 au 30 avril 2009*, del 27/04/2009.

2008 e la successiva pubblicazione dei suoi decreti attuativi, che hanno inciso sull'assetto normativo delle comunicazioni elettroniche.

Sulla base delle nuove disposizioni, l'Autorità francese ha potuto predisporre una serie di schemi negoziali, utilizzabili da operatori, privati proprietari di edifici ed altre infrastrutture ed enti pubblici territoriali, per lo sviluppo della fibra e la mutualizzazione di infrastrutture di rete (*accords de mutualisation*).

L'art. 47 del *Code des postes et des communications électroniques* prevede oggi un meccanismo secondo cui l'operatore che voglia ottenere il diritto di passaggio sul *domaine public routier* deve farne richiesta all'autorità amministrativa competente che, laddove possibile, concede l'autorizzazione. Prima di concedere tale autorizzazione, questa autorità è tenuta a controllare che su quel determinato territorio, interessante per l'operatore che aveva inoltrato la richiesta, non sia già stato concesso un diritto di passaggio ad altro operatore. Se così dovesse essere tale autorità invita le parti a negoziare al fine di un uso condiviso degli impianti esistenti. L'Arcep può essere adita da una delle parti al fine di dirimere le controversie eventualmente insorte da tale rapporto.

L'art. R 20-48 stabilisce, inoltre, che l'autorità territorialmente competente può sottoporre la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione di impianti che consentano la condivisione con altri operatori, ma solo nel caso in cui la domanda riguardi tutto lo spazio utilizzabile. Il Governo francese nella "*Mission d'étude sur le développement du très haut débit*"⁶² ha peraltro sottolineato come questo ultimo inciso costituisca una forte limitazione alla portata della norma.

⁶² Cfr. Conseil Général des ponts et chaussées et Conseil Général des technologies de l'information, *Mission d'étude sur le développement du très haut débit*, 2007, p. 7 ss.

Per il caso, invece, di mancato accordo, il *Code des postes et des communications électroniques*, all'art. R 20-50, prevede la possibilità per l'operatore che aveva richiesto l'autorizzazione, di reiterare tale richiesta all'autorità competente, specificando i motivi del mancato accordo ⁶³.

⁶³ L'art. L 47 stabilisce: *“Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. (Omissis) L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.*

L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme. Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8”. L'art. L 47, attualmente in vigore, presenta un errore piuttosto evidente, dato dal fatto che il terzo comma richiama l'autorità competente menzionata al primo comma. Al primo comma, però, non è menzionata alcuna autorità. L'errore è dato, a ben vedere dalla scarsa attenzione del legislatore francese che ha modificato, per ciò che qui interessa, l'art. in esame con la Loi 2009-179. Prima di tale modifica, infatti, l'art. L 47 al primo comma stabiliva che l'occupazione del territorio

A ben vedere, la concessione dell'autorizzazione, o comunque l'invito a negoziare, da parte di un'autorità territorialmente competente che abbia la possibilità di analizzare e valutare l'esistenza di un'eventuale diritto di passaggio già sfruttato da parte di un altro operatore, è soluzione che potrebbe rivelarsi assai efficace.

Il Governo francese, tuttavia, nel rapporto finale della *“Mission d'étude sur le développement du très haut débit”*⁶⁴, già citato, ha rilevato come la norma contenuta all'art. L 47 sia difficilmente applicabile per diversi ordini di motivi tra cui:

- la difficoltà per gli operatori richiedenti, di conoscere l'effettiva disponibilità delle infrastrutture di France Telecom ad accogliere i loro elementi;
- l'assenza di vincoli alla fissazione dei prezzi per la condivisione, avendo lasciato tale facoltà alla libertà negoziale delle parti.

Lo stesso rapporto sintetizza: *“Devront ainsi être modifiés le code de l'urbanisme, en ce qui concerne les schémas directeurs télécoms, le code*

stradale era oggetto di un permesso di viabilità, deliberato dall'autorità competente. Si tratta di quindi di un errore frutto di mancato raccordo tra le norme succedutesi nel tempo. Ad ogni modo, ciò che qui importa, è che si fa riferimento all'autorità competente, con ciò intendendo, quindi, quella a cui si rivolge la richiesta per l'ottenimento del permesso di viabilità. Il secondo comma dell'art. R 20-50 stabilisce: *“En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes”*.

⁶⁴ Cfr. *Conseil Général des ponts et chaussées et Conseil Général des technologies de l'information, Mission d'étude sur le développement du très haut débit, cit.*

des communications électroniques, afin de connaître et partager les fourreaux existants, le code de la voirie routière, afin de favoriser la pose de fourreaux supplémentaires”.

Di recente il problema dell'accesso alle informazioni relative alla cablatura, è stato oggetto di ulteriori interventi normativi, con i decreti "Couverture des services (n. 2009-166 del 12 febbraio 2009" e "Connaissance des réseaux (n. 2009-167, in pari data)". Gli operatori di telecomunicazioni vengono obbligati a fornire mappe riguardanti la copertura territoriale da parte delle loro reti ed a comunicare tali informazioni allo Stato ed alle autonomie territoriali locali; simmetricamente, si stabilisce il diritto dello Stato e delle autonomie territoriali locali di richiedere ed ottenere gratuitamente agli operatori le informazioni sulle reti e sulle infrastrutture stabilite sul loro territorio.

Con la decisione n. 09-0169 del 2009 l'Autorità ha disciplinato gli obblighi relativi allo scambio di informazioni tra gli operatori relativi agli immobili raggiunti dalla loro fibra. L'Autorità coordina inoltre alcuni progetti pilota per la mutualizzazione delle infrastrutture, con lo scopo di acquisire esperienza replicabile a livello più generale.

Con riguardo ai rapporti tra operatori e soggetti privati titolari di infrastrutture e beni immobili serventi, il diritto di passaggio su proprietà di privati è disciplinato dall'art. L 48⁶⁵. In questo caso l'autorizzazione è

⁶⁵ L'art. L 48 stabilisce: “(Omissis). Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le

concessa au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ⁶⁶.

Resta infine anche nel *Code* francese la distinzione tra obblighi generali ed obblighi particolari, di derivazione comunitaria. L'art. D 310 ricalca, infatti, quanto stabilito dalla Direttiva accesso all'art. 12 e, quindi, quanto stabilito dall'art. 89 del nostro Codice delle comunicazioni elettroniche ⁶⁷.

Con particolare riferimento all'accesso ed alla condivisione della parte terminale delle reti in fibra ottica l'Arcep ha avviato, nel luglio del 2007, una pubblica consultazione. Varie modalità di accesso alla fibra ottica erano in esame: soluzione attiva o passiva, con un punto di condivisione

propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-1⁶⁵ est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. (Omissis)

⁶⁶ Si veda sul punto Arcep, *Consultation publique sur le déploiement et la mutualisation de la partie terminale des réseaux en fibre optique*, 22/05/2008, p. 6 ss. Si veda, inoltre, con particolare riferimento al mercato della telefonia mobile, Arcep, *Consultation publique sur le partage d'installations 3G en France métropolitaine*, 2008, p. 14 ss.

⁶⁷ L'art. D 310 del *Code des postes et des communications électroniques* stabilisce: “(Omissis). L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation : (Omissis); 6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;(Omissis).

situato alla base della costruzione ovvero al NRO (*noeud de raccordement optique* / nodo di collegamento ottico che concentra molte migliaia o decine di migliaia di linee), offerte di affitto o di co-investimento. Gli operatori, parallelamente, hanno comunicato le loro prime offerte d'accesso alla parte terminale della loro rete. Nel maggio del 2008 una seconda consultazione pubblica concernente la posa e la condivisione della parte terminale delle reti FTTH è stata avviata. In tale occasione è stato posto l'accento in prima analisi sui costi di posa della fibra ottica, ma maggior importanza è stata data al problema dell'individuazione del punto di condivisione. Anche in tale sede gli operatori hanno rilevato una serie di problemi e posto una serie di osservazioni di cui l'Arcep si è servita nell'adottare la Decisione n. 2009-1106⁶⁸. L'Autorità ha, con tale decisione, stabilito che l'*operatore dell'immobile* (tutte le persone, cioè, incaricate dell'installazione e della gestione di una o più linee all'interno di un immobile costruito, che non sono necessariamente operatori di telecomunicazioni ⁶⁹) offre agli altri operatori l'accesso al punto di condivisione, sotto forma passiva, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. L'Autorità stabilisce, inoltre, che l'accesso alla rete propriamente detto si compone anche della messa a disposizione delle risorse necessarie ⁷⁰ connesse alla realizzazione effettiva dell'accesso secondo condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

⁶⁸ Décision n. 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée. In tale decisione l'Autorità francese ripercorre, inoltre, dal 2007 ad oggi le varie fasi che hanno portato all'adozione della decisione stessa ed alla successiva raccomandazione relativa "aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique" del 23 dicembre 2009.

⁶⁹ Art. 1, comma 3 della decisione in esame.

⁷⁰ L'indicazione puntuale di quali siano tali risorse è fornita nell'Allegato 2 (*Annexe II*) della decisione 2009-1106. Si tratta principalmente, oltre all'alloggio fisico nel punto di

Entro un mese dalla pubblicazione della decisione in esame presso il *journal officiel de la République française*, avvenuta nel 18 gennaio 2010, l'operatore dell'immobile deve pubblicare una offerta d'accesso che, al fine di rispondere agli obblighi imposti dalla decisione stessa, contenga: le condizioni di installazione di una fibra ottica dedicata o di un dispositivo di raccordo; l'accesso alle reti mediante messa a disposizione della fibra ottica dedicata e/o di una fibra ottica condivisa; l'accesso alle risorse associate. L'Arcep ha adottato, inoltre, una raccomandazione non a carattere prescrittivo, ma con l'intento di guidare gli operatori che effettuino tale offerta ed al fine di facilitare la negoziazione tra gli operatori.

L'operatore dell'immobile deve, inoltre, tenere una sorta di rendiconto aggiornato e dettagliato sui costi, in modo da consentire un facile controllo da parte dell'Autorità.

La decisione in esame ha stabilito all'art. 5 che, con esclusivo riferimento alle zone ad alta densità abitativa, laddove le domande d'accesso sono formulate anteriormente all'installazione delle reti nell'immobile, l'operatore dello stesso accoglie le domande ragionevoli degli operatori che riguardano gli elementi costitutivi delle reti o sul loro *ambiente* tecnico, in particolare le richieste che consistono nel: beneficiare, per ogni alloggio o locale ad uso professionale dell'immobile, di una fibra ottica dedicata che permetta di servire l'utente finale dal punto di condivisione; poter installare un dispositivo di raccordo delle reti all'altezza o comunque vicino al punto di condivisione. L'operatore dell'immobile può esigere che chi ha fatto la richiesta in esame partecipi *ab initio* al finanziamento dell'installazione delle reti presso l'immobile, secondo condizioni ragionevoli e nel rispetto dei principi di non discriminazione, d'obiettività, di pertinenza ed efficienza.

accesso, di informazioni relative agli immobili, al punto di accesso, alle reti esistenti ed un sistema di informazione volto a garantire la trasparenza delle operazioni.

L'Arcep ha adottato, inoltre, una raccomandazione non a carattere prescrittivo, ma con l'intento di guidare gli operatori che effettuino tale offerta ed al fine di facilitare la negoziazione tra gli operatori⁷¹. Tale raccomandazione si occupa quasi esclusivamente di chiarire e specificare il contenuto dell'art. 5 della decisione 1106. Si raccomanda, infatti, di realizzare una sorta di consultazione preventiva al fine di individuare gli operatori interessati a partecipare al co-finanziamento dell'installazione delle reti nell'immobile, definendo, quindi, le modalità d'installazione e le modalità di accesso alla fibra per gli altri operatori (fibra condivisa o dedicata). Per ciò che concerne la condivisione dei costi, la raccomandazione specifica il significato applicativo dei principi su enunciati: il principio di non discriminazione è rispettato quando due operatori in una situazione simile beneficiano di condizioni di condivisione a costi equivalenti; il principio di obiettività implica che le tariffe poste dall'operatore possano essere giustificate in particolare da voci di costo chiare; il principio di pertinenza implica l'adeguamento delle spese sostenute dagli operatori alle infrastrutture ed alle prestazioni per cui vengono utilizzate; il principio di efficienza, infine, è rispettato quando i costi presi in considerazione siano corrispondenti a quelli che sosterebbe un operatore efficace.

La decisione 2009-1106 prevede poi una deroga al principio posto dall'art. L. 34-8-3 secondo cui il punto di condivisione deve essere posto fuori dai limiti della proprietà privata. L'art. 7 stabilisce, infatti, che tale punto può essere posto in tali limiti ma solo nel caso in cui l'immobile si trovi in una zona ad alta densità abitativa e sia composto nel minimo da 12 locali ad uso professionale.

⁷¹ *Raccomandation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique*, pubblicato il 23 dicembre 2009.

La raccomandazione citata invita, infine, l'operatore d'immobile ad operare in maniera diversa in caso di condivisione di fibra ed in caso di fibra dedicata. Nella prima ipotesi l'operatore deve installare un dispositivo di raccordo. Tale dispositivo dà accesso ad un pannello che consente la connessione con tutti i locali serviti nell'immobile. Nel caso invece in cui l'accesso si effettuasse mediante fibra dedicata, l'Arcep invita l'operatore d'immobile a permettere il collegamento tra gli operatori terzi. Perché ciò sia possibile si raccomanda che la fibra dedicata sia chiaramente separata, facilmente individuabile da parte degli operatori terzi e messa a disposizione in una scatola o cassetta che consenta la protezione di tale rete.

VI.4. L'esperienza statunitense: la mappatura delle reti e il caso di Connected Nation

Il territorio degli Stati Uniti, per la sua ampiezza e varietà morfologica e di densità abitativa, presenta una distribuzione molto irregolare delle reti a banda larga. Lo sviluppo della banda larga è tra gli obiettivi prioritari del governo, come dimostra lo stanziamento, nel 2009, di 7 miliardi di dollari a ciò finalizzato. Di questa somma, 350 milioni di dollari sono stati destinati al *Broadband Data Improvement Act* (BDIA) emanato dal Congresso nel 2008. Il BDIA ha come finalità la creazione di una banca dati delle infrastrutture, la cui realizzazione comporta la mappatura delle reti in tutto il territorio federale. Le somme, ripartite tra i vari Stati, sono state assegnate attraverso una selezione cui hanno partecipato con progetti soggetti sia pubblici che privati. Per ben 12 Stati americani, aggiudicataria è risultata la Connected Nation Inc.

Connected Nation⁷² è un'organizzazione no profit che si pone come missione di favorire l'accesso e l'utilizzo della banda larga. Si sviluppa come partnership pubblico-privata, godendo sia della percezione di somme investite da operatori privati, sia di sovvenzioni nazionali e statali, sulla base di diverse tipologie di accordi. La principale attività dell'organizzazione è la mappatura dei servizi a banda larga esistenti, così da fornire un quadro dettagliato delle aree coperte da banda larga e delle zone, invece, di digital divide⁷³. Nel 2008 il Wall Street Journal ha inserito Connected Nation, che ha iniziato la sua attività in Kentucky nel 2005, tra le sette migliori idee per lo sviluppo economico mondiale⁷⁴.

La strategia dell'ente no profit prevede la raccolta di dati forniti direttamente dagli operatori, su base volontaria. Tali dati vengono poi elaborati, informatizzati laddove necessario, e resi intellegibili. Gli operatori, dal canto loro, ottengono benefici in ragione di completezza delle informazioni e anche dalla elaborazione dei propri dati che spesso, specie per gli operatori di piccole dimensioni, non sono gestiti in banche dati funzionali. Si instaura quindi un rapporto sinallagmatico che vede la cessione di informazioni, verso la controprestazione dell'elaborazione delle informazioni stesse.

L'esperienza degli Stati Uniti e il caso di Connected Nation portano a chiedersi se un'attività simile sarebbe realizzabile anche in Italia. La prima obiezione che viene in mente è che, forse, non si avrebbe la stessa collaborazione da parte dei nostri operatori. Questo perché non ne guadagnerebbero gli stessi vantaggi: mentre infatti negli USA gli operatori

⁷² <http://connectednation.org/>

⁷³ La mappa allo stato attuale è visualizzabile all'indirizzo ftp://ftp.connectednation.com/CNPublic/Maps/USA_BBStimulusEligibility.pdf

⁷⁴ Ann Carns, "Faster and Stronger - High-speed Internet access is allowing rural Kentucky to stay in the economic-development game", Wall Street Journal, 28 luglio 2008.

sono moltissimi, e in gran parte di piccole dimensioni, e traggono quindi essi stessi un beneficio dal fornire le informazioni, ottenendo in cambio la creazione di una banca dati funzionale anche delle proprie infrastrutture, gli operatori italiani sono di meno e sono probabilmente meglio organizzati. Sembra quindi più opportuno che le informazioni circa le strutture di rete siano richieste agli operatori da un soggetto pubblico con specifici poteri di richiesta e di irrogazione di sanzioni in caso di inadempienza. L'idea sviluppata dal Governo americano, però, potrebbe forse essere mutuata per applicarla in Italia ai soggetti diversi dai grandi operatori di comunicazioni, ossia alle reti pubbliche di comunicazione, ai piccoli operatori e a tutte le imprese, di piccole, medie o grandi dimensioni, la cui attività non abbia come oggetto principale le comunicazioni elettroniche, ma che siano in possesso di infrastrutture che si prestano allo sfruttamento e alla condivisione da parte degli operatori (condotti, torrette etc.): si potrebbe affidare ad un soggetto terzo, attraverso lo stanziamento di fondi pubblici, la mappatura di tutte le reti locali, municipali, regionali e metropolitane, proliferate con successo in Italia negli ultimi anni; la gestione dei dati forniti dai piccoli operatori, che ne otterrebbero l'elaborazione in banche dati facilmente fruibili; e la mappatura, per soggetti diversi dagli operatori di tlc, di tutte le infrastrutture utilizzabili come supporto alle reti, dando così loro la possibilità di sfruttare un asset non utilizzato.

Si eviterebbe in questo modo anche di incorrere in una delle principali critiche mosse a Connected Nation, l'essere finanziata dagli stessi operatori di comunicazioni, con il rischio che tali soggetti esercitino un'influenza sui risultati delle ricerche dell'organizzazione. Dovendo invece limitarsi alla mappatura delle sole reti pubbliche, specie delle reti locali, l'ipotizzato soggetto incaricato in Italia incorrerebbe in spese di gran lunga inferiori, che potrebbero quindi essere integralmente coperte da finanziamenti pubblici.

Altra critica al modello di Connected Nation, di cui bisognerebbe tener conto laddove si volesse porre in essere un progetto simile, è che le mappe realizzate non tengono conto delle velocità di trasmissione delle reti. Dal momento che la velocità minima perché una rete sia definita a banda larga è piuttosto bassa, si rischia di giungere all'erronea conclusione che in alcune aree la banda larga sia già sufficientemente sviluppata, e che non occorra quindi attuare una politica di regolamentazione.

Parte VII. Ruolo e funzioni dell'Autorità

VII. 1. Ruolo e funzioni dell'Autorità nazionale

Molti degli esempi fin qui citati di costituzione di reti in fibra ottica sono dovuti ad iniziative adottate a livello regionale e comunale. In molti di questi casi, un elemento essenziale per lo sviluppo delle reti è la disponibilità e l'accesso alle informazioni: è infatti necessario, ai fini di consentire la condivisione delle strutture, che gli operatori interessati siano a conoscenza delle strutture, pubbliche e private, esistenti, e dei lavori, pubblici e privati, in esecuzione o in progettazione.

A tale scopo, è essenziale verificare i poteri di cui l'AGCOM dispone ai sensi della legislazione vigente, per verificare se siano o meno possibili, anche in mancanza di interventi legislativi *ad hoc*, interventi regolamentari intesi a richiedere agli operatori di comunicazioni di adempiere ad obblighi di informazione su ubicazione e capacità delle condutture esistenti, nonché sui progetti di modifica delle stesse infrastrutture. Si è già visto che in questa direzione spinge anche il legislatore comunitario, sia con le recenti modifiche alle Direttive, sia con la predisposizione della *Recommendation* di cui abbiamo trattato⁷⁵.

⁷⁵ Vedi paragrafo IV.2

Con riguardo all'accesso alle informazioni, non sembra sufficiente fornire notizie riguardanti le sole reti di comunicazioni. Come ben sappiamo, infatti, la fibra ottica può sfruttare (ed è bene che sfrutti, per evitare, ove possibile, un moltiplicarsi di scavi e quindi di costi per gli operatori e di ostacoli per la P.A. e i cittadini) strutture, in uso o dismesse, progettate per la fornitura di altre *utilities*. Sarebbe quindi importante per gli operatori poter disporre di informazioni dettagliate circa le infrastrutture civili esistenti, pubbliche e private, che possano fungere anche da infrastrutture serventi la rete di comunicazioni, nonché di informazioni, fornite con un congruo preavviso, riguardanti i lavori in programmazione sia ad opera di soggetti pubblici che privati (si pensi alle reti elettriche, fognarie etc.). Questo anche alla luce delle novità legislative introdotte con la legge n. 133, più sopra citata.

Ad oggi obblighi informativi simili sono previsti solo da alcune amministrazioni comunali e in casi limitati⁷⁶. Si dimostra quindi sempre più importante, nelle more del recepimento delle recenti modifiche alle Direttive comunitarie, la piena attuazione dell'art. 89 co. 3 s. del Codice delle comunicazioni elettroniche che, come visto, prevede la creazione di un archivio telematico che comprenda tutti i progetti di installazione di infrastrutture che comportino scavi all'interno di centri abitati⁷⁷.

Sarebbe auspicabile poi un passo ulteriore, con la creazione del c.d. catasto dinamico delle infrastrutture, oggetto di studio anche da altro W.P. del progetto ISBUL, che raccolga e fornisca informazioni non solo sulla rete intesa in senso stretto, ma anche su tutte le strutture serventi.

Aspetto delicato è inoltre quello della conoscenza da parte

⁷⁶ Alcuni obblighi informativi in caso di realizzazione di lavori sono previsti, ad esempio, dal Comune di Roma.

⁷⁷ L'efficacia della norma potrebbe essere implementata imponendo un obbligo di preventiva notifica in caso di decisione di avvio dei lavori anche al di fuori dei centri abitati.

dell'Autorità, con finalità di coordinamento, degli accordi di condivisione e utilizzo delle infrastrutture pubbliche già conclusi. Questi infatti, rientrando in atti di negoziazione tra privati, non sono ad oggi sottoposti ad alcuna forma di pubblicità.

Appare evidente come una buona diffusione delle informazioni possa permettere di incoraggiare non solo la condivisione delle strutture esistenti, ma anche, e soprattutto, la costruzione e lo sfruttamento in comune di nuove infrastrutture.

Ancora riguardo alle opere di nuova costruzione, sembra utile promuovere l'individuazione e l'imposizione del rispetto di requisiti tecnici nella realizzazione, così che sia garantito, ad esempio, che all'interno delle nuove opere vi sia spazio sufficiente al posizionamento di strutture e macchinari anche di altri operatori (sia cioè realizzabile la coubicazione), rendendo così possibile, ove necessaria e/o richiesta, la condivisione. Tema collegato è quello degli standard tecnici delle apparecchiature da condividere, al fine di garantire interoperabilità e facilità di accesso alle risorse di rete oggetto di possibile condivisione.

Altro modo per abbassare i costi di sviluppo della banda larga potrebbe essere quello di imporre la posa di fibra ottica in tutti i casi in cui si effettuano scavi per opere civili, o ristrutturazioni di immobili⁷⁸. Il costo della fibra è infatti di per sé sostenibile, rappresentando secondo attendibili stime solo il 6% del costo totale per la costruzione di un impianto per banda larga, mentre il costo principale è rappresentato appunto dallo scavo. In caso di ristrutturazioni di immobili privati, si potrebbe pensare anche ad incentivi di tipo fiscale condizionati al cablaggio.

⁷⁸ Come abbiamo citato in precedenza, vi sono già in Italia esempi di regolamenti comunali che hanno disposto in tal senso (v. Regolamento del Comune di Novate Milanese)

Ancora, di grande utilità sembra la misura, già adottata in altri Paesi europei ⁷⁹, di prevedere come obbligatorio il cablaggio negli edifici di nuova costruzione (in particolare in questi casi, trattandosi di strutture da realizzare ex novo, si potrebbe richiedere di strutturare l'impianto in modo che sia potenzialmente disponibile ad accogliere il maggior numero possibile di operatori, compatibilmente alla capacità dell'edificio).

VII.2 L'accesso alle informazioni

Come già osservato più volte, affinché si realizzi efficacemente l'auspicata condivisione di strutture è necessario un pronto e quanto più completo scambio di informazioni tra gli operatori, se del caso anche incentivato o imposto dall'Autorità: perché gli operatori alternativi possano esercitare il diritto alla condivisione occorre che sappiano quali sono le reti e le strutture di ingegneria civile esistenti e disponibili e che vengano informati laddove si avviino progetti di costruzione di nuove infrastrutture. E' appunto questo il fine che dovrebbe perseguire la creazione del c.d. catasto delle infrastrutture, dando vita a banche accessibili che contengano informazioni essenziali, quali l'ubicazione e la capacità di reti e infrastrutture di ingegneria civile serventi la rete.

Al momento, la disciplina interna affronta il problema con il dettato dell'art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche, commi 3 e 4: *“Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo*

⁷⁹ Così avviene oggi in Francia.

inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI". L'efficacia della norma è garantita dalla conseguenza dell'inadempimento: si stabilisce che l'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico.

Il raggiungimento dello scopo che la disposizione si prefigge, quello appunto di agevolare la condivisione degli scavi e la coubicazione dei cavi, è chiaramente subordinato alla conoscibilità dei progetti comunicati al ministero da parte degli altri operatori; il Codice delle comunicazioni elettroniche presuppone la pubblicità dell'archivio telematico, senza disciplinarne le forme che sono presumibilmente lasciate a provvedimenti ministeriali. L'art. 89 dispone infatti che *"Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto [...], gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande"*.

La norma in esame, certo utile ad incentivare la condivisione, presenta però alcuni limiti: intanto fa riferimento alle sole infrastrutture di nuova costruzione e, tra queste, solo a quelle che comportino scavi all'interno del centro abitato; non sembra inoltre che ad oggi, a circa sette anni dall'entrata in vigore della disposizione, si sia effettivamente realizzato un archivio telematico che garantisca un buon livello di scambio di informazioni. Forse, poi, sembrerebbe opportuno un maggior coinvolgimento dell'AGCOM, organo idoneo in ragione della sua funzione di vigilanza sul mercato delle comunicazioni.

Un generico potere di ottenere informazioni è, nella normativa vigente, attribuito alle Autorità nazionali di regolamentazione dall'art. 5 della Direttiva quadro. Tale articolo recita infatti: *“Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. Su richiesta, le suddette imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione”*. Circa la natura delle informazioni che le autorità nazionali possono richiedere, l'articolo fa un generico riferimento a tutte le informazioni necessarie ad assicurare la conformità con le disposizioni delle Direttive sulle comunicazioni, sembra quindi fuor di dubbio che rientrino tra queste anche le previsioni in materia di condivisione.

La norma precisa poi che dovranno essere le autorità nazionali di regolamentazione a pubblicare le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

Si evidenzia però che al potere dell'Autorità di richiedere e ottenere informazioni derivante dal generico disposto dell'articolo appena citato, il legislatore non ha collegato un corrispondente specifico potere sanzionatorio.

Un passo avanti nel riconoscimento della potestà sulla materia in capo all'Autorità si è avuto con l'approvazione delle modifiche alla Direttiva quadro e alla Direttiva accesso. Come si è visto nel paragrafo IV.1, infatti, il nuovo art. 12 della Direttiva quadro dispone che gli Stati membri provvedano affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per consentire alle autorità competenti, di concerto con le autorità nazionali di

regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture e metterlo a disposizione delle parti interessate. La disposizione precisa quindi il contenuto dell'obbligo informativo, e attribuisce il potere regolamentare alle Autorità.

Circa poi gli obblighi particolari, imponibili ai soli operatori SPM, la Direttiva accesso modificata è anche più incisiva, attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione la facoltà di imporre agli operatori dominanti l'obbligo di *“fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza”*. Gli SPM, pertanto, dovrebbero non solo, così come tutti gli altri operatori, fornire all'Autorità le informazioni necessarie alla realizzazione e alla tenuta dell'inventario ma, qualora richiesto dall'Autorità stessa, dovrebbero consentire un accesso diretto alle proprie informazioni.

Ricordiamo che il termine per l'attuazione delle nuove disposizioni comunitarie da parte degli Stati membri è fissato all'11 maggio 2011, termine che si spera il legislatore nazionale rispetti. Trattandosi però di una disciplina che appare sufficientemente dettagliata, si potrebbe anche sostenere, in caso di un eventuale ritardo nell'attuazione, la diretta applicabilità delle disposizioni riguardanti appunto le informazioni su struttura e collocazione degli elementi di rete. Potrebbe quindi ritenersi che, pur in assenza della disciplina nazionale attuativa, il potere di richiedere informazioni verrebbe comunque attribuito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni⁸⁰. E' tuttavia da rilevare, sul piano critico, il timore che

⁸⁰ E' superfluo ricordare come sia unanimemente riconosciuta la diretta applicabilità delle Direttive sufficientemente dettagliate qualora vi sia inerzia dello Stato membro della Comunità nella predisposizione della normativa attuativa. Si veda in tal senso, da ultimo, il caso della Banca d'Italia, la quale ha ritenuto direttamente applicabile la Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e

tale attribuzione sarebbe in ogni caso vanificata dall'assenza di un potere sanzionatorio dell'Autorità nei confronti degli operatori e proprietari di infrastrutture di rete che non ottemperino alle richieste.

Quanto il legislatore comunitario ritenga importante una completa informazione circa la localizzazione delle strutture si comprende anche dal *Draft Recommendation on regulated access to NGAN*, tuttavia, ancor più in questo caso trattandosi di una raccomandazione, siamo in presenza di un'attività di impulso e stimolo del legislatore comunitario nei confronti del legislatore nazionale, ma dovrebbe essere quest'ultimo a dover dar vita a quel complesso di disposizioni che comporti l'accoglimento delle raccomandazioni comunitarie.

VII.3. Imposizione degli obblighi di condivisione/Incentivazione alla condivisione di strutture

Come più volte esposto in precedenza, la soggezione ai poteri di intervento dell'Autorità è diversa a seconda che il titolare delle strutture fisiche destinatario dell'intervento sia o meno un operatore avente significativo potere di mercato. Sappiamo ormai che si è soliti parlare, sulla

imprese di investimento, affermando in una sua comunicazione al mercato che: *“Considerato che è scaduto il termine per il recepimento e che la direttiva reca disposizioni di dettaglio, chiare e precise, nella determinazione dei diritti e degli obblighi in capo ai soggetti che ne sono destinatari, si ritiene - secondo un'impostazione condivisa dal Ministero dell'Economia e delle finanze - che tali disposizioni abbiano diretta efficacia nell'ordinamento italiano; esse, pertanto, devono essere applicate anche se in contrasto o non previste dal quadro normativo nazionale allo stato vigente”*.

base di tale distinzione, di obblighi generici, cui sono tenuti tutti gli operatori, e obblighi specifici, cui sono assoggettabili i solo operatori SPM.

Riassumiamo i poteri di cui dispone l'Autorità, analizzati in precedenza.

Nei confronti di tutti gli operatori l'Autorità dispone: a) di un generico potere di incentivare la co-ubicazione e la condivisione delle nuove infrastrutture; b) di un limitato potere di imporre co-ubicazione e condivisione (obbligo c.d. generico), che può esercitare solo quando sia necessaria la rimozione di quella barriera all'ingresso di nuovi operatori nel mercato data dai vincoli normativi alle installazioni (ovvero quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale); c) della possibilità di adottare ulteriori misure per il coordinamento dei lavori di installazione delle reti.

Mentre gli obblighi generici appena richiamati rimuovono barriere normative all'ingresso nel mercato, gli obblighi specifici hanno il fine di riequilibrare le logiche del mercato, distorte dal comportamento lesivo dell'operatore dominante che abbia rifiutato di accogliere richieste ragionevoli di accesso o condivisione di altri operatori o si dichiari disposto ad accoglierle a condizioni insostenibili. In presenza di tale situazione, agli operatori SPM l'Autorità può imporre di consentire la co-ubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni.

L'assetto normativo appena esposto è quello attualmente vigente in Italia, si è visto tuttavia come questo dovrà a breve essere ristrutturato, con il recepimento entro il 2011 delle modifiche apportate dal legislatore comunitario alla direttiva quadro e alla Direttiva accesso. Tali modifiche renderanno molto più incisivi i poteri dell'Autorità in materia di condivisione.

In primo luogo, sarà prevista la facoltà per le autorità di regolamentazione, in caso di installazione di nuove reti di comunicazione, di *imporre* condivisione e ubicazione a tutte le imprese che abbiano diritto di installare strutture di comunicazione elettronica, inserendo così un nuovo obbligo di portata generale non vincolato ad alcuna condizione ad eccezione del semplice diritto ad installare.

Ancora, sarà previsto che le Autorità nazionali possano imporre anche obblighi per la condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, sia alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica che al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. In tal modo non solo si obbliga a condividere il c.d. miglio verticale, ma si ammette inoltre che l'obbligo di condivisione del cablaggio penda, oltre che in capo all'operatore di comunicazioni, anche ai proprietari del cablaggio stesso.

Le nuove disposizioni comunitarie attribuiscono alle Autorità nazionali, sulla base di una disciplina attuativa da dettarsi a cura degli Stati membri, anche poteri in merito alla raccolta di informazioni (come più dettagliatamente esposto nel paragrafo precedente). E' infatti stabilito che gli Stati membri provvedano affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie ad elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture e metterlo a disposizione delle parti interessate.

Gli obblighi di fornire informazioni previsti dalla nuova disciplina sono ancora più pregnanti nei confronti degli operatori aventi significativo potere di mercato. Si afferma infatti la facoltà per le Autorità nazionali di

imporre loro anche l'obbligo di *“fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza”*.

Alla luce, quindi, delle modifiche alle Direttive del 2002 apportate in sede comunitaria, appare quindi essenziale che l'Autorità inizi da subito un processo di adeguamento, così da giungere preparata all'assunzione dei nuovi poteri che le dovranno essere attribuiti.



Il Piano “Italia Digitale”

*L’Agenda Digitale per migliorare
l’efficienza, la competitività e
l’occupazione del nostro Sistema Paese*

- **L'Agenda Digitale**
- **Il Piano "Italia Digitale"**
 - > **Le direttrici del Piano**
 - > **I servizi**
 - > **Le attività del Ministero dello sviluppo economico già realizzate o in avvio**
 - > **Le Infrastrutture**
 - **Il Piano Nazionale banda larga per azzerare il digital divide**
 - **Il Piano per le reti di nuova generazione: la banda ultralarga nelle case e nelle aziende italiane**

A fine 2008 il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni – ha avviato il “Piano Italia Digitale” con l’obiettivo di digitalizzare completamente le infrastrutture di comunicazione del Paese. Nel corso del 2010 il Piano è stato integrato con gli ambiziosi obiettivi che l’Europa si è prefissata con l’Agenda Digitale.

Con la definizione dell’Agenda Digitale, infatti, la Commissione Europea ha lanciato la strategia portante per contribuire alla crescita dell’Unione, nel prossimo decennio, massimizzando l’impatto economico e sociale delle ICT e, in particolare della rete Internet.

201

L’Agenda rappresenta una delle iniziative faro individuate nella più ampia strategia EU2020, finalizzata ad una crescita *inclusiva, intelligente e sostenibile* dell’Europa, e si snoda su sette direttrici principali, relative a: larga banda; mercato unico digitale; standard e interoperabilità; sicurezza informatica; ricerca e innovazione; servizi digitali; proiezione internazionale e *governance*.


Per adempiere agli obiettivi dell’Agenda Digitale, dunque, è fondamentale il coordinamento fra le Amministrazioni pubbliche, sia centrali sia locali e fra queste e il mercato.

Il Piano Italia Digitale è lo strumento studiato dal Governo per stimolare lo sviluppo dell’infrastruttura digitale e favorire la diffusione su larga scala dell’uso delle Tecnologie, dei Servizi e dei Processi Digitali ed ottenere maggiore Competitività, Produttività ed Efficienza, ossia sostenere la crescita economica e l’occupazione nel Paese. Questo perché la Rete di telecomunicazioni è la Rete delle Reti necessaria allo sviluppo e alla competitività di tutte le altre, fisiche o virtuali che siano. Per tale ragione il suo sviluppo è al centro dell’attenzione e dell’azione del Ministero e del Governo nel suo complesso.

I due pilastri del Piano sono il Piano Nazionale Banda Larga per azzerare il digital divide e il Piano per le reti di nuova generazione. Quest’ultimo, in particolare, permetterà agli italiani di navigare su internet a una velocità superiore i 100 mbps sia su rete fissa (FTTH) per almeno il 50 per cento della popolazione, sia su rete mobile (LTE), entro il 2020.

I benefici della politica di sviluppo delle Infrastrutture per le Reti a Banda Larga ed Ultra Larga

- **Forte contributo all'efficientamento dei processi della PA e delle Imprese con riduzione a lungo termine della spesa improduttiva per 30 miliardi di €/ anno (valutazione di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici)**
- **Forte sostegno diretto all'occupazione: il solo Piano per le reti di nuova generazione occupa 10.000 persone nel 2011, 15.000 nel 2012, 17.000 nel 2013, 19.000 nel 2014 fino ad un massimo di 26.000 nel 2016.**
- **Impulso deciso all'accelerazione della crescita del PIL**
- **Il rilancio del settore ICT in Italia, un tempo uno dei settori di punta del Made in Italy tecnologico, oggi in regressione sistematica.**



Le direttrici del Piano “Italia Digitale”

Sviluppare Contenuti Digitali Pubblici

Proteggere privacy e Diritto D’Autore

Sviluppare e-Commerce ed e-Payment

Contenuti Digitali

Infrastrutture Digitali

Completare Banda Larga e Digitale

Sviluppare NGN e “Future Internet”

Assegnare Nuove Frequenze

Attuare il Piano Servizi Digitali

Adeguare le Norme al Digitale (CAD)

Prevedere lo Switch Off dei servizi

Servizi Digitali

Domanda Digitale

Incentivare ed Educare al Digitale

Aiutare ed includere i deboli

Realizzare l’accesso Multicanale

Italia Digitale: Le attività del Ministero dello sviluppo economico già realizzate o in avvio (1)

1.11 Database del servizio di connettività a banda larga e ultralarga – aggiornato periodicamente mediante Consultazione Pubblica, offre la mappatura completa e puntuale dell’offerta di connettività in Italia: evidenzia le aree in *digital divide* e orienta i piani di sviluppo di reti a banda larga e ultralarga guidati dal Governo.

2.11 Piano Nazionale Banda Larga - lanciato a giugno 2009, per il superamento del *digital divide* nel nostro Paese che interessava oltre 8 milioni di italiani e che oggi, grazie ai lavori già effettuati ed in corso si ridurrà di quasi la metà già entro giugno di quest’anno. Il Ministero dello sviluppo economico con la fattiva collaborazione delle Regioni ha speso e impegnato 395 milioni di euro per il completamento del Piano. Quasi tutte le Regioni (eccetto Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano), infatti, hanno destinato al Piano Nazionale Banda Larga propri fondi anche di origine comunitaria (FEASR e FESR).

Abbiamo aperto fino ad oggi 874 cantieri, occupando 3000 unità ogni anno e ci apprestiamo ad aprirne ulteriori 600 (bando gara già chiuso) entro la prima metà del 2011.

Ci accingiamo, infine, ad aprire ulteriori 400 cantieri con un nuovo bando che chiuderà ad aprile 2011.

Italia Digitale: Le attività del Ministero dello sviluppo economico già realizzate o in avvio (2)

3. Lo switch-off della televisione analogica: il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico ha definito un calendario per lo *switch-off* delle reti televisive analogiche all'avanguardia in Europa. Il Piano di *switch-off* sta proseguendo con successo in tutte le Regioni italiane. I cittadini ormai abituati alla qualità digitale non sono più disposti a fruire della televisione analogica e sono i primi a chiedere di anticipare la conclusione del Piano di un anno (2011, anziché 2012). L'Italia quindi, leader nel piano di *switch-off*, sarà anche una delle prime nazioni a concluderlo.

4. Gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda 800 MHz: il Governo italiano ha deciso di anticipare tale gara al 2011, accelerando a tal fine il necessario passaggio dello *switch-off* della televisione analogica. Una decisione importante e strategica che ha una duplice finalità pubblica: garantire a tutti i cittadini una maggiore qualità del servizio e liberare le risorse frequenziali in banda 800 ora utilizzate per il passaggio al digitale.

Si tratta di frequenze molto pregiate che – anche ai sensi della decisione della Commissione europea, devono essere impiegate per scopi strategicamente rilevanti: in particolare per i servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga.

Dal 1° gennaio 2013 tali frequenze saranno in uso alla telefonia mobile: ciò ci colloca all'avanguardia in Europa.

Per realizzare gli obiettivi prefissati con l'Agenda Digitale era fondamentale stabilire un coordinamento tra le Amministrazioni centrali e quelle locali e fra queste e il mercato. Senza una collaborazione sinergica sarebbe stato impossibile perseguire un obiettivo di così lungo termine (10 anni). Per questa ragione il Ministero dello sviluppo economico ha avviato una campagna di sensibilizzazione verso tutte le altre amministrazioni coinvolgendole direttamente nei progetti strategici, attraverso al firma di apposite convenzioni.

208

5. Il Ministero dello sviluppo economico ha condiviso il Piano Nazionale Banda Larga, già all'attenzione della Commissione Europea, con le Regioni e ha definito piani esecutivi di implementazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica nei territori privi del servizio di connettività veloce.

Sono stati siglati accordi di programma tra Ministero e quasi tutte le Regioni italiane (non hanno aderito solo il Trentino Alto Adige e la Valle D'Aosta) per il cofinanziamento degli interventi necessari per portare la banda larga nei propri territori in *digital divide*.

6. Il Ministero dello sviluppo economico ha coinvolto anche le Province italiane (Upi) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) nel Piano Italia digitale, per un coordinamento con gli enti locali di tutte le attività realizzate nel Paese per lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica, nonché per una corretta attuazione delle procedure di semplificazione amministrativa introdotte in materia sia di connettività fissa sia mobile.
7. E' stata avviata insieme all'ANCI, il tavolo di coordinamento con tutti gli stakeholders per la definizione di un CATASTO del sottosuolo volto a facilitare la condivisione delle infrastrutture ottimizzando gli investimenti e riducendo l'impatto ambientale.
8. Procedure di semplificazione amministrativa introdotte in materia sia di connettività fissa sia mobile con le leggi n. 133 del 2008, n. 69 del 2009 e n. 40 del 2010.

Italia Digitale: Le attività del Ministero dello sviluppo economico già realizzate o in avvio (5)

L'Agenda digitale ambisce a raggiungere entro il 2020 un mercato digitale unico e dinamico; in quest'ottica l'Italia

9. *sta procedendo con il recepimento delle nuove direttive (Direttiva 2009/140/CE e Direttiva 2009/136/CE) che revisionano il quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche in coordinamento con Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio; Ministero della Giustizia; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Garante per la Privacy e la tutela dei dati personali.*
10. *Partecipa al dibattito promosso in sede europea sull'annullamento delle differenza fra le tariffe in roaming internazionale e le tariffe nazionali*
11. *Rafforzerà le prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti, di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni nonché di protezione dei dati personali*
12. *L'Italia continuerà a partecipare attivamente al Comitato di Gestione del Programma Safer Internet della Commissione Europea e ad coadiuvare i lavori del Comitato Consultivo del Progetto "EAST EASY to STOP-it", per la tutela dei minori, promosso nell'ambito del medesimo programma europeo, volto a realizzare e promuovere strumenti idonei a favorire e facilitare un utilizzo sicuro dei nuovi mezzi di comunicazione – Internet e Telefonia Mobile – da mettere a disposizione degli utenti.*

Le Infrastrutture per l'Italia Digitale

- La strategia di forte velocizzazione della Trasformazione Digitale dei processi chiave del nostro Paese richiede quindi, prioritariamente, una forte velocizzazione dell'evoluzione delle Reti:
 - > Il completamento della copertura a Banda Larga (Piano Nazionale anti digital divide)
 - > Il deciso avvio dello sviluppo delle reti a Banda Ultra Larga (Piano NGN)

- Il Piano del Governo per l'eliminazione del Digital Divide deve essere concluso entro il 2013 come pianificato per portare la banda larga ai quasi cinque milioni di cittadini ancora esclusi dal servizio di internet veloce.

- Il Piano del Governo per lo sviluppo delle Nuove Infrastrutture per le Reti di Nuova Generazione deve essere avviato in Partnership Pubblico Privata al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di un obiettivo dell'Agenda europea che è al di fuori delle attuali capacità d'investimento del sistema delle TLC italiane: ovvero sviluppare infrastrutture di nuova generazione per circa la metà della popolazione entro il 2020;

Il ruolo del Governo nelle Infrastrutture Digitali

- Attuatore della politica industriale sulle infrastrutture strategiche del Paese:
 - Investendo in modo diretto senza l'uso di finanziamenti a fondo perduto creando sinergia con tutti gli altri investitori istituzionali pubblici e privati e le aziende di settore;
 - Coordinando un piano unico di intervento sulle infrastrutture che operi in condivisione di quelle già esistenti nel sottosuolo;
 - Intervenendo con tutte le facilitazioni normative ed amministrative necessarie al rapido sviluppo delle Reti;
- Aggregatore di tutti gli stakeholders necessari (il 10 novembre 2010 il Ministro dello sviluppo economico ha firmato un MOU per lo sviluppo delle reti di nuova generazione con i venti principali operatori tic italiani);
- Interlocutore e propulsore degli Enti Locali (in particolare delle Regioni) mantenendo l'unitarietà del Piano che potrà svilupparsi in un'ottica federalista mediante strutture regionali che lo cofinanziano.
- Gestione della way out a favore del mercato entro 12 anni


Il Piano per le Reti di nuova generazione

- **Il modello di sviluppo delle Infrastrutture per le Reti di Nuova Generazione consiste nella creazione di una Società che presieda allo sviluppo delle infrastrutture di rete, aperta alla partecipazione del Governo, delle Regioni, di Investitori Istituzionali e – ovviamente – degli Operatori di Telecomunicazioni, con un sistema infrastrutturale aperto e profuturo, governance inizialmente a guida pubblica, coordinamento a livello nazionale, ma declinabile su base regionale, con la massima flessibilità rispetto alle esigenze e alla capacità di spesa delle diverse realtà territoriali.**
- **Si tratta di un piano che prevede investimenti per circa 8 miliardi di euro in 10 anni (di competenza in misura prevalente di investitori istituzionali pubblici e privati, con un contributo dell’Industria del settore) per le infrastrutture e per circa 2 miliardi di € per l’Elettronica ed il software dei Servizi (di competenza prevalente dell’Industria)**

Un MOU per le Reti di nuova generazione

- Le reti di nuova generazione sono un traguardo a cui il Paese deve saper guardare, poiché rappresenta un'arma competitiva che fra qualche anno sarà decisiva proprio come oggi lo è l'eliminazione del *digital divide*.
- I venti principali operatori di telecomunicazioni nazionali – Telecom, Vodafone, Fastweb, Wind, BT, H3G, Tiscali e FOS hanno siglato - assieme al Ministro dello sviluppo economico - Paolo Romani – un *Memorandum of Understanding* per lo sviluppo delle reti di nuova generazione mediante un modello innovativo di attuazione dei medesimi obiettivi fissati con l'Agenda Digitale europea affinché - entro il 2020 - il 50 per cento degli italiani sia abbonato a servizi con velocità superiore a 100 Mbps.
- La definizione del Piano esecutivo è affidata a un apposito Comitato istituito il 30 novembre con Decreto Ministeriale. Tale Comitato presieduto dal Capo Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico Roberto Sambuco e partecipato da un rappresentante per ciascuno degli operatori firmatari, per la creazione di una Società per la realizzazione delle infrastrutture passive volte allo sviluppo di reti di nuova generazione, con l'obiettivo di coinvolgere le Regioni, gli Enti locali e le Istituzioni finanziarie pubbliche e private

La Governance del Piano



- **Oggetto dell'intervento** : Il progetto è finalizzato alla realizzazione di **cavidotti, fibre ottiche spente, collegamenti verticali, permutatori ottici e collegamenti ottici per stazioni radio base in linea con il principio di sviluppo di una infrastruttura neutrale ed aperta;**
- **Area dell' intervento:** il progetto, in accordo con la **Regolamentazione UE e Nazionale sulle NGN e con la normativa sugli “Aiuti di Stato”**, si sviluppa geograficamente sul territorio sino a coprire circa 13 milioni di **Unità Immobiliari (il 50% del totale) ed oltre 3 milioni di palazzi. In alcune città ove vi sono già previsti progetti di sviluppo impegnativi di reti NGAN, potranno essere sviluppate, secondo il principio di sussidiarietà definito nel MOU, o esclusivamente le sole infrastrutture inevitabilmente comuni (ad esempio le terminazioni di edificio ed i collegamenti verticali) ovvero le intere infrastrutture in sotto-aree non interessate a breve medio termine dai progetti degli Operatori coordinando gli interventi in modo da evitare inutili duplicazioni sulle infrastrutture di posa e dunque offrire opportunità per uno sviluppo più veloce e meno oneroso dei suddetti progetti.**

- **Sviluppo delle Infrastrutture Comuni:** L'infrastruttura comune a tutti gli Operatori è composta da collegamenti verticali negli edifici ed orizzontali nella rete secondaria dimensionati a saturazione (1 fibra per UI). Le sezioni di infrastruttura più centralizzate sono dimensionate in base alle esigenze di copertura e di architettura di rete dei singoli operatori. Lo sviluppo condiviso è basato sul modello di “Infrastruttura Campione”, di tipo Multi - GPON + 20% di collegamenti punto-punto (P2P) specializzati principalmente per le esigenze delle imprese.
- **Sviluppo di Infrastrutture Dedicate:** Il Progetto prevede anche la possibilità di investimenti per realizzare infrastrutture aggiuntive rispetto a quelle condivise dell' Infrastruttura Campione (ad esempio una quantità di fibre ottiche e di canalizzazioni in rete primaria maggiori di quelle previste nel modello campione, gli splitter e le attestazioni delle fibre negli edifici, accessibili e gestibili per assicurare le permutazioni tra UI e reti dei vari Operatori, che caratterizzano ciascuna rete GPON). Tali investimenti sono attribuiti agli Operatori cui fanno riferimento tali realizzazioni.

- ◎ Il Piano per le reti di nuova generazione presuppone il principio di “Gestione Intelligente e Pianificata del Sottosuolo” secondo il quale:
 - > vengono sviluppati i progetti dei tracciati per le infrastrutture NGAN con sufficiente anticipo rispetto agli interventi esecutivi;
 - > vengono condivisi annualmente i piani di tutti gli operatori che intervengono sul sottosuolo per: reti elettriche, reti idriche, reti fognarie, reti di teleriscaldamento, reti per la distribuzione del gas, reti per l’illuminazione pubblica ed infine interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale (a titolo di esempio a Roma nel 2010 la somma di tali interventi insiste sul 10% delle strade utili al progetto di infrastruttura NGAN);
 - > vengono stabilite in opportuni MOU con i Comuni, le Utilities locali e gli altri soggetti coinvolti le regole tecniche ed economiche per la realizzazione dei parallelismi per ospitare i microtubi utili al Progetto delle Infrastrutture NGAN;
 - > viene adeguato il corredo normativo per rendere disponibili tutte le infrastrutture già esistenti, autorizzare scavi a basso impatto (no dig, minitrincea, microtrincea)
- ◎ La conseguenza dell’applicazione di tale principio consente di prevedere una significativa percentuale di canalizzazioni esistenti o sviluppate secondo i parallelismi qui descritti (nei calcoli economici sono considerati entrambi i casi infrastrutture esistenti).



- **Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Memorandum of understanding e al relativo allegato tecnico, disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni.**
- **oppure al seguente indirizzo e-mail: capodip@sviluppoeconomico.gov.it**

Memorandum Of Understanding

Italia Digitale

Sviluppo dell'infrastruttura per Reti a Banda Ultra Larga

Oggetto

Il presente Memorandum of Understanding (nel seguito “MOU”) ha come oggetto la definizione ed attuazione di un’iniziativa di Partnership Pubblico Privata per la realizzazione delle infrastrutture passive necessarie allo sviluppo delle Reti di telecomunicazioni Nuova Generazione (nel seguito “NGN: Next Generation Networks”). I soggetti che promuovono tale cooperazione sono: il Governo Italiano e gli Operatori di Telecomunicazioni, con l’obiettivo di coinvolgere le Regioni, gli Enti Locali e le Istituzioni Finanziarie Pubbliche e Private.

Tali soggetti condivideranno la pianificazione ed erogazione degli investimenti necessari per la realizzazione delle Infrastrutture passive per le NGN in aree da individuare (opere civili di posa, cavi in fibra spenta, canalizzazioni verticali negli edifici e locali per la terminazione delle fibre ottiche) con caratteristiche di neutralità, apertura, efficienza ed espandibilità.

Premesso che

- a. la Commissione Europea con la Comunicazione n. 245/ 2010 “Un'agenda digitale europea” incentiva la realizzazione di reti a banda larga e ultralarga quale elemento strategico per lo sviluppo industriale del Continente, affinché entro il 2020 tutti gli utenti domestici europei possano attivare servizi di connettività ad almeno 30 Mbps e di cui almeno il 50 per cento sia abbonato a servizi con velocità superiore a 100 Mbps. A tal fine vanno intese anche la Comunicazione della Commissione [(COM 2010) 472] sulla banda larga: “*investing in digitally driven growth*”, nonché la raccomandazione relativa all’accesso regolamentato alle reti di nuova generazione del 20 settembre 2010 [C(2010) 6223];
- b. la Commissione europea incentiva lo sviluppo di reti telematiche ad alta velocità anche mediante investimenti pubblici, se coerenti con la Comunicazione 2009/C 235/04 “*Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*”;
- c. il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni (nel seguito Ministero), ha dato impulso al Progetto “Italia Digitale” finalizzato a favorire il processo di digitalizzazione del Paese, anche ai sensi dell’art. 1 della legge 69 del 2009, tramite lo sviluppo concomitante di Contenuti, Servizi, Alfabetizzazione ed Infrastrutture Digitali;
- d. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nella Relazione Annuale 2010, ha raccomandato “un’iniziativa complessiva, un progetto Italia per una Fiber Nation che eviti costose duplicazioni di infrastrutture civili e faccia fare al Paese il salto di qualità di cui ha bisogno” ed inoltre ha garantito di fare la sua parte nelle regole che caratterizzeranno il nuovo accesso: “1) riconoscendo, con

- fini incentivati, un premio di rischio per il capitale investito; 2) favorendo gli investimenti condivisi; 3) garantendo la neutralità tecnologica e la parità di condizioni nell'utilizzo delle infrastrutture comuni ed infine 4) affrontando anche il tema della transizione dal rame alla fibra dando certezza delle modalità e dei tempi”;
- e. La commissione Europea con la Raccomandazione EU C(2010) 6223 del 20 settembre 2010 stabilisce al punto (23) di pagina 13 il principio di riferimento per le reti di nuova generazione;
 - f. Telecom Italia si è impegnata con un Piano finalizzato alla progressiva implementazione di una Rete di Nuova Generazione in fibra ottica in alcune aree del Paese;
 - g. Fastweb, Vodafone e Wind hanno presentato un Piano di infrastrutturazione per la realizzazione di una rete unica in fibra ottica in alcune aree del Paese, a cui Tiscali ha comunicato di voler aderire;
 - h. è interesse del Governo e degli Operatori di Telecomunicazioni (nel seguito le “Parti”) definire gli interventi per velocizzare in modo significativo il Piano di realizzazione di Infrastrutture passive comuni atto allo sviluppo delle Reti di Nuova Generazione nel territorio italiano (nel seguito il “Piano”);
 - i. il Ministero, ai fini dell’attuazione del predetto piano, ha in corso un’azione di coordinamento con Regioni ed Enti Locali finalizzati, allo sviluppo unitario di progetti infrastrutturali di reti in fibra ottica e all'applicazione della migliore normativa per il settore;
 - j. il Ministero ha avviato una consultazione pubblica come atto propedeutico al Piano, ai sensi degli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato (2009/C 235/04)

e altresì premesso che

- a. è stato istituito - il 24 giugno 2010 - un tavolo di coordinamento presieduto dal Viceministro allo Sviluppo Economico, On. Paolo Romani, e comprendente gli Amministratori delegati dei più rilevanti operatori TLC.
- b. il predetto tavolo ha a sua volta istituito un gruppo di lavoro tecnico per la condivisione dei principi e dei contenuti sui quali articolare il piano di infrastrutturazione oggetto del presente MOU.

1. Obiettivo

Realizzare un'infrastruttura passiva, neutrale, aperta, economica ed a prova di futuro per lo sviluppo efficiente delle Reti di Nuova Generazione con l'obiettivo di favorire la copertura in fibra ottica del 50 per cento della popolazione italiana secondo i contenuti dell'Agenda Digitale e della raccomandazione sull'accesso regolamentato alle Reti NGA della Commissione europea. L'obiettivo verrà raggiunto, in accordo al principio di Partnership Pubblico Privata, assicurando la massima sinergia con le infrastrutture esistenti e con i progetti degli Operatori di Telecomunicazioni secondo i principi di seguito elencati.

2. Principi

- a. Il Piano si realizzerà attraverso un veicolo societario che garantisca la gestione coordinata e unitaria degli investimenti mediante la cooperazione del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, nonché degli Operatori di Telecomunicazioni firmatari del presente MOU.
- b. L'intervento in oggetto si svolgerà nelle aree, definite in funzione di indici di natura socioeconomica e di densità abitativa, nonché delle infrastrutture esistenti avvalendosi dei dati forniti dalla consultazione pubblica di cui in premessa (lettera *i*). Le aree così individuate permetteranno al veicolo di operare secondo il principio di sussidiarietà, esplicito in funzione degli investimenti privati delle singole aziende che abbiano presentato un piano di impresa impegnativo¹. Il principio di sussidiarietà permetterà di evitare inutili duplicazioni sulle infrastrutture di posa e dunque offrire opportunità per uno sviluppo più veloce e meno oneroso dei suddetti progetti attraverso la pianificazione parallela di piani operativi di sviluppo delle reti NGA.
- c. Il coordinamento dell'iniziativa, sia nella fase di avvio del Piano sia nel periodo di massima accelerazione dello sviluppo infrastrutturale, dovrà essere della componente pubblica istituzionale;
- d. Il Piano, prevedendo la realizzazione di un'infrastruttura passiva condivisa, è caratterizzato da un profilo di rischio basso tipico degli interventi infrastrutturali delle "utilities" e dovrà quindi garantire, a coloro che si impegneranno finanziariamente nel medio - lungo termine, il ritorno sul capitale investito oltretutto la restituzione dei finanziamenti ottenuti;

¹ Secondo i criteri di cui al par. 3.3 n. 68 *Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 2009/C 235/04*, ovvero un calendario dettagliato del piano di sviluppo dell'infrastruttura e la presentazione di prove che essi dispongono di un finanziamento adeguato o di qualsiasi altro tipo di prova che dimostri che l'investimento pianificato da operatori di rete privati è credibile e fattibile.

- e. Il ritorno del capitale investito e la restituzione dei finanziamenti ottenuti potrà essere favorito anche da condivise politiche di migrazione ai sensi della raccomandazione relativa all'accesso regolamentato alle reti di nuova generazione del 20 settembre 2010 [C(2010) 6223].
- f. Fermo restando l'obbligo di attenersi al quadro regolamentare europeo e nazionale - in attesa del propedeutico recepimento da parte dell'Autorità del quadro regolamentare per l'accesso alle NGN - il Governo si impegna a definire un insieme di norme - in aggiunta a quelle già promosse e attualmente in vigore - per favorire l'implementazione della fibra sia nella parte orizzontale (infrastruttura nelle aree metropolitane) sia nel verticale (infrastruttura negli immobili) e per stimolare l'uso dei servizi digitali abilitati dalla nuova infrastruttura;
- g. Nel caso in cui vengano costituite società a livello regionale (nelle quali sono presenti come azionisti le amministrazioni pubbliche locali), il Governo si impegna ad assicurare il coordinamento del progetto che si svilupperà nei diversi territori, anche attraverso partecipazioni dirette da parte del veicolo e la sottoscrizione da parte delle Regioni del presente MOU;
- h. Le soluzioni tecniche e finanziarie adottabili per la realizzazione delle infrastrutture passive di cui al presente MOU verranno esaminate e definite entro i termini previsti al punto c) della sezione "impegni delle Parti" sulla base di un confronto economico e tecnico per un piano di lungo periodo;
- i. il Gruppo di Lavoro Tecnico ha definito un modello infrastrutturale che costituisce la base per successive valutazioni tecnico-economiche di dettaglio indispensabili per arrivare a un accordo operativo sullo sviluppo delle Infrastrutture.

3. Impegni delle Parti

Fatto salvo quanto previsto al prossimo punto e).

- a. le Parti, consapevoli della eccezionale rilevanza degli interessi pubblici connessi al conseguimento degli obiettivi del MOU, assumono l'obbligo di procedere alla puntuale e corretta definizione del Piano, così come indicato ai punti successivi, nel rispetto delle regole e degli strumenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché al completamento dell'analisi economico del modello infrastrutturale di cui al precedente punto i);
- b. viene istituito un Comitato Esecutivo presieduto dalla parte pubblica al quale partecipano formalmente un rappresentante per ciascuno degli operatori firmatari che si obbligano a negoziare in buona fede i passaggi successivi;

- c. il Comitato Esecutivo, entro 3 mesi dalla firma del presente MOU, avvalendosi di *Advisor*, nominati dal Governo, dovrà definire un piano completo di tutti gli aspetti tecnici, economici ed operativi - tra i quali il Piano tecnico, il modello di *governance* ed il *business plan* - che permettano di rendere operativo l'implementazione dell'infrastruttura passiva in oggetto;
- d. il Comitato Esecutivo, inoltre, dopo aver definito il Piano, adotta tutte le azioni necessarie per la verifica della coerenza del Piano medesimo con la normativa europea e nazionale in materia di comunicazioni elettroniche, di tutela della concorrenza e di aiuti di Stato, anche attraverso la richiesta di un parere alle Istituzioni competenti.
- e. Rimane inteso che la partecipazione di ciascuna parte al progetto sarà soggetta a una valutazione discrezionale circa gli esiti dei lavori del Comitato Esecutivo ed alla valutazione del quadro regolamentare esistente e delle condizioni economiche e tecniche di accesso alle infrastrutture e reti che verranno definite dall'AGCOM.
- f. Ogni parte supporta le sole spese in cui incorre per l'esecuzione del presente MOU.

Ministero dello sviluppo economico

BT

Fastweb

H3g

Telecom Italia

Tiscali

Vodafone

Wind

A426 - TELECOM ITALIA-GARE AFFIDAMENTO SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP
Provvedimento n. 21095

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2010;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la segnalazione della società Fastweb S.p.A., pervenuta in data 11 maggio 2010;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Telecom Italia S.p.A.

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito, TI) è una società attiva nell'installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell'offerta dei relativi servizi. In particolare, TI è titolare della rete pubblica commutata, sulla quale fornisce servizi di interconnessione ad altri operatori per la loro operatività sui mercati dei servizi finali. TI opera con diversi marchi, rivolgendo la propria offerta tanto a soggetti rivenditori di servizi quanto all'utenza finale affari e residenziale, fornendo servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti *web*, offerta di soluzioni Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line e servizi multimediali.

TI è controllata da Telco S.p.A., che ne detiene il 22,45% del capitale sociale. A sua volta, Telco S.p.A. è partecipata da Telefonica per il 42,3%, Assicurazioni Generali (11,9%), Mediobanca (10,6%), Intesa Sanpaolo (10,6%) e altri investitori.

Nel 2009, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale da Telecom è stato di circa 27 miliardi di euro, di cui circa 21,6 miliardi derivanti da vendite in Italia.

Fastweb

2. Fastweb S.p.A. (di seguito, FW) opera principalmente nella gestione di servizi telefonici, internet, di trasmissione dati e servizi televisivi in banda larga. In particolare, FW svolge attività di sviluppo e gestione di infrastrutture di telecomunicazioni *broadband*, aggregazione di contenuti, attività di *e-commerce*, fornitura di servizi per il settore residenziale e il settore *business*. FW controlla inoltre e.BisMedia S.p.A., società attiva nel campo della distribuzione di servizi televisivi in formato diffusivo (Tv tradizionale), *multicast (Pay Tv e Pay-per-View)* e *unicast (Video-on-Demand e Tv interattiva)* ai clienti residenziali di FW.

L'82% del capitale sociale di FW è detenuto da Swisscom Italia S.r.l., società a sua volta interamente controllata da Swisscom Belgium N.V.

Nel 2009 Fastweb ha generato ricavi per 1,853 milioni di euro.

II. I FATTI SEGNALATI

3. In data 11 maggio 2010 FW ha segnalato presunti comportamenti anticoncorrenziali che TI sta ponendo in essere al fine di ostacolare FW nella formulazione di offerte competitive nelle procedure di gara, bandite alla fine del mese di marzo 2010, per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP in favore delle amministrazioni pubbliche (nel seguito "Gara Consip") e di Enel S.p.A. (nel seguito "gara ENEL").

4. In particolare, il 30 marzo 2010 Consip ha indetto una gara pubblica per l'affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Il valore dell'appalto è stimato in circa 1,3 miliardi di Euro. Lo stesso giorno la società Enel S.p.A. ha pubblicato il bando di gara per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Il valore a base d'asta è pari a 240 milioni di Euro.

La durata delle convenzioni che saranno stipulate dall'operatore aggiudicatario delle gare sopra descritte è pari a 60 mesi.

5. Oggetto della denuncia è la mancata fornitura da parte di TI a FW di informazioni tecnico-economiche da quest'ultima ritenute necessarie per la predisposizione delle proprie offerte per le gare Consip ed Enel.

6. Con comunicazione del 23 aprile 2010, FW ha chiesto a TI di voler fornire le informazioni relative alle condizioni economiche e tecniche di offerta dei servizi all'ingrosso TI necessari per la predisposizione della propria miglior offerta per l'aggiudicazione della Gara Consip e della Gara Enel. In particolare, FW ha richiesto a TI:

- i) di conoscere, stante la significativa durata della fornitura oggetto delle gare, ed al fine di consentire un'effettiva replicabilità della sua offerta, le variazioni attuali e prospettive dei prezzi *wholesale*, ivi compresa ogni eventuale condizione di maggior favore che verrà utilizzata da TI per la predisposizione dell'offerta a Consip e ad Enel;
- ii) di conoscere le migliori condizioni all'ingrosso praticate da TI alla propria clientela, e necessarie ad assicurare la piena replicabilità economica, tecnica e qualitativa delle offerte di gara presentate da TI stessa;
- iii) di avere a disposizione nuove offerte all'ingrosso che permettano di fornire le tipologie di servizi di telecomunicazioni e modalità di erogazione, al momento non attuabili dagli operatori concorrenti - pur essendo richieste dai Bandi citati- a causa delle attuali offerte all'ingrosso di TI (es. nuovi profili *bitstream* per rispondere in maniera più efficiente/efficace alle richieste del capitolato tecnico della gara);
- iv) di conoscere la percentuale stimata di linee o circuiti per i quali, a causa di impedimenti tecnici di vario genere (ad es. "KO" linea ULL per centrale satura o qualità del doppino non compatibile con il profilo richiesto, "KO" *bitstream* ecc.), non è possibile la fornitura dei servizi all'ingrosso;
- v) di essere messa a conoscenza dei piani TI di disponibilità e di sviluppo della fibra ottica e dei cavidotti;
- vi) una volta aggiudicata la gara, di beneficiare senza indugio di ogni adeguamento dell'offerta all'ingrosso necessario, in relazione a tutti i servizi indicati e/o di ulteriori servizi che TI includerà nella propria offerta finale, al fine di consentire a FW di offrire i servizi richiesti dal Bando, nonché di garantire la replicabilità della offerta TI a Consip, nel modo più economico ed efficiente, in conformità con la disciplina vigente.

7. In riferimento agli aspetti di cui sopra, FW afferma di aver inoltrato una specifica richiesta a TI in data 23 aprile u.s.; quest'ultima ad oggi non ha fornito le informazioni richieste evidenziando, con comunicazione a FW del 10 maggio 2010 quanto segue:

"La lettera da voi inviata si fonda quindi sull'idea preconcepita che esista una "asimmetria informativa" fra gli OLO e la divisione retail di Telecom Italia determinata dalla mancata comunicazione – da parte della scrivente divisione Wholesale – di dati e informazioni ulteriori rispetto a quanto contenuto nella Offerte di Riferimento: dati e informazioni che sarebbero necessari alla formulazione della Vostra offerta di gara e "liberamente disponibili" alle strutture commerciali di Telecom Italia.

Telecom contesta integralmente tale assunto e sottolinea che le condizioni dei servizi offerti dalla divisione Wholesale sono regolamentate dall'AGCOM (che vigila sulla loro corretta attuazione) e che la funzione Wholesale non effettua alcuna discriminazione a favore delle funzioni commerciali di Telecom Italia, fornendo loro informazioni privilegiate di rilievo concorrenziale."

8. In conclusione, secondo FW, TI, non comunicando agli operatori concorrenti informazioni tecniche ed economiche essenziali per la formulazione delle offerte per l'aggiudicazione delle gare per la fornitura di servizi di telecomunicazione, abusa dell'asimmetria informativa che deriva dalla natura di operatore verticalmente integrato e titolare dell'unica rete di accesso capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale. Secondo FW, tale asimmetria informativa consente all'operatore verticalmente integrato di formulare le proprie offerte di gara con un ragionevole grado di certezza anche riguardo al possibile andamento futuro delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi all'ingrosso forniti agli operatori concorrenti.

III. I MERCATI RILEVANTI

9. Ai fini della valutazione delle segnalazioni in oggetto, si individuano i seguenti mercati rilevanti:

- (i) il mercato dell'accesso all'ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa;
- (ii) il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso;
- (iii) il mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- (iv) il mercato al dettaglio dei servizi di telefonia vocale;
- (v) il mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet a banda larga;
- (vi) Le condotte segnalate, poste in essere da TI sui mercati all'ingrosso sopra richiamati, sono idonee a produrre effetti nei relativi mercati al dettaglio.

III.1. Il mercato dell'accesso all'ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa

Mercato del prodotto

10. Il mercato dei servizi all'ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa comprende il servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (*local loop unbundling* o ULL), il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*), il servizio di accesso condiviso (*shared access*), forniti mediante le tecnologie su rame, fibra ottica e WLL (*wireless local loop*).

Mercato geografico

11. In merito alla definizione geografica, il mercato dell'accesso fisico all'ingrosso appare essere di dimensione nazionale. I servizi venduti su questo mercato, infatti, vengono quasi unicamente offerti dall'operatore TI, mentre gli operatori alternativi utilizzano la propria rete di accesso esclusivamente per l'autoproduzione.

Caratteristiche del mercato e posizione dominante

12. I servizi di accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture di rete sono forniti prevalentemente da TI, che possiede l'unica rete di accesso diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. Sebbene sul mercato siano presenti anche altri operatori dotati di infrastrutture proprietarie, e quindi potenzialmente in grado di fornire servizi all'ingrosso, tuttavia le infrastrutture di accesso alternative sono utilizzate in via prioritaria per l'autoproduzione. Oltre a TI, i principali operatori alternativi sono FW, BT Italia, Colt Telecom, Infracom.

Dalle considerazioni precedenti consegue che TI detiene la quasi totalità delle quote di mercato, sia in termini di volumi sia di ricavi. Sebbene negli ultimi anni vi sia stato un parziale sviluppo di reti alternative, si osserva ancora la difficoltà da parte degli operatori alternativi di duplicare le infrastrutture di rete dell'operatore incumbent; il mercato appare inoltre caratterizzato dalla presenza di economie di scala e diversificazione dovute alla possibilità di utilizzare la rete di accesso per la fornitura di più servizi. Si consideri infine che TI è l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale. Tutto ciò considerato si può affermare che a TI sia ascrivibile una posizione dominante sul mercato dei servizi di accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture di rete.

III.2. Il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso

Mercato del prodotto

13. Il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso include i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso comprendente le tecnologie su rame (xDSL), la fibra ottica ed il WLL, sia che siano venduti ad altri operatori, sia che vengano forniti come "autoproduzione", ovvero alle rispettive divisioni commerciali.

Mercato geografico

14. In merito alla definizione geografica, il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso appare essere di dimensione nazionale. I servizi venduti su questi mercati vengono quasi unicamente offerti dall'operatore TI, mentre gli operatori alternativi utilizzano la propria rete di accesso esclusivamente per l'autoproduzione.

Caratteristiche del mercato e posizione dominante

15. Il servizio di accesso a banda larga all'ingrosso è offerto da TI su infrastruttura proprietaria e dagli operatori alternativi su infrastrutture proprietarie o ricorrendo all'ULL. Gli operatori alternativi offrono i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso prevalentemente alle proprie divisioni commerciali (autoproduzione). Oltre a TI, i principali operatori presenti dal lato dell'offerta sono FW, Wind, Tele2, Tiscali, BT Italia, Colt Telecom, Infracom, Eutelia, MC-Link, Colt e Brennercom.

16. Le quote di mercato all'ingrosso in volumi e ricavi degli operatori per il periodo 2004-2007 sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 1. quote di mercato sull'accesso a banda larga all'ingrosso

	2004		2005		2006		2007	
	volumi	ricavi	volumi	ricavi	volumi	ricavi	volumi	Ricavi
TI	86,56%	94,18%	84,37%	94,27%	79,15%	92,80%	74,72%	94,07%
FW	9,78%		9,78%		11,14%		10,81%	
Wind	1,67%		3,31%		4,45%		7,60%	
Tiscali	0,77%		1,41%		2,95%		3,13%	
Tele2	0,00%	5,82%	0,00%	5,93%	0,97%	7,20%	2,46%	5,93%
Altri	1,21%		1,13%		1,34%		1,28%	

Fonte: AGCom

17. L'elevato livello delle quote di mercato di TI, e la loro persistenza nel tempo, unitamente alle considerazioni sopra svolte per il mercato dell'accesso fisico con riguardo all'integrazione verticale ed alle economie di scala e diversificazione portano a concludere in merito alla sussistenza di una posizione dominante di TI anche nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.

III.3. Il mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa

Mercato del prodotto

18. I servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa permettono agli utenti finali della rete telefonica pubblica fissa di fare e ricevere chiamate vocali e servizi correlati. Si osserva che in Italia le offerte degli operatori sono indirizzate in modo specifico e distinto alla clientela residenziale ed alla clientela non residenziale, così come distinte sono le esigenze di qualità di servizio e di assistenza tra clientela residenziale e non residenziale. Peraltro, anche le politiche commerciali e di marketing degli operatori tendono ad essere differenziate per categoria di cliente.

Si osserva, inoltre, che in Italia solo alcuni dei principali operatori (ad esempio FW, Wind, Tiscali) propongono offerte ad entrambe le tipologie di clientela. Gli altri operatori sono specializzati nell'offrire i servizi esclusivamente o alla clientela non residenziale (Colt Telecom e BT Italia) o a quella residenziale (Tele 2). Tale scenario conferma l'esistenza di differenze nelle caratteristiche tecnico-commerciali dei servizi offerti alle due tipologie di clientela tali da non permettere ad un operatore specializzato nella vendita ad un sola categoria di clienti di offrire i propri servizi – in breve tempo e senza sostenere ingenti investimenti – anche all'altra categoria di clienti.

Il servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali, è offerto da TI su rete proprietaria e dagli operatori che dispongono di una rete di accesso proprietaria o che utilizzano l'ULL. In aggiunta, gli operatori alternativi possono offrire servizi di accesso ricorrendo alle offerte di servizi di WLR (*wholesale line rental*) e di *naked bitstream* (in questo secondo caso grazie alla tecnologia VoIP) dell'operatore *incumbent*. Dal lato dell'offerta i principali operatori, oltre TI, sono FW, Wind, Tele2, Tiscali, BT Italia, Colt Telecom, Infracom, Eutelia, MC-Link, Colt, Brennercom, Welcome Italia. Dal lato della domanda sono presenti i clienti finali che richiedono servizi di accesso alla rete in postazione fissa per effettuare e ricevere chiamate vocali ed accedere ai servizi correlati.

Mercato geografico

19. La dimensione del mercato è nazionale in ragione della pressoché totale uniformità dei prezzi di accesso sul territorio nazionale.

Caratteristiche del mercato e posizione dominante

20. Con riferimento al presente procedimento, rileva il solo segmento di mercato dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa per clienti non residenziali. La quote di mercato dei principali operatori sono indicate nelle tabelle seguenti:

Tabella 2. Servizi di accesso clientela non residenziale – quote di mercato (in volumi)

	2004	2005	2006	2007
TI	94,13%	91,84%	88,66%	85,21%
BT	1,70%	2,63%	3,14%	3,88%
FW	1,30%	1,82%	2,74%	3,38%
Wind	0,95%	1,27%	1,63%	2,52%
Infracom	1,07%	1,20%	1,39%	1,51%
Tiscali	0,00%	0,18%	0,68%	1,05%
Colt	0,41%	0,45%	0,64%	0,77%
Eutelia	0,16%	0,22%	0,34%	0,53%
Altri	0,28%	0,39%	0,78%	1,15%

Fonte: AGCom

Tabella 3. Servizi di accesso clientela non residenziale – quote di mercato (in ricavi)

	2004	2005	2006	2007
TI	94,91%	93,20%	86,20%	84,85%
Altri	5,09%	6,80%	13,80%	15,15%

Fonte: AGCom

III.4. Il mercato al dettaglio dei servizi di telefonia vocale

Mercato del prodotto

21. Il mercato dei servizi di telefonia vocale comprende i servizi locali nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, forniti anche in tecnologia VoIP *managed* in decade zero.

Gli operatori alternativi possono fornire i suddetti servizi telefonici in modalità di accesso diretto o indiretto. In caso di accesso diretto l'operatore alternativo deve disporre di una infrastruttura di rete propria per raggiungere l'utente chiamante, oppure avvalersi dei servizi di accesso disaggregato (ULL) o di accesso a banda larga all'ingrosso (*bitstream*) di TI. Nel caso di accesso indiretto l'operatore alternativo deve acquistare dall'incumbent l'originazione della chiamata attraverso i servizi attualmente disponibili di *Carrier Selection* e *Carrier Pre-selection*, in base ai quali è possibile instradare le chiamate sulla rete del vettore scelto dall'utente.

I servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico forniti in postazione fissa possono essere offerti attraverso l'utilizzo di due differenti modalità tecnologiche: a) commutazione di circuito (che utilizza la rete telefonica

pubblica PSTN/ISDN), tramite accesso a banda stretta; *b*) commutazione di pacchetto (ossia i servizi di comunicazione vocale su rete IP, Voice over Internet Protocol, VoIP), tramite accesso a banda larga in fibra ottica o con tecnologia xDSL.

Con riferimento alla tipologia di clientela, si osserva che, sebbene da un punto di vista strettamente funzionale i servizi alla clientela residenziale siano analoghi a quelli offerti alla clientela *business*, le esigenze complessive in termini di qualità del servizio e assistenza differiscono sostanzialmente passando dall'una all'altra tipologia. In ragione delle suddette caratteristiche, gli operatori tendono a differenziare le proprie offerte alle due tipologie di clientela attraverso specifiche politiche commerciali e di *marketing*.

Ai fini del presente procedimento, si ritiene opportuno considerare il mercato al dettaglio per i servizi di fonia vocale rivolti alla clientela non residenziale

Mercato geografico

22. I mercati dei servizi di telefonia vocale su rete fissa hanno dimensione geografica nazionale. Ciò in considerazione sia della normativa vigente che prevede che l'ingresso sul mercato sia subordinato all'ottenimento di licenze aventi validità limitata al territorio nazionale, sia in ragione della necessità di avvalersi, per l'offerta dei servizi, di infrastrutture di rete localizzate sullo stesso territorio nazionale. In Italia i servizi di telefonia vocale all'utenza residenziale ed i servizi di telefonia vocale all'utenza non residenziale sono offerti dagli operatori in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, sia in termini di copertura geografica che di condizioni economiche applicate alla clientela.

Caratteristiche del mercato e posizione dominante

23. La sussistenza di una posizione dominante in capo a TI nel mercato *retail* dei servizi di fonia all'utenza non residenziale discende in primo luogo da considerazioni legate al possesso di consistenti quote di mercato, come emerge dalla seguente tabella.

Tabella 4. quote di mercato di TI in volumi e ricavi nei mercati dei servizi telefonici da rete fissa forniti alla clientela non residenziale

	Volumi				Ricavi			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
Mercato non residenziale	74,2%	71,2%	68,5%	66,4%	73,8%	71,4%	68,5%	67,6%

Fonte: AGCom.

24. La valutazione del potere di mercato di TI è rafforzata da considerazioni più generali connesse ad una serie di altri elementi fra i quali, in primo luogo, la titolarità della rete pubblica commutata capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale. L'indubbia e significativa esperienza di TI nella fornitura di prodotti e servizi e la facilità di accesso alle risorse finanziarie si accompagnano, infatti, al persistere, in capo alla società, di un livello di controllo dell'accesso alla clientela finale non confrontabile con nessun altro operatore sul mercato.

III.5. Il mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet a banda larga

Mercato del prodotto

25. Il mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet comprende servizi di accesso ad internet da rete fissa che consentono agli utenti finali di ricevere dati con una capacità relativamente elevata, indipendentemente dal mezzo trasmissivo utilizzato (rame, fibra ottica o satellite). Tale mercato comprende sia i servizi forniti ad utenti residenziali sia i servizi forniti ad utenti non residenziali.

Sotto il profilo tecnico, un accesso a banda larga supporta i medesimi servizi e contenuti fruibili con un accesso a banda stretta (c.d. accesso commutato o *dial-up*) ma con una velocità maggiore, nonché consente di usufruire di alcuni servizi e contenuti di tipo video e audio che non sono accessibili mediante tecnologie di accesso commutato. Inoltre, le tecnologie di accesso a banda larga consentono notevoli risparmi di tempo sia nella fase di attivazione e della connessione (pressoché immediata), sia nella fase di trasmissione dati.

Pertanto, sotto il profilo della domanda, un accesso a banda larga differisce sostanzialmente da un accesso a banda stretta, sia in termini di caratteristiche tecnico/qualitative che di applicazioni offerte all'utenza finale.

L'offerta di servizi di accesso a banda larga su rete fissa può avvenire tramite infrastrutture in rame con il supporto delle tecnologie x-DSL, oppure mediante cavi in fibra ottica, o con tecnologie alternative quali quella satellitare e le tecnologie *wireless* fisse. Dal momento che tali tecnologie di accesso sono tutte in grado di offrire l'intera gamma di prestazioni comunemente richieste dall'utenza finale, quest'ultima è indifferente rispetto ad esse, nonostante richiedano input differenti, per la cui produzione sono necessarie infrastrutture specializzate e non convertibili da un uso all'altro.

Il mercato geografico

26. Da un punto di vista geografico, a fronte di una disomogenea caratterizzazione territoriale delle infrastrutture trasmissive, non si rileva un'analoga frammentazione nelle condizioni competitive dell'offerta. Ciò è testimoniato dalla sostanziale uniformità delle politiche commerciali adottate sul territorio nazionale dagli operatori: sia TI che gli operatori alternativi adottano infatti politiche di prezzo omogenee su tutto il territorio nazionale a prescindere dal numero e dalla tipologia di infrastrutture trasmissive presenti sul territorio. Pertanto, le diverse tecnologie sono utilizzate dai principali operatori in modo da risultare complementari alla definizione di un'offerta unica nazionale di servizi a larga banda.

Di conseguenza il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, comprensivo di tutte le tecnologie trasmissive attualmente presenti (x-DSL, fibra ottica, satellite), si caratterizza come mercato nazionale.

Le caratteristiche del mercato e la posizione dominante di TI

In Italia, a fine 2008 gli accessi complessivi a banda larga hanno superato gli 11 milioni. Con riguardo alle piattaforme trasmissive, la tecnologia x-DSL, si conferma come l'infrastruttura largamente più diffusa con il 97% degli accessi complessivi.

La seguente tabella illustra le quote di mercato degli operatori di telefonia fissa per i servizi a banda larga (sia ad utenti residenziali sia ad utenti non residenziali) .

Tabella 5. – quote di mercato degli operatori negli accessi a banda larga

	%
TI	58,7
FW	12,9
Wind	12,8
BT Italia	1,1
Tiscali	4,9
Opitel-Vodafone	8,0
Altri	1,8
Totale	100,0

Fonte: AGCom, Relazione annuale 2009.

In considerazione della quota di mercato detenuta e della differenza tra tale quota e quella dei principali concorrenti appare possibile definire, per il mercato al dettaglio dell'offerta di servizi a banda larga, una posizione dominante in capo a TI.

Come per i servizi al dettaglio di telefonia vocale, anche nell'offerta di servizi al dettaglio a banda larga, la posizione di dominanza di TI è ulteriormente rafforzata dalla natura verticalmente integrata dell'operatore. Come si è detto in precedenza, sul mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga , TI rappresenta al momento pressoché l'unico operatore che offre servizi di accesso *wholesale* a banda larga in tecnologia x-DSL a livello nazionale.

IV. VALUTAZIONI

27. I fatti ed i comportamenti denunciati sembrano manifestare che TI – operatore dominante nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso alla rete di telefonia fissa –abbia adottato comportamenti abusivi di natura escludente, consistenti nella mancata fornitura di informazioni e servizi a livello *wholesale* necessari per la predisposizione, da parte di operatori concorrenti, di offerte economiche e tecniche competitive alla clientela non residenziale.

28. Si tratta, a titolo esemplificativo, di informazioni relative alla configurazione, anche prospettica, della rete alla quale gli operatori alternativi devono interconnettersi per fornire i propri servizi al dettaglio, nonché alle eventuali limitazioni tecniche alla fornitura di servizi di accesso all'ingrosso. Gli aspetti in questione concernono altresì la fornitura di condizioni e modalità di servizi all'ingrosso (inclusi, ad esempio, i livelli di servizio) necessari per la predisposizione, da parte degli operatori alternativi, di offerte ai clienti finali.

29. Le condotte descritte assumerebbero un evidente connotato discriminatorio laddove TI, in virtù della propria integrazione verticale, rendesse tali *input* disponibili per le proprie divisioni commerciali, conferendo loro un indebito vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. TI infatti sarebbe messa nelle condizioni di formulare offerte economiche e tecniche sfruttando l'asimmetria, anche solo informativa, derivante dall'indebito sfruttamento della sua natura di operatore verticalmente integrato.

30. I comportamenti descritti sono idonei ad avere un effetto escludente sui mercati a valle dell'accesso alla rete telefonica fissa, dell'accesso a banda larga nonché dei servizi di telefonia vocale ai clienti non residenziali. Gli stessi assumono particolare rilevanza concorrenziale nell'ambito di procedure di gara per la fornitura di servizi di telefonia e connettività IP a grandi clienti, quali quelle attualmente svolte da Consip ed Enel.

31. L'esistenza di una regolamentazione sulle condizioni economiche e tecniche dei servizi che TI è tenuta ad offrire agli OLO non esaurisce tutte le possibili esigenze commerciali originanti da particolari commesse, quali ad esempio gli attuali bandi di gara, caratterizzati da un'elevata complessità dei servizi richiesti, un forte livello di personalizzazione nonché una durata e un valore della fornitura particolarmente consistenti.

32. Tali gare, oltre ad avere una particolare rilevanza in termini di valore complessivo, hanno un significativo valore strategico per gli operatori. L'aggiudicazione di forniture così consistenti e di lunga durata, infatti, consente ad un operatore alternativo di utilizzare gli investimenti infrastrutturali effettuati per la fornitura ai grandi clienti per espandere geograficamente la propria capacità concorrenziale nonché per raggiungere in tempi accelerati una soglia di clienti sufficiente a generare economie di scala necessarie per poter competere efficacemente con l'operatore *incumbent*.

33. In conclusione, l'Autorità intende verificare se le condotte oggetto della presente istruttoria integrino un abuso di posizione dominante da parte di TI in violazione dell'articolo 102 del TFUE.

Il pregiudizio al commercio intracomunitario

34. Il descritto comportamento appare idoneo a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, integrare gli estremi per un'infrazione dell'articolo 102 del TFUE.

35. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

Si consideri, al riguardo, che i comportamenti posti in essere da TI investono mercati nazionali, come sopra più ampiamente descritti, i quali, per definizione, costituiscono una parte sostanziale del mercato comune. I comportamenti contestati sono idonei, quindi, a produrre effetti nei confronti di operatori sia italiani sia stranieri, attivi nei mercati dell'accesso e dei servizi di telecomunicazione sopra indicati.

36. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 102 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, che i comportamenti descritti potrebbero dare luogo a una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Giorgio Nizi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 maggio 2011.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Ultimi dossier del Servizio Studi

279	Dossier	Il contenzioso Stato-regioni sull'energia
280	Dossier	Il valore legale del titolo di studio - <i>Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata</i>
281	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2366 "Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale"
282	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti
283	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442- <i>bis</i> del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"
284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica
285	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2665 Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".